

XVII legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 974**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 21 giugno 2013, n. 69,  
recante disposizioni urgenti per  
il rilancio dell'economia

**Vol. I (Sintesi e artt. 1-27)**

Ed. provvisoria

luglio 2013  
n. 44/I



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 974**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 21 giugno 2013, n. 69,  
recante disposizioni urgenti per  
il rilancio dell'economia

**Vol. I (Sintesi e artt. 1-27)**

Ed. provvisoria

luglio 2013

n. 44/I



## AVVERTENZA

Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi normativi disponibili al momento della redazione, effettuando via via, compatibilmente con le circostanze, le opportune verifiche.

Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è l'A.S. 974 al quale si rinvia. Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

Le schede di lettura e le sintesi sono state redatte sulla base dei *dossier* del Servizio Studi Camera n. 36/1 del 22 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia D.L. 69/2013 – A.C. 1248-A” e n. 36/2 del 23 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia D.L. 69/2013 – A.C. 1248-AR” .



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA.....	77
<b>Articolo 1</b> <i>(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 2</b> <i>(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 3</b> <i>(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	99
<b>Articolo 3-bis</b> <i>(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	105
<b>Articolo 4</b> <i>(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)</i>	
Scheda di lettura.....	109
<b>Articolo 5</b> <i>(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della c.d. Robin Hood Tax)</i>	
Scheda di lettura.....	119
<b>Articolo 6</b> <i>(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)</i>	
Scheda di lettura.....	131
<b>Articolo 7</b> <i>(Imprese miste per lo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	141
<b>Articolo 8</b> <i>(Partenariati)</i>	
Scheda di lettura.....	145
<b>Articolo 9, commi 1-3-bis</b> <i>(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari)</i>	
Scheda di lettura.....	149

<b>Articolo 9, comma 5</b> <i>(Risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza)</i>	
Scheda di lettura.....	159
<b>Articolo 9-bis</b> <i>(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale)</i>	
Scheda di lettura.....	161
<b>Articolo 10</b> <i>(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)</i>	
Scheda di lettura.....	167
<b>Articolo 11</b> <i>(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)</i>	
Scheda di lettura.....	173
<b>Articolo 11-bis</b> <i>(Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali)</i>	
Scheda di lettura.....	177
<b>Articolo 12</b> <i>(Ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio)</i>	
Scheda di lettura.....	179
<b>Articolo 12-bis</b> <i>(Limiti ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale)</i>	
Scheda di lettura.....	181
<b>Articolo 12-ter</b> <i>(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)</i>	
Scheda di lettura.....	187
<b>Articolo 13</b> <i>(Governance dell'Agenda digitale Italiana)</i>	
Scheda di lettura.....	191
<b>Articolo 13-bis</b> <i>(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)</i>	
Scheda di lettura.....	207
<b>Articolo 14</b> <i>(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	213



<b>Articolo 15</b> <i>(Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività)</i>	
Scheda di lettura.....	217
<b>Articolo 16</b> <i>(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)</i>	
Scheda di lettura.....	219
<b>Articolo 16-bis</b> <i>(Accesso alle banche dati pubbliche - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)</i>	
Scheda di lettura.....	221
<b>Articolo 17</b> <i>(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)</i>	
Scheda di lettura.....	225
<b>Articolo 17-bis</b> <i>(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato")</i>	
Scheda di lettura.....	231
<b>Articolo 17-ter</b> <i>(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	235
<b>Articolo 18, commi 1-3 e 11-12</b> <i>(Istituzione di un Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili)</i>	
Scheda di lettura.....	241
<b>Articolo 18, comma 4</b> <i>(Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone)</i>	
Scheda di lettura.....	247
<b>Articolo 18, comma 5</b> <i>(Assegnazione di risorse alla società concessionaria Strada dei parchi S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	251
<b>Articolo 18, comma 6</b> <i>(Disposizioni concernenti la linea C della metropolitana di Roma)</i>	
Scheda di lettura.....	253
<b>Articolo 18, comma 7</b> <i>(Contrattualizzazione di interventi cantierabili del Gruppo Ferrovie dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	255

<b>Articolo 18, commi 8-8 sexies</b> <i>(Interventi per l'edilizia scolastica)</i>	
Scheda di lettura.....	257
<b>Articolo 18, commi 9 e 9-bis</b> <i>(Primo Programma "6000 campanili")</i>	
Scheda di lettura.....	269
<b>Articolo 18, comma 10</b> <i>(Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA)</i>	
Scheda di lettura.....	275
<b>Articolo 18, commi 13, 14 e 14-bis</b> <i>(Copertura finanziaria e relazione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)</i>	
Scheda di lettura.....	277
<b>Articolo 19, commi 1 e 2 (e TAF delle novelle)</b> <i>(Disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	285
<b>Articolo 19, commi 3-5</b> <i>(Incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture)</i>	
Scheda di lettura.....	303
<b>Articolo 20 (e TAF della novella)</b> <i>(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)</i>	
Scheda di lettura.....	311
<b>Articolo 21</b> <i>(Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione)</i>	
Scheda di lettura.....	325
<b>Articolo 22 (e TAF della novelle)</b> <i>(Misure per l'aumento della produttività nei porti)</i>	
Scheda di lettura.....	327
<b>Articolo 23 (e TAF delle novelle)</b> <i>(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)</i>	
Scheda di lettura.....	345
<b>Articolo 24 (e TAF delle novelle)</b> <i>(Disposizioni in materia ferroviaria)</i>	
Scheda di lettura.....	357
<b>Articolo 25, commi 1-4 e 7-8 (e TAF della novella)</b> <i>(Disposizioni conseguenti alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali)</i>	

Scheda di lettura.....	373
<b>Articolo 25, comma 5</b> <i>(Utilizzo di risorse per i contratti di servizio con l'ENAV)</i>	
Scheda di lettura.....	387
<b>Articolo 25, commi 5-bis e 5-ter</b> <i>(Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa)</i>	
Scheda di lettura.....	389
<b>Articolo 25, comma 6</b> <i>(Sicurezza grandi dighe)</i>	
Scheda di lettura.....	393
<b>Articolo 25, commi 9-11</b> <i>(Collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia)</i>	
Scheda di lettura.....	395
<b>Articolo 25, comma 11-bis</b> <i>(Attribuzione prioritaria di risorse revocate per interventi infrastrutturali)</i>	
Scheda di lettura.....	399
<b>Articolo 25, comma 11-ter</b> <i>(Adeguamento della SS "Telesina" e del collegamento Termoli San Vittore)</i>	
Scheda di lettura.....	405
<b>Articolo 25, comma 11-quater</b> <i>(Inquinamento acustico delle aviosuperfici)</i>	
Scheda di lettura.....	409
<b>Articolo 25, commi 11-quinquies e 11-sexies</b> <i>(Trasporto pubblico locale)</i>	
Scheda di lettura.....	411
<b>Articolo 26</b> <i>(Proroghe in materia di appalti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	417
<b>Articolo 26-bis (e TAF delle novelle)</b> <i>(Suddivisione in lotti)</i>	
Scheda di lettura.....	421
<b>Articolo 26-ter</b> <i>(Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori)</i>	
Scheda di lettura.....	437
<b>Articolo 27 (e TAF delle novelle)</b> <i>(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)</i>	
Scheda di lettura.....	439



## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## Articolo 1

### *(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)*

Il **comma 1**, al fine di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni che esplicitano le finalità, nonché i principi e criteri cui deve attenersi il Governo - tramite l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per la definizione di misure volte: ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI (lettera a); a limitare il rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione (lettera b). Il decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle disposizioni operative deve essere emanato entro trenta giorni.

Il primo criterio indicato per l'ampliamento dell'accesso al credito è l'aggiornamento delle regole d'accesso, con riferimento alla valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio (numero 1). Il secondo criterio individuato è più specifico (numero 2) ed è volto ad innalzare - dall'attuale settanta per cento fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione - la misura massima di copertura del Fondo per due tipologie di operazioni. In base ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, la misura massima di copertura della garanzia diretta dell'80% si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il terzo criterio indicato è volto a potenziare l'efficacia degli interventi del Fondo mediante la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, in particolare attraverso lo sfruttamento delle tecnologie digitali (numero 3, nel quale una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che si tratta di **ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche**). Il quarto e ultimo criterio consiste nella previsione che le misure operative individuate dal governo nella predisposizione del decreto attuativo dovranno garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese destinatarie (numero 4).

La lettera b) prevede che il Governo individui misure volte ad escludere l'accesso al Fondo per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha introdotto (**lettera b-bis**) anche la **previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali nonché delle cooperative sociali**.

Il **comma 2**, con riferimento all'approvazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo adottate dal Comitato di gestione dello stesso, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico (aggiornandone la denominazione). L'elemento innovativo consiste nella sostituzione del parere del Ministro delle politiche agricole, attualmente previsto, con quello del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Il **comma 3** abroga la disposizione per la quale si riservava il 30% dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi.

Il **comma 4** sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del D.L. 201/2011 che prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Il **comma 5, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si limita a prevedere l'abrogazione dell'estensione - della garanzia del Fondo di cui al comma 1 - anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti.

Una **modifica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha introdotto anche un comma 5-bis**: in base ad esso, gli interventi - previsti nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 - sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni delle professioni non ordinistiche. Per il titolare di una professione non riconosciuta, si introducono due requisiti: da un lato che la relativa associazione professionale sia iscritta nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; dall'altro lato, che da tale associazione gli sia stata rilasciata l'attestazione di cui alla medesima legge.

## **Articolo 2**

*(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)*

Il **comma 1** introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo (per una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, sono stati aggiunti anche i beni strumentali d'impresa). I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (**comma 2**). In base ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame**



**presso la Camera dei deputati**, si è specificato che alle banche si aggiungono gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche; essi sono stati richiamati, col medesimo intervento emendativo, anche alle corrispondenti previsioni del **comma 7**, per il quale i finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. I finanziamenti bancari avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative; si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (**comma 3**).

L'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un *plafond* di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture – non ha impatto sul bilancio dello Stato (**comma 8**), in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle P.M.I., già precedentemente intraprese o tuttora in corso.

La seconda parte dell'intervento consiste nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (**comma 4**). È poi rimessa (**comma 5**) ad un decreto del MiSE, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento.

È inoltre prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. È demandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia (**comma 6**). In base ad **una modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto un comma 8-bis** che estende le disposizioni di cui all'articolo in commento, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

### **Articolo 3**

#### *(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)*

Il **comma 1** attribuisce 150 milioni di euro *una tantum* - a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile - per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. Si definisce l'ambito di applicazione

della misura di agevolazione, specificando che lo stanziamento di 150 milioni di euro è destinato a finanziare, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 43 del D.L. 112/2008 (ed ai fini di cui ai medesimi interventi, come **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il **comma 2** prevede che i detti programmi siano agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. La disciplina dei contratti di sviluppo, contenuta nel D.M. 24 settembre 2010, prevede che le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi. Il **comma 3** prevede che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo siano a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, D.L. n. 83/2012 e D.M. 8 marzo 2013) Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

Il **comma 4** prevede che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che l'attuazione - cui tendono queste modalità e criteri - si sostanzia nella concessione delle agevolazioni e nella realizzazione degli interventi.

### **Articolo 3-bis**

*(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

L'**articolo 3-bis, introdotto dalla Camera**, reca misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; la norma intende accelerare ulteriormente l'accesso alle anticipazioni di liquidità, disposte dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

L'**articolo 3-bis** riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72. Contestualmente, nell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge** in esame, è stato inserito il **comma 2**, che fa salvi gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme non convertite in legge del medesimo decreto-legge n. 72, il quale, a seguito della

sostanziale trasposizione del suo contenuto all'interno dell'**articolo 3-bis**, appare destinato a decadere.

L'intervento normativo in esame, con riferimento alla quota di anticipazione di liquidità concessa per il 2013 (per i pagamenti dei debiti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), riduce i termini temporali ai fini della riassegnazione alle regioni, che ne facciano richiesta, delle risorse già ripartite tra le regioni e non impiegate da alcune delle medesime.

#### **Articolo 4**

*(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)*

Il **comma 1** limita ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, cioè il servizio per il quale, per alcuni clienti c.d. "vulnerabili", i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il **comma 2** qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del D.M. 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che si tratta dei termini **relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale**.

Il **comma 3** proroga di quattro mesi le date limite entro cui convocare i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante per i primi due raggruppamenti di comuni di cui all'Allegato 1 del D.M. che sono scadute o scadrebbero entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei termini relativi alla mancata nomina della stazione appaltante a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Inoltre, viene indicata una procedura per designare la stazione appaltante per tutti gli ambiti dell'Allegato 1 in cui non è presente il capoluogo di provincia. In tali casi la scelta della stazione appaltante avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito.

Una **modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi introdotto un **comma 3-bis** secondo cui le date stabilite dal citato Allegato 1 sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012.

Il **comma 4** dispone un potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario *ad acta*. Il **comma 5** prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.

Il **comma 6** lascia al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese. Il **comma 7** riguarda invece la rete di distribuzione dei carburanti, ed in particolare estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione: una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha, in proposito, eliminato il riferimento all'energia elettrica, sostituendola con il GPL e precisando che essa rappresenta una modalità alternativa al metano nella trasformazione degli impianti di distribuzione.

### **Articolo 5**

*(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della c.d. Robin Hood Tax)*

Il **comma 1**, con una modifica all'articolo 81 del D.L. n. 112 del 2008, estende l'applicazione della c.d. *Robin Hood Tax* (maggiorazione IRES) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro). Il **comma 2** destina le risorse derivanti dall'estensione della c.d. *Robin Hood tax* alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto.

I **commi 3, 4 e 5** modificano le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime CIP 6, prevedendo una parziale deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio. È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con riduzione del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1° gennaio 2014.

Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi previsto che, per **gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio.**

La **Camera dei deputati ha anche disposto la soppressione del comma 6**, disposizione abrogativa. Il **comma 7** elimina la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in

esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto dal 2013.

**Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha poi introdotto un comma 7-bis, che conferisce ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili - entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - diritto di opzione (in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio), per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno.**

Il **comma 8** precisa che l'attuazione dell'articolo deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

## **Articolo 6**

*(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

Il **comma 1**, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, fissa l'applicazione per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015 dell'accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Alla fattispecie degli accordi con imprese o associazioni di imprese, o dei regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti (purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica) fa riferimento, con effetto delimitante rispetto al testo originario del Governo, **la modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Trattandosi di una forma agevolativa, il **comma 2** ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

Il **comma 3** reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2). Il **comma 4** rinvia la disciplina dell'applicazione dell'articolo ad un decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Con una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** sono stati aggiunti due ulteriori commi, che attengono alla necessità di adeguare il settore bieticolo-saccarifero agli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale. Il **comma 4-bis** modifica l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), sostituendo, per i progetti ammessi, il requisito dell'interesse nazionale (anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio) con quello dell'interesse strategico: esso si definisce in rapporto ai "prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

La conseguenza è tratta nella riformulazione del comma 2 del medesimo articolo 29, operata con il **comma 4-ter** introdotto anch'esso dalla Camera dei deputati: vi si specifica che i progetti ammessi riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in nuove attività di natura industriale.

## **Articolo 7**

### *(Imprese miste per lo sviluppo)*

Il **comma 1** prevede che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale, possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.

Una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi previsto l'inserimento di due ulteriori disposizioni: da un lato le aziende che intendono accedere al Fondo rotativo hanno l'obbligo di impegnarsi a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7\_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani (**comma 1-bis**); dall'altro lato, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in regime di invarianza finanziaria (**comma 1-ter**).

## **Articolo 8** *(Partenariati)*

Il **comma 1** introduce un articolo aggiuntivo, il 14-*bis* (*Partenariati*), alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*).

All'interno della novella, il *capoverso 1* prevede, per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo definiti dalla stessa legge 49 del 1987, la sottoscrizione di appositi accordi di programma tra enti pubblici, organismi sopranazionali ed enti privati promotori dei predetti interventi. Il comma precisa che gli accordi in questione sono soggetti al rispetto delle disposizioni della legge n. 241 del 1990, che disciplina le modalità di stipula degli accordi sostitutivi di provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, nonché degli accordi di programma, prescrivendo anche l'obbligo dell'esplicitazione della motivazione.

Il *capoverso 2* stabilisce che la rendicontazione degli interventi avvenga in base alle norme ordinarie, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del ministro degli esteri, emanato d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina di dettaglio per la rendicontazione degli accordi di cui al comma precedente.

Il *capoverso 3* prescrive il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento di cooperazione ovvero, quando si tratta di fondi non statali, la loro restituzione ai soggetti privati o pubblici o sovranazionali che li avevano erogati. Nella relazione tecnica si evidenzia che alla disposizione in oggetto, volta semplificare le procedure contabili di spesa, non si ascrivono oneri finanziari.

## **Articolo 9, commi 1, 2 e 3-bis** *(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari)*

L'**articolo 9** reca, ai **commi 1, 2 e 3-bis, modificati dalla Camera**, norme sull'utilizzazione dei fondi strutturali europei, finalizzate ad evitare il rischio di ulteriori ritardi nell'utilizzo delle risorse comunitarie e le conseguenze dell'attivazione delle sanzioni comunitarie del definanziamento delle risorse medesime.

## **Articolo 9, comma 5** *(Risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza)*

Il **comma 5** dell'**articolo 9** dispone l'accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza al

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie e il trasferimento da questo alle gestioni commissariali attivate per fronteggiare i predetti interventi ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti.

### **Articolo 9-bis**

*(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale)*

L'**articolo 9-bis**, **introdotto dalla Camera**, interviene in merito al “contratto istituzionale di sviluppo” - cioè quello strumento utilizzabile sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione - prevedendone la stipula da parte delle amministrazioni competenti.

### **Articolo 10**

*(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)*

Il **comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, afferma che l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Si prevede inoltre che quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, vengano soppressi l'obbligo di ottenere l'autorizzazione generale e l'obbligo di ottenere la licenza al questore.

**La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha anche soppresso la previsione del comma 2**, in base alla quale il trattamento dei dati personali relativi alla tracciabilità del collegamento poteva avvenire senza consenso dell'interessato attraverso le modalità semplificate.

Sull'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica, il **comma 3** introduce infine, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 198/2010, misure di semplificazione.

### **Articolo 11**

*(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)*

Il **comma 1** estende anche al periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1,



commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. Si prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con cui sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

### **Articolo 11-bis**

*(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)*

L'**articolo 11-bis - introdotto dalla Camera** - è volto a qualificare a fini fiscali le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012.

### **Articolo 12**

*(Ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio)*

L'**articolo 12**, con una modifica all'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013 (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l'apporto al capitale sociale della Società di Gestione del Risparmio per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi.

### **Articolo 12-bis**

*(Limiti ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale, controllate dalle PP.AA.)*

L'**articolo 12-bis, introdotto dalla Camera**, reca modifiche all'articolo 23-bis del D.L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dei compensi per amministratori e dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni. Viene in particolare modificato il comma 5-bis, che assoggetta al limite retributivo del trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, i compensi degli amministratori con deleghe delle società non quotate a controllo pubblico diretto e indiretto: la modifica dispone che il predetto tetto si applichi alle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica.

### **Articolo 12-ter**

*(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)*

L'**articolo 12-ter, aggiunto dalla Camera**, destina una quota annua fino a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare dal decreto-legge n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle imprese creditrici dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario. In particolare l'articolo inserisce un nuovo comma (17-sexies) nell'articolo 1 del predetto decreto-legge nel quale si stabilisce che la quota annua dei 150 milioni suddetta sia riservata a tale fine, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, dell'articolo 1 medesimo.

### **Articolo 13**

*(Governance dell'Agenda digitale Italiana)*

Il **comma 1** stabilisce modifiche che riguardano il soggetto a cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana, cioè la Cabina di regia.

Il **comma 1**, interviene su tale aspetto, indicando come componenti della cabina il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, un Presidente di regione e un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha aggiunto anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La presidenza della cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato. Si provvede anche a disciplinare i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento e si prevede l'istituzione nella cabina di regia di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che all'istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha aggiunto un **comma 1-bis**, in virtù del quale l'elemento teleologico dell'Agenda è integrato dall'ulteriore finalità di favorire l'accesso alla rete *internet* nelle zone rurali.

Il **comma 2** prevede poi modifiche che riguardano la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda, incidendo sul soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore, cioè l'Agenzia per l'Italia digitale. Il comma 2 interviene su tale vigilanza, con la **lett. a)**, attribuendola esclusivamente al Presidente del

Consiglio dei Ministri, o al Ministro da lui delegato. Il comma 2 **lett. c)** modifica le modalità di nomina del direttore dell'Agenzia. **La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha aggiunto la necessità di operare per il **tramite di una procedura di selezione ad evidenza pubblica**. Il comma 2 **lett. d)** - con la **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - ha previsto che allo **Statuto compete di prevedere una composizione obbligata per il Comitato di indirizzo**. **La modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha anche introdotto nel comma 2 una lettera **d-bis)** che fa salvi le risorse finanziarie di cui all'**articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere**.

Il comma 2, **lett. f)**, sopprime la previsione della concertazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ai fini del decreto del Presidente del Consiglio che determina la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, mantenendo solo quella con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2, **lett. b)** amplia la competenza dell'Agenzia, in quanto sopprime la previsione di salvezza delle funzioni dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Il comma 2, **lett. e)** ed **f)**, interviene in tema di risorse umane dell'Agenzia. **La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha anche disposto una serie di accelerazioni procedurali sotto forma di surroga del soggetto proponente da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, decorso un ulteriore *spatium deliberandi* di 30 giorni. La fattispecie si applica: **ai sensi del comma 2-bis, per alcuni regolamenti; ai sensi del comma 2-ter, per alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; ai sensi del comma 2-quater, per alcuni decreti ministeriali**.

### **Articolo 13-bis**

*(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT)*

**L'articolo 13-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, disciplina la definizione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT).

### **Articolo 14**

*(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)*

L'articolo introduce una previsione relativa all'assegnazione al cittadino di una casella di posta elettronica certificata, con la funzione di domicilio digitale.

### **Articolo 15**

*(Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività)*

Prevede (mediante una modifica dell'articolo 80 del codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo n. 82 del 2005) che il presidente della Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività sia individuato (a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012) nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale.

### **Articolo 16**

*(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

Prevede, **in un testo modificato per taluni profili nel corso dell'esame presso la Camera**, che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni, siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico e le modalità di consolidamento e razionalizzazione.

A tal fine è previsto l'utilizzo (ove necessario) dei centri di elaborazione dati di imprese pubbliche e private nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali.

### **Articolo 16-bis**

*(Accesso alle banche dati pubbliche - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

L'**articolo 16-bis, inserito dalla Camera**, apporta modifiche alla disciplina del furto d'identità contenuta nel D.Lgs. n. 141 del 2010. Vengono modificati in particolare l'articolo 30-ter, prevedendo che gli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi possano inviare all'ente gestore ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile accertare l'identità dei soggetti, e l'articolo 30-sexies, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere rideterminata la misura delle componenti del contributo per l'accesso all'archivio centrale informatizzato.

### **Articolo 17**

*(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)*

L'**articolo 17** modifica la disciplina del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Si introducono alcuni termini temporali, stabilendo che le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 30 giugno 2015 - entro il 31 dicembre 2014 nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - e che entro il 30 giugno 2014 - entro il 31 dicembre 2013 nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute i piani di progetto per la sua realizzazione. **La Camera ha previsto** che tali piani siano redatti in base a linee guida, predisposte, entro il termine del 31 marzo 2014, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero della salute, anche mediante l'ausilio di enti pubblici di ricerca. Anche in base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale per il FSE. La medesima Agenzia ed il Ministero della salute valutano ed approvano i piani di progetto entro 60 giorni e provvedono a monitorare che il FSE sia realizzato - da parte della regione o della provincia autonoma - in conformità al piano presentato.

### **Articolo 17-bis**

*(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato")*

L'**articolo 17-bis, introdotto dalla Camera**, modifica l'articolo 2 della legge n. 559 del 1966 concernente l'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, introducendovi un nuovo comma 10-bis, al fine di disciplinare i criteri generali per la definizione delle carte-valori.

### **Articolo 17-ter**

*(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale)*

L'**articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

### **Articolo 18, commi 1-3 e 11-12**

*(Istituzione di un Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili)*

L'**articolo 18** prevede, al **comma 1**, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. **La Camera dei deputati** ha inserito una previsione in base alla quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo. **Il comma 2** oltre ad indicare direttamente alcuni interventi, prevede che gli interventi finanziabili saranno individuati con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **La Camera dei deputati** ha specificato che gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali. Con delibere CIPE (**comma 3**) entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento con delibere CIPE possono essere finanziate, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili: l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche; la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma; la linea M4 della metropolitana di Milano; il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza. Nel caso in cui non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, con delibere del CIPE potranno altresì essere finanziati i seguenti interventi: la linea 1 della metropolitana di Napoli; l'asse autostradale Ragusa-Catania; la tratta Canello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2013, non siano conseguite le finalità indicate al comma 1, si prevede la revoca dei finanziamenti assegnati (comma 11, si veda anche l'articolo 25, comma 11-*bis*). Le risorse revocate confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi (comma 12).

**Articolo 18, comma 4**

*(Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone)*

**Il comma 4** prevede l'utilizzazione indistinta delle risorse per i lotti in cui è articolata l'opera "Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone". L'opera, che deve essere interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali e, in assenza di finanziamento per la realizzazione delle tratte nei tre anni successivi all'aggiudicazione dell'opera, non è previsto alcun obbligo del concedente al finanziamento delle tratte medesime nei confronti del concessionario.

**Articolo 18, comma 5**

*(Assegnazione di risorse alla società concessionaria Strada dei parchi S.p.A.)*

**Il comma 5** prevede, al fine di assicurare la continuità funzionale e la realizzazione degli investimenti previsti nella Convenzione vigente per la realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A25 "Strade dei Parchi", l'assegnazione di 90,7 milioni di euro (82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014) alla società concessionaria utilizzando le risorse del Fondo istituito al comma 1, dell'articolo 18, del decreto-legge in esame, in deroga agli appositi decreti ministeriali previsti al comma 2. La norma specifica che il predetto importo è destinato alla società concessionaria secondo le modalità previste dal *verbale d'intesa* sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A il 16 dicembre 2010.

**Articolo 18, comma 6**

*(Disposizioni concernenti la linea C della metropolitana di Roma)*

**Il comma 6** prevede che, entro il 30 ottobre 2013, il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma debba essere sottoposto al CIPE. Ai fini del finanziamento del progetto possono essere utilizzate le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18, a condizione che la tratta Pantano - Centocelle della stessa linea C venga messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013. Il riferimento al parametro della messa in pre-esercizio e il differimento del relativo termine sono conseguenti a una modifica approvata **dalla Camera dei deputati** in quanto il testo vigente prevede che la tratta sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

### **Articolo 18, comma 7**

*(Contrattualizzazione di interventi cantierabili del Gruppo Ferrovie dello Stato)*

**Il comma 7** interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012 -2016 con RFI, autorizzando per l'importo di 300 milioni di Euro, la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria, che siano immediatamente cantierabili, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012.

### **Articolo 18, commi 8-8 sexies**

*(Interventi per l'edilizia scolastica)*

**Il comma 8, sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati**, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, prevede che l'INAIL, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. **Il comma 8-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, ai fini della predisposizione del suddetto piano di edilizia scolastica, autorizza una spesa di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. **La Camera dei deputati** ha aggiunto inoltre, i commi 8-ter-8-sexies, che prevedono la destinazione di ulteriori somme, da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica, ma da attribuire sulla base di una procedura specifica, per l'attuazione di misure urgenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

### **Articolo 18, commi 9 e 9-bis**

*(Primo Programma "6000 campanili")*

**Il comma 9** destina contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e, in conseguenza della modifica introdotta **dalla Camera dei deputati**, a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. **Il comma 9-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati**, prevede, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili». Per le risorse necessarie è previsto l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020; in proposito, la norma prefigura un orizzonte temporale fino



al 2020 in cui sarà operativa anche la nuova programmazione dei fondi strutturali.

*Potrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare, nel testo del comma 9-bis, il soggetto amministrativo competente a definire le predette modalità e criteri per la prosecuzione del programma.*

### **Articolo 18, comma 10**

*(Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA)*

Il **comma 10** reca disposizioni in ordine alla definizione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA. **La Camera dei deputati** ha aggiunto un periodo in base al quale l'ANAS S.p.A. presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

### **Articolo 18, commi 13, 14 e 14-bis**

*(Copertura finanziaria e relazione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

Il **comma 13** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo cd. "sblocca cantieri" di cui al comma 1, pari a 335 milioni di euro nel 2013, 405 milioni nel 2014, 652 milioni nel 2015, 535 milioni nel 2016 e 142 milioni nel 2017. Il **comma 14** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1. **La Camera dei deputati** ha inserito un **comma 14-bis** in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.

### **Articolo 19, commi 1 e 2**

*(Disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici)*

Il **comma 1 dell'articolo 19** reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici, in modo da agevolare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico privato (PPP); si interviene relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario, nonché allo

svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato. Le novelle al Codice si applicano alle operazioni di finanza di progetto (*project financing*), ad eccezione di quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore della disposizione. A seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, è stato, altresì, previsto che le medesime novelle al Codice non si applicano agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto.

### **Articolo 19, commi 3-5**

*(Incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture)*

Il **comma 3** modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Il **comma 4** demanda ad una delibera CIPE la definizione di tutte le disposizioni attuative. Il **comma 5** interviene sulla disciplina fiscale dei *project bond* in modo da rendere strutturali le agevolazioni, quali la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e catastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*.

### **Articolo 20**

*(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)*

**L'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati**, interviene in materia di sicurezza stradale disponendo la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, finalizzata alla eventuale revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati ed alla loro destinazione ad altre finalità di sicurezza stradale. Nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati** sono stati aggiunti tre nuovi commi che prevedono il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni o in mancanza di violazioni negli ultimi due anni che comportino decurtazioni di punti, con l'esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

## **Articolo 21**

*(Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione)*

L'**articolo 21** reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (*cd. performance bond*) che – già prorogato di un anno, ossia fino all'8 giugno 2013 – è differito al 30 giugno 2014.

## **Articolo 22**

*(Misure per l'aumento della produttività nei porti)*

L'**articolo 22** prevede tre tipologie di interventi in materia di porti. Circa il dragaggio nei porti è semplificata la disciplina, prevedendosi che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica avvenga non genericamente nei siti oggetto degli interventi, bensì più specificatamente nelle aree portuali e marino costiere poste in tali siti. Relativamente ai materiali derivanti dalle attività di dragaggio, si disciplina la reimmissione nei siti idrici di provenienza dei materiali dei dragaggi. Il decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per la definizione delle modalità e delle norme tecniche applicabili ai dragaggi dei materiali sarà adottato anche senza il parere della Conferenza Stato-regioni e sarà limitato alle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non più anche alle modalità dello stesso.

Sulle tasse di ancoraggio e portuali, onde rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, si permette alle autorità portuali di modulare la propria offerta in relazione alle condizioni di svantaggio concorrenziale in cui possono trovarsi rispetto ad altri porti, anche stranieri. Si prevede che l'utilizzo delle entrate derivanti dalla autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, siano adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale.

Sull'Autonomia finanziaria delle autorità portuali, sono dettate disposizioni sul fondo per interventi infrastrutturali nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari: il fondo è innalzato da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti; la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

### **Articolo 23**

*(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)*

L'**articolo 23**, reca norme per il rilancio della nautica da diporto; **con un nuovo comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati**, si estende l'attività di noleggio occasionale alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, oltre che alle persone fisiche. In materia (**comma 1**) di noleggio occasionale di unità da diporto, si consente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni (**secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, nel testo vigente del decreto sono previsti 40 giorni) ed indipendentemente dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. Il **comma 2** modifica la tassa sulle unità da diporto esentando dal pagamento le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendola per le imbarcazioni di lunghezza maggiore, compresa tra i 14 e i 20 metri.

### **Articolo 24**

*(Disposizioni in materia ferroviaria)*

L'**articolo 24** interviene in materia ferroviaria relativamente: (**comma 1**) all'accesso all'infrastruttura ed ai servizi relativi; (**comma 2**) sulla separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie; (**comma 3, modificato dalla Camera dei deputati**) sul cabotaggio per i servizi passeggeri ferroviari nazionali a media e lunga percorrenza; (**comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**) in materia di standard di sicurezza definiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

### **Articolo 25, commi 1-4 e 7-8**

*(Disposizioni conseguenti alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali)*

**I commi da 1 a 4 dell'articolo 25** recano disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali, ad esso transitate a decorrere dal 1° ottobre 2012, unitamente alle altre competenze necessarie a seguito della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali. A tal fine vengono disciplinate idonee modalità di trasferimento al MIT delle necessarie risorse umane (comma 1) e finanziarie (commi 2, 3 e 4). Disposizioni concernenti ANAS sono recate dai **commi 7-8, riformulati dalla Camera dei deputati**, eliminando la possibilità

dell'affidamento diretto ad ANAS S.p.A. della costruzione di nuove autostrade, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, ovvero delle concessioni per la costruzione e la gestione di nuove autostrade, nonché eliminando il subentro, da parte dell'ANAS, subordinatamente alla citata condizione di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica e con le modalità dell'affidamento diretto, nelle concessioni di gestione di autostrade in scadenza o revocate. Viene altresì eliminata la disposizione che consente alla soppressa agenzia e quindi attualmente al MIT, che ne ha rilevato i compiti) di avvalersi dell'ANAS nello svolgimento dei compiti ad essa affidati. Il **comma 8** riproduce le disposizioni dettate dai commi 7 e 8 del testo vigente in ordine all'adozione del nuovo statuto dell'ANAS e per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della medesima società. **La Camera dei deputati** ha soppresso la previsione che demandata allo statuto dell'Anas di prevedere i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del MIT e del MEF sulla società stessa, al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dell'amministrazione.

#### **Articolo 25, comma 5**

*(Utilizzo di risorse per i contratti di servizio con l'ENAV)*

**Il comma 5** consente che le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. (Ente nazionale di assistenza al volo) possano essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa.

#### **Articolo 25, commi 5-bis e 5-ter**

*(Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa)*

**Il nuovo comma 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che venga stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa, al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso Accordo dovranno essere previste le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse per il finanziamento e i termini di erogazione, nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale. In base al successivo **nuovo comma 5-ter**,

all'accordo di programma potrà essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, nella misura massimo di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 25, comma 6**  
*(Sicurezza grandi dighe)*

**Il comma 6** precisa, in relazione all'assunzione di 32 unità di personale già previste dalla vigente legislazione, che venga corrispondentemente adeguata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; si precisa, inoltre, che l'adeguamento della dotazione organica del Ministero è volta a superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario.

**Articolo 25, commi 9-11**  
*(Collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia)*

L'**articolo 25, commi da 9 a 11**, trasferisce alla Regione siciliana sia le funzioni che i compiti di vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con isole minori siciliane, che disciplina il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo tra la Sicilia e le Isole minori siciliane: Vulcano, Lipari, Panarea, Salina, Rinella, Stromboli, Ginostra, Filicudi, Alicudi, Favignana, Marettimo, Levanzo, Ustica, Pantelleria, Linosa, Lampedusa.

**Articolo 25, comma 11-bis**  
*(Attribuzione prioritaria di risorse revocate per interventi infrastrutturali)*

L'**articolo 25, comma 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, disciplina l'attribuzione prioritaria delle risorse che non conseguono le finalità di cui all'articolo 18, commi 1-3 e che, revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge in esame, confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

**Articolo 25, comma 11-ter**

*(Adeguamento della SS “Telesina” e del collegamento Termoli San Vittore)*

**Il comma 11-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce che le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e del collegamento Termoli-San Vittore devono essere sottoposte all’approvazione dal CIPE entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Si tratta, in entrambi i casi, di operazioni di finanza di progetto. Si prevede, inoltre, che i progetti preliminari possono anche essere suddivisi per lotti funzionali, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.

**Articolo 25, comma 11-quater**

*(Inquinamento acustico delle aviosuperfici)*

**Il comma 11-quater, introdotto dalla Camera dei deputati**, disciplina l’inquinamento acustico derivanti dalle attività delle aviosuperfici, cioè di quelle aree idonee alla partenza e all’approdo di aeromobili, che non appartengano al demanio aeronautico.

**Articolo 25, commi 11-quinquies e 11-sexies**

*(Trasporto pubblico locale)*

**Il comma 11-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati**, consente alle regioni interessate di predisporre, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012, autorizzandole, previa delibera CIPE, ad utilizzare le risorse alla stessa assegnate sul fondo sviluppo e coesione (ex-fondo per le aree sottoutilizzate) per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell’Unione europea. Tali risorse possono essere utilizzate nel limite massimo concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base del Piano medesimo. Conseguentemente il CIPE provvederà alla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il **comma 11-sexies** contiene una disposizione analoga a quella del comma 11-quinquies, con riferimento specifico alla regione Calabria che viene autorizzata, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad attingere, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il biennio 2013-2014, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alla medesima, per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell’Unione europea, al fine, nel limite di 40 milioni di

euro, di finanziare interventi per l'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e, nel limite di 60 milioni di euro, per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti di efficientamento e di razionalizzazione dei servizi di trasporto.

## **Articolo 26**

### *(Proroghe in materia di appalti pubblici)*

**Il comma 1** proroga i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 in materia di procedimenti di scelta del contraente da parte delle stazioni appaltanti. **Il comma 2** proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati dalle seguenti disposizioni recate dall'art. 253 del citato Codice dei contratti pubblici, che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario: comma *9-bis*, che disciplina le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese (**la Camera dei deputati** ha prolungato, da cinque a dieci anni il periodo di attività documentabile per il conseguimento della qualificazione) e la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria; comma *15-bis*, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo); comma *20-bis* in tema di utilizzo del meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

## **Articolo 26-bis**

### *(Suddivisione in lotti)*

**L'articolo 26-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture. **Il comma 1** dispone che la stazione appaltante, nella determina a contrarre, deve indicare la motivazione della mancata suddivisione degli appalti in lotti funzionali. **Il comma 2** dispone che, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui contratti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici deve garantire il rispetto della tutela delle piccole e medie imprese, attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali. In merito alle comunicazioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori all'Osservatorio dei contratti pubblici per contratti di importo



superiore a 50.000 euro, **il comma 3** introduce, per i dati concernenti il contenuto dei bandi, la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti.

### **Articolo 26-ter**

*(Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori)*

**L'articolo 26-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, a determinate condizioni, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, derogando ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014. La norma si applica ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

### **Articolo 27**

*(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)*

Il **comma 1** novella la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale; le modifiche riguardano sia le scadenze temporali che l'inserimento del parametro K (la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione). **Il comma 2** interviene sulla disciplina delle opere strategiche, al fine di accelerare la nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare e di quello definitivo da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica; in caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto dei termini temporali il MIT riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

### **Articolo 28**

*(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)*

L'articolo, **oggetto di talune modifiche presso la Camera**, prevede - innovativamente - il diritto per l'interessato di chiedere un *indennizzo per il mero ritardo* della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte.

L'indennizzo per mero ritardo è ammesso solo per il ritardo nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte.

Pertanto esso non può essere richiesto nei procedimenti avviati d'ufficio.

Inoltre, anche per i procedimenti avviati su iniziativa di parte, è espressamente escluso in via ulteriore: nei procedimenti concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi; nelle ipotesi di silenzio qualificato.

L'indennizzo - per i casi in cui è richiedibile - è per il ritardo determinato dalla pubblica amministrazione di esso responsabile (l'amministrazione che ha dato avvio al procedimento ovvero altra amministrazione che intervenga nel corso del procedimento e che abbia causato il ritardo, ad esempio nel rendere un parere) o dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

La misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale.

È stabilito anche un tetto massimo, in base al quale l'indennizzo non può essere superiore in ogni caso alla somma di 2.000 euro.

Si prevede l'applicazione in via sperimentale della nuova disciplina ai soli procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (con decorrenza da tale data).

La fase sperimentale è prevista avere una durata di diciotto mesi. Al termine, è prevista l'adozione (sulla base del monitoraggio circa l'applicazione intervenuta) di un regolamento di delegificazione, con il quale stabilire la conferma o la rimodulazione (anche con riferimento ai procedimenti esclusi) o la cessazione di efficacia o la ridefinizione della decorrenza, delle disposizioni sull'indennizzo.

## **Articolo 29**

### *(Data unica di efficacia degli obblighi)*

Il **comma 1** pone l'obbligo di fissare la data di decorrenza degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore.

L'obbligo vale per gli atti normativi del governo, i regolamenti ministeriali e, dopo le modifiche apportate presso la Camera, gli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici nazionali, di agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (che le definisce quali strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici; esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche).

L'obbligo così posto *ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013*

Il **comma 3** pone l'obbligo, in capo al responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti, sia di pubblicare sul sito istituzionale le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti sia di comunicarle al

Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta le pubblicherà in apposite pagine *web*.

*Anche tali obblighi hanno efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013*

Le modalità di applicazione sono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 4**).

### **Articolo 29-bis**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità)*

L'articolo, **introdotto durante l'esame presso la Camera**, interviene in materia di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo (ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo) "con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti". (come prevede l'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).

Ebbene, la nuova disposizione esclude l'incompatibilità, per tali cariche, se di enti territoriali tra i 5.000 e i 15.000 abitanti.

Tale esclusione è disposta anche per le elezioni che si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 138 (ossia il 17 settembre 2011).

La disposizione pertanto eleva a 15.000 abitanti (da 5.000 abitanti) la soglia sotto la quale non sussista incompatibilità, tra la carica di sindaco e quella di parlamentare o membro del Governo.

### **Articolo 30, commi 1-5 e comma 6**

*(Semplificazioni in materia edilizia)*

L'**articolo 30** contiene misure in materia di edilizia che si applicano, secondo quanto previsto dal comma 6, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge

Il **comma 1, lettere a), c), d) ed e)**, riguarda il tema delle modifiche della sagoma e la ristrutturazione edilizia. Ai sensi della **lettera a)**, salvo il comma 6 dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 (secondo cui la DIA deve essere preceduta, per lavori su immobili vincolati, dall'autorizzazione o parere previsto dalle norme vigenti), vengono esclusi dal novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre introdotto un periodo che mira a ricomprendere nella

ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Le variazioni nella sagoma vengono invece ancora considerate come elemento per considerare l'intervento come "di ristrutturazione edilizia" qualora l'immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

La successiva **lettera c)** reca una modifica consequenziale, volta a far sì che gli interventi di ristrutturazione edilizie con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Un'ulteriore modifica consequenziale è apportata dalla successiva **lettera e)**, che novella l'art. 22, comma 2, del T.U. edilizia - relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA- al fine di chiarire che il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Di conseguenza, negli edifici non vincolati, sarà possibile operare con la DIA una variante al permesso di costruire anche qualora la variante stessa preveda modifiche della sagoma.

Il **comma 1, lettera b)**, riguarda la dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera e novella l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) provvedendo ad abrogare quella parte del comma che prevedeva, limitatamente ad alcune tipologie di interventi di edilizia libera, la dichiarazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

La **lettera d)** attiene al rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati e novella l'art. 20 del T.U. edilizia che disciplina il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire, nella parte relativa all'atto di assenso per immobili su cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La principale innovazione è che, in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso. Inoltre, per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, che disciplina la procedura da seguire nel caso di silenzio del soprintendente in merito al parere obbligatorio e vincolante che egli deve rendere sull'istanza di autorizzazione paesaggistica.

La **lettera f)** del comma introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-*bis* in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori, ove si prevede che, per gli interventi assoggettati a SCIA, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio prima di presentare la SCIA o contestualmente alla segnalazione. Lo stesso comma impone allo sportello unico di comunicare all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi in mancanza della loro acquisizione. Si prevede, inoltre che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da

parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

**Il comma 4, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca una disposizione relativa alla realizzazione – nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, e cioè contenenti agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, e in quelle equipollenti secondo le leggi regionali - di interventi o di varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA e comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito. Rispetto al testo originario del decreto-legge, che si limita a prevedere che i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della SCIA, il nuovo testo reca una disciplina più articolata che prevede l'adozione di delibere comunali per individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma e il divieto, nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti in cui è applicabile la SCIA, di inizio dei lavori prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA medesima.

La **lettera g)**, **modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, integra il disposto dell'art. 24 del T.U. edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), per consentire il rilascio del certificato di agibilità parziale. Il nuovo comma 4-*bis*, consente di richiedere il certificato di agibilità anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, se autonomi, qualora vi siano determinati requisiti riguardanti opere di urbanizzazione primaria, collaudi e certificazioni.

La **lettera h)** integra il disposto dell'art. 25 del T.U. edilizia (che disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità), prevedendo un procedimento alternativo e demandando alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative e all'effettuazione dei controlli.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, è stato **soppresso il comma 2**, che prevede una novella al comma 5 dell'art. 9 della L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli) volta ad ampliare l'ambito di applicazione della disposizione che consente il trasferimento dei c.d. parcheggi pertinenziali, chiarendo che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.

**I commi da 3 a 5** riguardano il termine di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA. Si prevede che, ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, siano prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'art. 15 del T.U. edilizia

### **Articolo 30, comma 5-bis**

*(Tariffazione delle attività svolte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici)*

**Il comma 5-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, riguarda la tariffazione degli atti amministrativi rilasciati dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e relativi alle attività: connesse con l'applicazione della normativa relativa ai prodotti da costruzione e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo; di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dal citato Servizio per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce; ispettive relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

### **Articolo 31**

*(Disposizioni in materia di DURC ed Esercizio dell'attività d'impresa di spedizione)*

L'**articolo 31, come modificato ed integrato dalla Camera**, concerne la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC) - con particolare riferimento agli appalti pubblici, ai benefici economici di fonte pubblica, alle ammissioni delle imprese ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario, alla durata di validità del DURC - nonché (**comma 8-septies**) la distinta materia dell'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione.

### **Articoli 32 e 35**

*(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, norme in materia di appalti pubblici e contributi previdenziali per cooperative e relativi consorzi nel settore dell'agricoltura)*

I **commi da 1 a 7 dell'articolo 32 e l'articolo 35** recano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il **comma 7-bis dell'articolo 32 - inserito dalla Camera** - concerne il criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il successivo **comma 7-ter dell'articolo 32 - anch'esso aggiunto dalla Camera** - riguarda la misura dei contributi previdenziali ed assicurativi per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadrate, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

### **Articolo 33**

*(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)*

Dell'articolo in commento, il **comma 1** prevede che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato (straniero nato in Italia e ivi residente per diciotto anni ininterrottamente) non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione

Il **comma 2** prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato (nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, **a seguito di una modifica introdotta presso la Camera**), presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età.

In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

### **Articolo 34**

*(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)*

L'**articolo 34** prevede che i certificati medici relativi alla maternità siano presentati all'INPS, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. La norma concerne: il certificato di gravidanza indicante la data presunta del parto; il certificato di parto; il certificato di interruzione di gravidanza. La sostituzione opera a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dalla novella in esame.

### **Articolo 36**

*(Proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL)*

L'**articolo 36** dispone la proroga degli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2013. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dei due Istituti sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013, ai fini della copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga in oggetto.

## **Articolo 37**

*(Zone a burocrazia zero)*

L'articolo interviene nella materia della semplificazione degli oneri burocratici delle imprese. Con riguardo alle convenzioni relative alle zone a burocrazia zero, il **comma 1** prevede che i soggetti sottoscrittori possono stipularle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Il **comma 2** attiene alle attività sperimentali di semplificazione attivate con le convenzioni sopra citate, per le quali si prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale. La finalità dell'estensione è quella di creare un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

Il **comma 3** prevede che i soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato.

**La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha aggiunto un comma 3-bis, in base al quale si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni in questione.**

I **commi 4 e 5** prevedono nuovi compiti per il Ministero dello sviluppo economico: promuovere l'accesso alle informazioni; predisporre, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e monitorarne costantemente l'attuazione.

Il **comma 6** prevede che le attività di sperimentazione non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale. Infine si prevede una clausola di salvaguardia secondo la quale agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 38**

*(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)*

Il **comma 1** semplifica gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle 'nuove attività' (ossia le attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi perché introdotte dal regolamento del 2011).



La semplificazione consiste nell'esenzione dalla presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'istanza preliminare per i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Il **comma 2** proroga di un ulteriore anno - vale a dire al 7 ottobre 2014 - il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti responsabili delle c.d. nuove attività (ferma restando l'esclusione disposta dal comma 1).

### **Articolo 39**

*(Beni culturali: uso individuale, autorizzazione paesaggistica, ARCUS)*

L'**articolo 39** reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) in tema di uso individuale dei beni culturali e di autorizzazione paesaggistica.

**Nel corso dell'esame presso la Camera**, inoltre, è stata inserita l'abrogazione delle disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione, dal 1° gennaio 2014, della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa ed è stata prevista la revisione del DM 182/2008, con il quale sono stati dettati criteri e modalità per l'utilizzo degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, destinati ai beni e alle attività culturali.

### **Articolo 40**

*(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)*

L'**articolo 40** (al quale la Camera dei deputati ha apportato **modifiche puramente formali**), novellando l'art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011), prevede la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo versi all'entrata del bilancio dello Stato risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

## **Articolo 41**

### *(Disposizioni in materia ambientale)*

Il **comma 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, riscrivere l'art. 243 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) al fine di semplificare la disciplina delle acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti: alle acque emunte convogliate con determinate modalità e previo trattamento di depurazione. Tali acque sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che, tra l'altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici.

Il **comma 2**, novella l'art. 184-*bis* del citato D.Lgs. 152/2006 limitando l'applicazione del D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Viene altresì disposto che il D.M. 161/2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del Codice (materiali di escavo di fondali marini, inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ecc.)

Il **comma 3**, modifica la disciplina delle matrici materiali di riporto introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 (recante misure in materia ambientale), per un verso, novellandone la definizione direttamente nella norma - non facendo più rinvio alla disciplina più dettagliata dettata dal citato D.M. 161/2012 - e, per l'altro, introducendo la sottoposizione di tali matrici a test di cessione.

Il **comma 3-*bis***, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una disciplina speciale finalizzata a consentire - a determinate condizioni - l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, dei seguenti interventi: reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari; altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

Il **comma 3-*ter***, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente, quando ricorrano determinate condizioni, la restituzione agli usi legittimi delle aree sulle quali insistono i predetti materiali.

Il **comma 4**, nel contesto delle disposizioni di carattere ambientale, integra la definizione di interventi di nuova costruzione recata dall'art. 3 del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001). La finalità è quella di far sì che per le installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, sia non necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili.

Il **comma 5** novella il comma 359 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) al fine di chiarire i poteri attribuiti al Commissario, nominato con il D.M. Ambiente 3 gennaio 2013 per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella provincia di Roma.

Il **comma 6** detta disposizioni volte alla nomina, con decreti del Ministro dell'ambiente, di uno o più commissari *ad acta* per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati e alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, le disposizioni relative ai commissari *ad acta* per la Campania sono state integrate **con l'aggiunta di tre nuovi commi**.

Il **comma 6-bis** prevede che tali commissari possano avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dell'art. 1 del D.L. 196/2010, comma 2 (poteri finalizzati a garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania regione.) e **2-bis** (poteri finalizzati a garantire la realizzazione di impianti nella regione Campania destinati alla produzione di energia mediante trattamenti termici di rifiuti)

Ai sensi del **comma 6-ter**, i commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi fra i soggetti istituzionali interessati al fine di assicurare: l'accelerazione delle procedure; l'acquisizione degli impianti; la realizzazione delle opere complementari; il riconoscimento delle compensazione ambientale e l'associazione degli enti locali per l'utilizzo degli impianti;

Il **comma 6-quater** introduce il divieto - nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - di importazione nella regione Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

Il **comma 7** pone a carico degli enti e dei soggetti inadempienti, secondo le modalità da stabilirsi con i decreti di nomina dei commissari *ad acta*, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6.

Il **comma 6-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, dispone in merito alla definizione del contenzioso ancora in atto derivante dalle gestioni commissariali precedenti a quella per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania.

**I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater**, riguardanti gli impianti geotermici pilota sono stati introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il **comma 7-bis**, novella l'art. 1 del D.Lgs. 22/2010 - che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, la quale ha disciplinato il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche - al fine di chiarire . che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

Conseguentemente il **comma 7-ter** reca una serie di novelle agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 al fine di chiarire gli impianti geotermici pilota cui sono assoggettati a VIA statale.

Il **comma 7-quater** integra il disposto della lettera *e-bis*) dell'art. 4 del D.Lgs. 334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) al fine di escludere dalla c.d. normativa Seveso da esso recata, gli impianti geotermici pilota.

### **Articolo 41-bis**

*(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo)*

L'**articolo 41-bis**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, disciplina l'uso dei materiali da scavo.

Il **comma 1** dell'articolo reca norme volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012. L'assoggettamento al regime dei sottoprodotti può avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto di talune condizioni, quali la certezza della destinazione per l'utilizzo e il rispetto di specifiche normative a tutela dell'ambiente e della salute.

Il **comma 2** prevede che il rispetto delle condizioni citate dal comma 1 sia attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA, precisando: le quantità destinate all'utilizzo; i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito.

Il **comma 3** prevede che il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti il completo utilizzo, secondo le previsioni comunicate, delle terre e rocce da scavo.

Il **comma 4** prevede che il trasporto delle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti sia accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto.

Il **comma 5** estende l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 1-4 anche ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette a AIA o VIA.

Il **comma 6** dispone l'abrogazione dell'art. 8-bis del D.L. 43/2013, dato che esso contiene disposizioni che si sovrappongono a quelle recate dall'articolo in commento e dal comma 2 dell'art. 41 del decreto-legge in esame

### **Articolo 41-ter**

*(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo)*

**L'articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati,** prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato.

Il **comma 1** modifica la parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 (c.d Codice ambientale), contenente l'elenco degli impianti e delle attività non sottoposti all'autorizzazione alle emissioni atmosferiche. In particolare, al predetto elenco sono aggiunti i seguenti impianti ed attività: i silos per i materiali vegetali; gli impianti di essiccazione di materiali vegetali al di sotto di una certa potenza termica; le cantine e gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione inferiore ad una certa soglia e i frantoi. Un'ulteriore modifica esclude la necessità dell'autorizzazione alle emissioni atmosferiche per gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi effettivamente presenti è inferiore ad una determinata soglia

Il **comma 2** modifica la parte II dell'Allegato IV alla parte V del Codice, contenente l'elenco di specifiche categorie di stabilimenti, per le quali l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni in forma semplificata e le modalità di adesione a tali atti autorizzativi, aggiungendo: gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I dell'Allegato IV; gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell' Allegato IV.

### **Articolo 42**

*(Soppressione di certificazioni sanitarie)*

**L'articolo 42 - di cui la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali** - sopprime l'obbligo di alcune certificazioni sanitarie, attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro. La soppressione fa salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.](#)

### **Articolo 42-bis**

*(Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità)*

L'**articolo 42-bis** è stato introdotto dalla Camera. Esso concerne la disciplina che già esclude, per alcune patologie, dopo il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, ogni visita medica intesa all'accertamento della permanenza dello stato invalidante da parte dell'INPS.

L'**articolo 42-bis** prevede, in merito, che la verifica possa essere svolta limitatamente alle situazioni incerte (**comma 2**) e che il soggetto interessato non perda il diritto a percepire la provvidenza (di cui è titolare) qualora i verbali di visita non siano immediatamente vidimati dal responsabile preposto (**comma 3**).

### **Articolo 42-ter**

*(Benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto)*

L'**articolo 42-ter** - introdotto dalla Camera - interviene in materia di benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto.

### **Articolo 43**

*(Disposizioni in materia di trapianti)*

L'**articolo 43** prevede che i comuni trasmettano al [Sistema Informativo Trapianti](#) (SIT) i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione dei propri organi (in caso di morte), qualora i medesimi dati siano stati inseriti nelle carte di identità. La Camera ha operato correzioni formali nella norma suddetta ed ha specificato che tali dati confluiscono altresì nel fascicolo sanitario elettronico.

### **Articolo 44**

*(Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche all'estero e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica e proroga del termine di decorrenza dell'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie)*

I **commi 1 e 2 dell'articolo 44** - dei quali la Camera ha operato modifiche solo formali - concernono il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

I successivi **commi 3 e 4** recano una nuova disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle materie prime per la produzione di medicinali.

I **commi 4-bis e 4-ter - aggiunti dalla Camera** - introducono una procedura d'urgenza per l'esame, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della domanda di classificazione fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (e della contestuale richiesta di avvio della procedura di contrattazione del prezzo), relativamente ai [farmaci orfani](#), ai farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale (previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA) e ai medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.

Il **comma 4-quater - anch'esso introdotto dalla Camera** - proroga dal 15 agosto 2013 al 15 agosto 2014 la decorrenza dell'obbligo, per gli esercenti le professioni sanitarie, di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale.

## **Articolo 45**

### *(Omologazioni delle macchine agricole)*

Il **comma 1**, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 107 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole.

## **Articolo 45-bis**

### *(Abilitazione all'uso di macchine agricole)*

**Un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha introdotto l'articolo aggiuntivo**, che al **comma 1** giustappone alla disciplina antinfortunistica la possibilità che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individui anche "le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

Si tratta di una nuova disciplina che è indirettamente richiamata al **comma 2**, dove si differisce al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

**Articolo 46**  
*(EXPO Milano 2015)*

**L'articolo 46 è stato ampiamente integrato**, con i commi da *1-bis* a *1-sexies*, **nel corso dell'esame presso la Camera.**

Il **comma 1** prevede in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, che i limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni non si applichino agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015.

Il **comma 1-bis** assegna al Ministero degli affari esteri un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Tale contributo è destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazioni relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative della cooperazione italiana particolarmente nell'ambito della sicurezza alimentare.

Il **comma 1-ter** obbliga il Comune di Milano nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento (di cui al comma 1), al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

I **commi 1-quater** ed **1-quinquies** prevedono che il Comune di Milano possa destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, e fino all'ottanta per cento dell'imposta, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento "Expo 2015" denominato "City Operations", approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013.

E' altresì previsto che le azioni indicate nel programma "City Operations" e le relative spese, finanziate con le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, non siano sottoposte ai limiti ed ai divieti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 e non siano contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Infine il **comma 1-sexies** prevede che anche i Comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possano istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.



### **Articolo 46-bis**

*(Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999)*

L'articolo 46-bis, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e la partecipazione ad Expo Milano 2015, assicurando la realizzazione delle connesse iniziative in campo agroalimentare.

### **Articolo 47**

*(Fondo impianti sportivi)*

L'articolo 47 - **oggetto di modifiche solo formali nel corso dell'esame presso la Camera** - reca modifiche all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in relazione al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. In particolare viene soppressa la natura sussidiaria della garanzia del Fondo.

### **Articolo 47-bis**

*(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*

L'articolo, **introdotto durante l'esame presso la Camera**, incide sulla disciplina della *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*, quanto a composizione e quorum di deliberazione.

### **Articolo 48**

*(Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale)*

L'articolo 48, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un nuovo articolo 537-ter che consente, a determinate condizioni, la partecipazione del Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, alle attività di supporto e di assistenza di altri Stati per l'acquisto di materiali di armamento dell'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane.

## **Articolo 49**

*(Proroga e differimento di termini in materia di spending review)*

All'**articolo 49** il **comma 01, introdotto dalla Camera**, differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale le regioni e gli enti locali possono recedere dai contratti di locazione in essere alla data del 7 luglio 2012. Il **comma 1** reca la proroga dei termini relativi alla *spending review* sulle società pubbliche cd. "strumentali". Il **comma 1-bis, introdotto dalla Camera**, contiene una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che a decorrere dal 2013 pone un limite alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture e per i buoni taxi, prevedendone la non applicazione alle società quotate e alle loro controllate. Il **comma 2** differisce al 31 dicembre 2013 il termine decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 4, del citato D.L. n. 95 del 2012.

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - concerne il monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai fini della verifica del rispetto del relativo limite di spesa da parte di ciascuna regione. La novella prevede che, ai fini del monitoraggio, si faccia riferimento, anziché ai modelli del Conto economico (CE), ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del [D.M. 15 luglio 2004](#) ("Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo").

## **Articolo 49-bis**

*(Misure per il rafforzamento della spending review)*

L'**articolo 49-bis, inserito dalla Camera**, reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce - semplificandola e rifondendola in un unico articolo - quella attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n. 52 del 2012. La nuova disciplina, tra l'altro, conferma gli organi cui è affidata l'attività in esame già previsti dal decreto-legge citato, vale a dire il Comitato interministeriale (nel quale peraltro, rispetto alla attuale composizione, viene inserito anche il Ministro dell'interno) ed il Commissario straordinario, la cui durata, prevista in un anno dalla disciplina vigente, viene ora estesa a tre anni.

### **Articolo 49-ter**

*(Acquisizione della documentazione attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici)*

L'**articolo 49-ter**, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede l'obbligo per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni, a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

### **Articolo 49-quater**

*(Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa)*

L'**articolo 49-quater**, **introdotto dalla Camera**, consente alla Associazione italiana della Croce rossa (CRI) - nelle more dello svolgimento delle attività volte alla ricognizione della massa patrimoniale dell'ente e al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale - di avere accesso, per l'anno 2014, ad anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nel limite massimo di 150 milioni di euro a valere sulla Sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo anticipazioni liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 35 del 2013.

### **Articolo 50**

*(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)*

L'**articolo 50** reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore. In particolare viene meno la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento dell'Iva da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La norma è stata ulteriormente **modificata e integrata dalla Camera** prevedendo che, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, la responsabilità solidale è esclusa nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l'acquisizione del nuovo Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore. L'appaltatore, fino all'acquisizione del documento di regolarità tributaria, sospende il pagamento del corrispettivo.

Il nuovo DURT, che dovrà essere rilasciato dagli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate per via digitale e certificata, attesta l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

A tal fine si assegna al Direttore dell'Agenzia delle entrate, di intesa con l'INPS, il compito di stabilire le modalità organizzative e attuative con la predisposizione di un portale attraverso il quale i soggetti interessati dovranno trasmettere i dati contabili e i documenti relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. L'avvio del nuovo sistema di rilascio deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

### **Articolo 50-bis**

*(Semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)*

L'**articolo 50-bis**, **introdotto dalla Camera**, reca disposizioni per la semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA. Si tratta di un regime facoltativo, in base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono, a fronte di una serie di benefici in termini di minori adempimenti fiscali, comunicare giornalmente in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.

### **Articolo 51**

*(Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del Modello 770)*

L'**articolo 51** abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del D.L. n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati.

### **Articolo 51-bis**

*(Ampliamento assistenza fiscale)*

L'**articolo 51-bis**, **introdotto dalla Camera**, prevede la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio.

## Articolo 52

### *(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)*

L'**articolo 52** oggetto, a parte quanto si dirà alla fine, di **modifiche solo formali** modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, prevedendo in sintesi quanto segue:

- è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni (la normativa previgente prevede che la dilazione possa essere concessa fino a 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo). A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:
  - l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;
  - la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.
- è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
- viene stabilita l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri immobili del debitore l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro);
- i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile, sono estesi ai debitori costituiti in forma societaria;
- si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, prevedendo l'adozione del relativo decreto ministeriale entro il 30 settembre;
- in relazione alla vendita in proprio dei beni pignorati, per la quale può essere effettuata la stima di un esperto nominato dal giudice, questa deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto; per consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio il termine di efficacia del pignoramento è prolungato da centoventi a duecento giorni;
- sono escluse dal pignoramento presso terzi le somme depositate sul conto corrente del debitore dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, relative all'ultimo emolumento accreditato.

La **Camera ha inserito** una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l'agente della riscossione notifichi una

comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all'attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito. Ha altresì previsto che il Governo riferisca alle Camere sugli effetti di ognuna delle misure recate dal presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia.

### **Articolo 53**

*(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)*

L'**articolo 53** proroga - al 31 dicembre 2013 - l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

### **Articolo 54, comma 1**

*(Questionari per la predisposizione dei fabbisogni standard degli enti locali)*

L'**articolo 54**, al **comma 1**, reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei questionari predisposti dalla società SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) Spa ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, sulla base di quanto dispone l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, prevedendo che:

- i questionari sono resi disponibili sul sito della SOSE e con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare sulla G.U. viene data notizia della data di tale disponibilità;
- dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni, previsto dal comma 1, lettera c) del sopracitato articolo 5, entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari.

### **Articolo 54, comma 1-bis**

*(Svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali)*

Il **comma 1-bis** dell'**articolo 54**, **introdotto dalla Camera**, reca una norma interpretativa dell'articolo 208 del TUEL - relativo all'individuazione dei

soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali - volta a precisare che il tesoriere dell'ente locale, laddove rivesta la qualifica di società per azioni, ha facoltà di delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere medesimo.

### **Articoli 54-bis e 54-ter**

*(Disposizioni relative all'Autorità nazionale antimafia)*

Gli **articoli 54-bis e 54-ter**, introdotti dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina relativa alla funzione consultiva della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), in materia rispettivamente di anticorruzione (*ex* legge n. 190 del 2012) e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (*ex* decreto legislativo n. 39 del 2013).

### **Articolo 55**

*(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)*

L'**articolo 55** reca una norma interpretativa relativamente alla disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta all'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui detto articolo si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile.

### **Articolo 56**

*(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)*

L'**articolo 56** - con una modifica all'articolo 1, comma 497, della legge di stabilità 2013 - proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati (di cui al comma 492) e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari (di cui al comma 495). Per i trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti partecipativi (di cui al comma 491) e per le negoziazioni ad alta frequenza sui predetti trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013.

### **Articolo 56-bis**

*(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)*

L'**articolo 56-bis, inserito dalla Camera**, interviene in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, non espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

### **Articolo 56-ter**

*(Piani di azionariato)*

L'**articolo 56-ter, inserito dalla Camera**, esonera dal pagamento del bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, a decorrere dall'anno 2014, i piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, qualora siano stati costituiti prima del 7 dicembre 2011.

### **Articolo 57**

*(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)*

L'**articolo 57** prevede una serie di interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale<sup>1</sup> e di ricerca industriale<sup>2</sup> che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene con un contributo alla spesa, utilizzando a tal fine una parte della quota del fondo FAR destinata alla contribuzione a fondo perduto, nel limite del cinquanta per cento di essa (comma 1).

A seguito **dell'esame presso la Camera dei deputati**, al **comma 1** è stata aggiunta la lettera *l-bis*) che estende il sostegno del contributo alla spesa del

---

<sup>1</sup> Secondo la comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca si intendono per «ricerca fondamentale» i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

<sup>2</sup> Secondo la comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca si intende per «ricerca industriale» la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende tale definizione la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;



MIUR anche ai progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.

Secondo il **comma 2**, le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi elencati sono individuate con decreto del MIUR, di concerto con il MEF

### **Articolo 57-bis**

*(Personale scolastico collocato fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica)*

**L'articolo 57-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera**, fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, ma solo per i compiti connessi con l'autonomia scolastica, adottati per l'a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, provvedendo alla relativa copertura di spesa.

### **Articolo 58, commi 1, 2, 4-7**

*(Turn over nelle università e negli enti di ricerca)*

**L'articolo 58, co. 1, 2 e da 4 a 7** - novellando l'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), concernente la disciplina sulla limitazione del *turn-over* nelle Amministrazioni pubbliche - anticipa di un anno (**comma 1**) la possibilità che le università e gli enti di ricerca effettuino assunzioni nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Mentre il comma 2 inerente i Fondi su cui grava la relativa spesa, ai maggiori oneri derivanti dall'aumento della facoltà di assunzione, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede (**comma 4**) utilizzando parte dei risparmi conseguenti alle riduzioni di spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole.

Il **comma 5**, infatti, fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro della CONSIP.

In base al **comma 6**, le eventuali risorse recuperate attraverso quanto disposto dal comma 5, ulteriori rispetto agli importi indicati al comma 4 (25 milioni di euro per il 2014 e 49,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2015), e al netto di quanto necessario per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'art. 59, co. 9 – che dispone il riutilizzo delle somme impegnate e non pagate nel 2011 e 2012 del Fondo per il merito per nuove finalità (borse per la mobilità), tramite il versamento all'entrata del bilancio - sono destinate al funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

**Articolo 58, comma 3**  
*(Chiamate dirette nelle università)*

Il **comma 3** - al quale la Camera dei deputati ha apportato **correzioni formali** - dell'art. 58 modifica la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma, escludendo la necessità del parere dell'apposita commissione nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

**Articolo 58, comma 7-bis**  
*(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)*

Il **comma 7-bis** dell'articolo 58, **aggiunto durante l'esame della Camera**, prevede che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, per far fronte alle esigenze straordinarie delle aziende agricole, possa assumere operai agricoli per l'esecuzione di lavori di breve durata.

**Articolo 59**  
*(Borse per la mobilità degli studenti universitari)*

**L'articolo 59, modificato durante l'esame presso la Camera**, disciplina l'istituzione della nuova categoria delle "borse per la mobilità" degli studenti universitari.

In particolare **è stato modificato** il meccanismo per l'assegnazione delle borse per la mobilità previsto dal decreto- legge, disponendo l'emanazione di un bando da parte del MIUR e la costituzione, al termine del procedimento, di una graduatoria nazionale (invece che di graduatorie adottate da ciascuna regione).

**Articolo 59-bis**  
*(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)*

L'articolo **inserito dalla Camera dei deputati** prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, finalizzato, in particolare, alla concessione di borse di studio in favore degli studenti che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale, per l'iscrizione e la frequenza, relative, rispettivamente, a un corso di laurea, a un corso di laurea magistrale e a un corso di dottorato di ricerca.

Ai sensi del comma 1, il Programma è suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca, mentre ai sensi del comma 2 esso è adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di alcuni indirizzi ivi previsti. In particolare:

- l'accesso alle borse è consentito unicamente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare risulta inferiore al valore preventivamente fissato dal bando;
- gli studenti il cui ISEE familiare risulta superiore al valore fissato dal bando possono richiedere l'attribuzione di prestiti d'onore, da rimborsare nel corso della vita lavorativa;
- gli studenti che concorrono per la borsa di studio sono inseriti in un'unica graduatoria nazionale, suddivisa per tipologia, in base a criteri di merito relativi alla carriera scolastica o universitaria.
- l'importo della borsa di studio è graduato in base alla situazione economica familiare dello studente e maggiorato qualora l'ateneo prescelto ha sede in una regione diversa da quella di residenza dello studente.

Il Programma nazionale è realizzato attraverso la Fondazione istituita dall'art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – che, a tal fine, assume la denominazione di Fondazione per il merito e il diritto allo studio – ed è finanziato utilizzando il 20% della “quota premiale” del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), destinata dall'art. 2 del D.L. 180/2008 all'incremento qualitativo delle università statali. Su tale “quota premiale”, peraltro, interviene il co. 01 dell'art. 60 (introdotto **durante l'esame presso la Camera**).

### **Articolo 60**

*(Finanziamento delle università e dell'ANVUR e valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca)*

L'**articolo 60** dispone che, a decorrere dal 2014, nel Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute confluiscono le risorse attualmente destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario, alle borse di studio post laurea, nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti.

Dispone, altresì, che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e di 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

**Durante l'esame presso la Camera** sono state, inoltre, introdotte disposizioni per l'incremento della quota di finanziamento premiale delle università a valere sul FFO, dettando nuovi criteri per la sua ripartizione, e disposizioni che attribuiscono ulteriori risorse all'ANVUR e apportano modifiche al regolamento di organizzazione della stessa (DPR 76/2010).

## **Articolo 61** *(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 61**, come **modificato dalla Camera**, provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcuni articoli del provvedimento, quantificati complessivamente pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

## **Articoli 62-72** *(Disposizioni in tema di giudici ausiliari)*

Il **Capo I** del titolo III del decreto legge in conversione - comprendente gli articoli **da 62 a 72** - reca disposizioni in tema di giudici ausiliari presso le Corti di Appello. Tali disposizioni introducono, in via temporanea e straordinaria, una nuova figura di magistrato onorario esclusivamente a supporto dell'attività della corte d'appello e per contribuire alla realizzazione del programma annuale per la gestione dei procedimenti civili.

*Per i profili di compatibilità delle disposizioni contenute nel capo I del titolo III del decreto legge in conversione con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione, anche in relazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1964 e 193 del 1998, si rinvia alla scheda di lettura corrispondente.*

L'**articolo 62** precisa la finalità e l'ambito applicativo della disciplina del Capo I in esame: la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili, di lavoro e previdenza presso le corti d'appello sulla base delle priorità individuate dai programmi di lavoro per la gestione dei procedimenti civili pendenti redatti dai presidenti delle stesse Corti. L'**articolo 63 - modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati** - stabilisce la nomina, con decreto del ministro della giustizia, di un numero massimo di 400 giudici ausiliari e disciplina il procedimento per la nomina, individuando altresì le categorie professionali che possono fare domanda. L'**articolo 64 – modificato per aspetti esclusivamente formali nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione di magistrati onorari. L'**articolo 65 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** – disciplina il procedimento per l'approvazione delle piante organiche dei giudici ausiliari e le modalità di presentazione delle domande per svolgere tale funzione. L'**articolo 66** stabilisce che la presa di possesso dell'ufficio da parte del giudice ausiliario avvenga entro il termine stabilito dal decreto di

nomina e che l'assegnazione avvenga con apposito provvedimento del Presidente della Corte d'appello. **L'articolo 67 – cui è stata apportata una modifica esclusivamente formale nel corso dell'esame alla Camera** - stabilisce in 10 anni il termine massimo di permanenza nell'ufficio di giudice ausiliario (cinque anni, prorogabili per un pari periodo con decreto del ministro della giustizia). Prevede anche la cessazione dell'incarico al compimento dei 78 anni di età. **L'articolo 68 – cui la Camera ha apportato esclusivamente una modifica formale** - prevede che dei colleghi giudicanti presso le corti d'appello non possa far parte più di un giudice ausiliario, fissa dei parametri di operosità del giudice ausiliario e attribuendo inoltre al ministro della giustizia oneri di monitoraggio delle attività. **L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, prevede – in generale - l'applicazione ai giudici ausiliari della disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità stabilita per i magistrati ordinari. **L'articolo 70, oggetto di modifica in prima lettura**, individua specifici casi in cui il magistrato ausiliario, in relazione alla pregressa attività professionale svolta, è obbligato ad astenersi, pena la possibilità di ricusazione. **L'articolo 71, al quale nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate esclusivamente modifiche di carattere formale**, individua le ipotesi di cessazione dall'ufficio di giudice ausiliario nella: decadenza dimissione; mancata conferma; revoca. Esso reca, inoltre, la disciplina sulle ipotesi di revoca. **L'articolo 72** attribuisce ai giudici ausiliari lo stato giuridico di magistrati onorari e fissa l'indennità onnicomprensiva da attribuire ai giudici, con cadenza trimestrale, per ogni provvedimento che definisce il processo.

### **Articolo 73**

*(Formazione presso gli uffici giudiziari)*

**L'articolo 73** detta un'articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai più meritevoli fra i laureati, all'esito di un corso almeno quadriennale, delle facoltà di giurisprudenza. La disposizione - che disciplina i requisiti di accesso ai periodi formativi, la procedura di ammissione, gli obblighi del magistrato formatore, il contenuto dello stage ed i relativi limiti, i profili retributivi e previdenziali, l'esito del periodo di formazione ed i relativi effetti - **è stata ampiamente modificata nel corso dell'esame alla Camera.**

### **Articolo 74**

*(Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione)*

**L'articolo 74**, mira a fornire alla Corte di cassazione un qualificato supporto da parte di ulteriori magistrati per una rapida definizione dell'arretrato civile. **Esso è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera.**

La norma introduce la figura del magistrato assistente di studio della Corte suprema di Cassazione. Con l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo, è stata abbandonata l'idea di introdurre una nuova funzione giudicante di primo grado da affidare ai c.d. assistenti di studio della Corte di Cassazione, ritenendosi preferibile un intervento stabile di ampliamento dell'organico della Corte, con particolare riferimento all'ufficio del massimario e del ruolo. A tal fine, sono modificate le rubriche tanto del Capo III quanto dell'art. 74, unico articolo contenuto nel Capo stesso: il Capo III fa ora riferimento a modifiche all'organico della Cassazione mentre l'art. 74 è riferito ai magistrati destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione «con compiti di assistenti di studio».

### **Articolo 75**

*(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di Cassazione)*

L'**articolo 75, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sul codice di procedura civile con il fine di rendere più selettivo l'intervento della procura generale nei procedimenti in cassazione.

Attualmente, infatti, davanti al giudice di legittimità il PM ha l'obbligo generalizzato di intervento in tutte le cause, circostanza che determina una dispersione di risorse dell'ufficio di procura cui la previsione in esame intenderebbe porre rimedio.

Sono, a tal fine, novellati gli artt. 70, 380-*bis* e 390 del codice di procedura civile.

Viene, infine, introdotta una norma transitoria che prevede la vigenza della nuova disciplina in relazione ai giudizi di cassazione instaurati a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame. Questa norma è **stata modificata nel corso dell'esame presso la Camera**, in base al quale la riforma sarà operativa per i giudizi in Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza (o dell'adunanza in camera di consiglio) sia adottato a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

### **Articolo 76**

*(Divisione della comunione)*

L'**articolo 76 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera** – novella la disciplina della divisione “giudiziale” nelle comunioni – ereditarie e non - e permette ai condividenti, se d'accordo, di rivolgersi al tribunale per ottenere la

nomina di un professionista (in origine esclusivamente di un notaio, nel testo in esame anche un avvocato) che si occupi dell'intera procedura di divisione.

La nuova normativa - introdotta dall'art. 76, con l'inserimento di un nuovo art. 791-*bis* c.p.c. - intende favorire una sollecita decisione sulle divisioni e sgravare il giudice civile da compiti che, in assenza di contestazioni, possono essere svolti anche da notai o avvocati.

### **Articolo 77** *(Conciliazione giudiziale)*

L'**articolo 77** interviene sul codice di procedura civile per introdurre l'obbligo per il giudice, in presenza di alcuni presupposti, di formulare alle parti nel corso del processo civile una proposta di transazione o conciliazione<sup>3</sup>.

La norma stabilisce per il giudice l'obbligo di formulare alle parti la proposta transattiva, potendo valutare ai fini del giudizio l'eventuale rifiuto che gli venga opposto (il decreto-legge estende così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010<sup>4</sup>). Questo aspetto dell'intervento è **stato modificato dalla Camera** che ha emendato l'art. 77:

- prevedendo per il giudice il dovere di formulare la proposta in presenza di alcuni presupposti che egli dovrà valutare;
- eliminando la valutabilità del rifiuto ai fini del giudizio;
- specificando che la formulazione della proposta non costituisce motivo di riconsiliazione del giudice che l'ha formulata.

---

<sup>3</sup> Si ricorda che attualmente il codice di procedura civile prevede che il giudice possa (facoltà) tentare la conciliazione delle parti. In base all'art. 185 del codice di procedura civile, rubricato "tentativo di conciliazione", dopo la prima udienza di trattazione (art. 183) il giudice istruttore può fissare, in caso di richiesta congiunta delle parti, una nuova udienza di comparizione delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. La stessa disposizione aggiunge che «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione». La rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, quando ritenga che il tentativo possa essere esperito con nuove probabilità di successo; ciò fino a quando la causa sia stata rimessa al collegio.

Superata la fase istruttoria in primo grado, peraltro, il tentativo di conciliazione potrà essere esperito anche in fase d'appello: l'art. 350, terzo comma, c.p.c. prevede infatti espressamente, per la fase di appello, che nella prima udienza di trattazione il collegio proceda al tentativo di conciliazione. Al contrario, il giudizio di Cassazione esclude per la sua essenza, la possibilità di un componimento giudiziale: l'eventuale transazione raggiunta autonomamente dalle parti, durante il processo, determina la cessazione della materia del contendere.

<sup>4</sup> L'art. 420 c.p.c. - a seguito di una novella del 2010 - prevede infatti che il giudice del lavoro, nell'udienza di discussione, «interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva». Il rifiuto delle parti, senza giustificato motivo, costituisce un comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

## **Articolo 78**

*(Misure per la tutela del credito)*

L'**articolo 78** - oggetto solo **di una modifica di carattere meramente formale** - interviene sulla procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per:

- accelerare la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- prevedere che già nel corso di tale udienza il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Gli interventi, finalizzati a consentire al creditore di avere più celermente soddisfazione della propria pretesa, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

## **Articolo 79**

*(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)*

L'**articolo 79, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, novella l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di semplificare ulteriormente il contenuto della motivazione della sentenza civile; quest'ultimo intervento, infatti, segue l'ancora recente novella operata dalla [legge n. 69 del 2009](#). In particolare vengono sostituiti il primo e il secondo comma dell'art. 118 citato con un comma unico, prevedendo che la motivazione della sentenza «consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». **La Camera** ha modificato su un punto la disposizione, eliminando la possibilità per il giudice di fare riferimento ai precedenti conformi.

## **Articolo 80 (Soppresso)**

*(Foro delle società con sede all'estero)*

Nel corso dell'esame in prima lettura, **la Camera ha soppresso l'articolo 80 del decreto-legge**, che delinea una nuova competenza inderogabile per territorio, prevedendo che le cause che hanno come parte (attrice, convenuta o chiamata in garanzia) una società con sede all'estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, devono essere radicate a Milano, Roma e Napoli. L'articolo 80 non è peraltro attualmente in vigore in quanto, in base al **comma 5**, la riforma avrebbe dovuto applicarsi alle controversie instaurate a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.



## **Articolo 81**

*(Pubblico ministero presso la Cassazione)*

L'**articolo 81** del decreto-legge, sostituisce l'art. 76 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in tema di attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, per escludere l'obbligo di intervento del PM in relazione ad alcune udienze civili. Questo intervento va letto insieme alle le novelle apportate alla competenza del PM dall'art. 75 del decreto-legge (v. *sopra*).

## **Articolo 82**

*(Concordato preventivo)*

L'**articolo 82** è volto ad offrire maggiori garanzie di carattere informativo per i creditori e per il tribunale nel concordato preventivo "in bianco" (o "con riserva"). Con tale forma di concordato preventivo sono anticipati gli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi, indipendentemente dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.

Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, previsto dalla legge fallimentare (LF), alternativo al fallimento, di cui impedisce la dichiarazione e le conseguenze personali e patrimoniali di cui agli articoli da 42 a 49 della LF. Il concordato preventivo si sostanzia in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento mediante una soddisfazione – anche parziale – dei creditori.

Con l'art. 33 del decreto-legge 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#)) è stata modificata la legge fallimentare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa, in modo da incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi.

In particolare, per quanto qui rileva, è stata rivista la disciplina del concordato preventivo. A tal fine è stato previsto che per l'ammissione al concordato preventivo il debitore possa presentare il piano anche successivamente alla presentazione della domanda, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine fissato dal giudice (al massimo 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta). Fino al decreto di apertura del concordato preventivo il debitore, previa autorizzazione del tribunale, può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. Si è inteso così consentire al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza e promuovere la prosecuzione dell'attività produttiva dell'imprenditore in concordato.

In questo contesto normativo si inserisce l'art. 82 del D.L. 69/2013.

L'obiettivo delle disposizioni è indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione.

“Le prime evidenze empiriche emerse nel corso di rilevazioni statistiche condotte dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia hanno consentito di rilevare un non trascurabile ricorso all'istituto del cosiddetto «concordato in bianco» non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione”.

L'art. **82, comma 1, lett. a)**, del D.L. 69/2013 modifica l'art. 161, sesto comma, LF prevedendo che l'imprenditore che presenti la domanda per il concordato “in bianco” debba presentare insieme non solo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ma anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti.

L'art. **82, comma 1, lett. b)**, del D.L. 69/2013, aggiunge due periodi all'art. 161, sesto comma, LF, in base a cui:

- il tribunale, nel fissare un termine per la presentazione del piano, può nominare il commissario giudiziale;
- il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale – nelle forme seguite per la dichiarazione di fallimento e verificata la sussistenza delle condotte stesse – può con decreto dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o del p.m., accertati i presupposti per la dichiarazione di fallimento, lo dichiara con sentenza reclamabile ai sensi dell'art. 18 LF.

L'art. **82, comma 2**, del D.L. 69/2013 integra l'art. 161, settimo comma, LF, concernente gli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore può compiere fino al decreto di apertura del concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. In base alla modifica introdotta il tribunale ha altresì l'obbligo di acquisire il parere del commissario giudiziale.

In fine, il **comma 3 dell'art. 82** sostituisce l'art. 161, ottavo comma, della LF, specificando ulteriormente gli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale, che il debitore deve assolvere.

**Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, riconosce, al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, il privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 5), c.c., spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti

prodotti, a condizione che le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione cooperativa di cui agli articoli 2-7 del [D.Lgs. 220/2002](#), recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.

### **Articolo 83**

*(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)*

L'**articolo 83, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sulla recente riforma della professione forense per modificarne l'[art. 47](#), relativo alla composizione della commissione d'esame per l'abilitazione professionale.

La norma interviene sulla disposizione che prevede la presenza in commissione di "magistrati in pensione", stabilendo che i membri della commissione devono essere «di regola» magistrati in pensione, aprendo però anche alla possibilità che si tratti di magistrati in servizio. **Con modifica approvata alla Camera** si stabilisce che a far parte delle commissioni (centrale e distrettuali) dovranno essere chiamati prioritariamente magistrati in pensione e, «solo in seconda istanza», ovvero se non accetta l'incarico nessun magistrato a riposo, magistrati in servizio.

### **Articoli 84 e 84-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e modifica all'articolo 2643 del codice civile)*

Gli articoli in epigrafe costituiscono il Capo VIII del decreto-legge in esame: l'**articolo 84, modificato durante l'esame alla Camera**, novella diversi articoli del [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#)<sup>5</sup>; il successivo **articolo 84-bis, inserito durante l'esame in prima lettura**, aggiunge una disposizione all'articolo 2643 del codice civile, relativo agli atti soggetti a trascrizione.

Le modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione sono contenute nell'articolo 84, **comma 1**, le cui disposizioni sono suddivise nelle lettere da *0a*) a *p*), **tutte modificate - o inserite ex novo - durante l'esame alla Camera**.

In particolare, l'**articolo 84** reintroduce le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel citato decreto legislativo, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega (sentenza n. 272 del 2012).

---

<sup>5</sup> Recante *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

La disposizione, inoltre, nel testo in esame:

- assegna all'istituto della mediazione obbligatoria un carattere transitorio (durata 4 anni) e sperimentale (monitoraggio degli effetti dell'istituto a partire dal secondo anno di sperimentazione);
- esclude dalla mediazione obbligatoria le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti nonché le controversie rispetto alle quali si sia già attivata la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;
- prevede la mediazione obbligatoria anche per giudizi già instaurati in primo grado o addirittura in sede d'appello, rimettendo al giudice la valutazione sull'esigenza di procedervi;
- rende obbligatoria l'assistenza dell'avvocato di tutte le parti al procedimento di mediazione;
- interviene sul procedimento di mediazione, prevedendo che:
  - il procedimento non possa durare più di tre mesi (attualmente sono quattro);
  - si debba tenere un primo incontro, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione; se l'incontro non ha esito positivo e il procedimento si chiude subito, niente è dovuto al mediatore;
- gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori, pur dovendo garantire una specifica formazione.

Il **comma 2** dell'articolo 84 disciplina l'efficacia delle disposizioni sulla mediazione, posticipandola al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'**articolo 84-bis** novella - come già evidenziato - la disposizione di cui all'articolo 2643 del codice civile sugli atti soggetti a trascrizione: il relativo elenco è integrato con la previsione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

## **Articolo 85**

### *(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 85** provvede in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I (Giudici ausiliari) e II ( tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari) del Titolo III del provvedimento, recante misure per l'efficienza della giustizia, valutati complessivamente in 4,850 milioni di euro per l'anno 2013 e in 8 milioni di euro annui nel periodo 2014 - 2024.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso

1. *Identico:*

a) *identico:*

1. *identico;*

2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima **della garanzia diretta concessa dal** Fondo fino all'**80** per cento dell'**ammontare** dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, **fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;**

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di **ammissione alla garanzia** e di gestione **delle relative pratiche;**

4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

4. *identico;*



Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

b) *identica*;

**b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.**

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. *Identico.*

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. *Identico.*

4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

legge 22 dicembre 2011, n. 214, è  
soppresso l'ultimo periodo.

**5. Il comma 10-*sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.** Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

5. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, **convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni**, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

**5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**massimo di assorbimento delle  
risorse del Fondo non superiore al 5  
per cento delle risorse stesse.**

Il **comma 1**, al fine di potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene disposizioni che esplicitano le finalità, nonché i principi e criteri cui deve attenersi il Governo - tramite l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - per la definizione di misure volte:

- ad ampliare le possibilità di accesso al credito da parte delle PMI (lettera *a*));
- a limitare il rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione (lettera *b*)).

Il decreto ministeriale cui è demandata la definizione delle disposizioni operative deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato costituito con legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) con lo scopo di "assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese". L'impatto sulle imprese è quindi quello di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica.

Le disposizioni operative per l'accesso al Fondo sono state da principio individuate dal D.M. 31 maggio 1999, n. 248 in attuazione della legge 7 agosto 1997, n. 266, all'art. 15. A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento: Garanzia diretta; Controgaranzia; Cogaranzia. Un primo rafforzamento dell'operatività del Fondo è intervenuto con il decreto legge anti-crisi n. 185/2008 convertito con legge n. 2 del 28/1/2009 e con il decreto legge incentivi n. 5/2009, convertito con legge n. 33 del 9/4/2009. Le principali novità di tali interventi sono stati: l'incremento della dotazione (circa 2 miliardi di euro stanziati per il periodo 2008-2012); l'estensione dell'operatività a imprese prima escluse; l'innalzamento dell'importo massimo garantito (disposto con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9/4/09) a 1,5 milioni di euro; la garanzia di ultima istanza dello Stato (ponderazione zero).

A fine 2011, il Legislatore ha previsto la riforma e il rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI con gli articoli 33 e 39 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (cosiddetto Salva

Italia): il *plafond* complessivo del Fondo è stato incrementato (rifinanziamento di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014) e sono state previste misure innovative. In attuazione delle citate disposizioni è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012. Tale decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. È altresì definita la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

La prima finalità, ossia quella di ampliare la platea di imprese potenziali beneficiarie del Fondo, individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), viene specificata, con l'esplicitazione di alcuni criteri direttivi. Stando alla lettera della disposizione l'indicazione dei criteri mediante i quali perseguire l'obiettivo dell'ampliamento dell'accesso al credito non sembrerebbe essere esaustiva, in quanto la lettera a) del comma 1, all'alinea, contiene - proprio con riferimento ai criteri di specificazione - l'espressione "anche tramite".

Il primo criterio indicato per l'ampliamento dell'accesso al credito è l'aggiornamento delle regole d'accesso, con riferimento alla valutazione delle imprese ammesse e alla misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio (numero 1). Tale aggiornamento è effettuato «in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio».

Come già ricordato, da ultimo i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono stati modificati dal D.M. 26 giugno 2012. Tale decreto ha disposto che i soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, comprese le imprese artigiane in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: valutate "economicamente e finanziariamente sane" sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria; appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis"); situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all'estero). Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

Il secondo criterio individuato è più specifico (numero 2) ed è volto ad innalzare - dall'attuale settanta per cento fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione - la misura massima di copertura del Fondo per due tipologie di operazioni: operazioni di anticipazione di credito verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni; operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi.

In base ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, la misura massima di copertura della garanzia diretta dell'80% si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi per le quali il Ministero dello sviluppo economico abbia adottato un progetti di riconversione e riqualificazione industriale<sup>6</sup>, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Gli articoli 4 e 5 del D.M. 26-6-2012, la cui applicazione è richiamata nel testo, definiscono le modalità e i limiti delle operazioni rispettivamente di sostegno alle imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione e per le operazioni con durata superiore a trentasei mesi, specificando, nel primo caso, che ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, i crediti devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia nell'ammontare, sia nella loro certezza, esigibilità e liquidità. Nel secondo caso invece è specificato che nel caso in cui le operazioni finanziarie abbiano ad oggetto il consolidamento di passività a breve termine, ai fini del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonché dell'importo massimo garantibile, l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonché appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento.

Il terzo criterio indicato è volto a potenziare l'efficacia degli interventi del Fondo mediante la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, in particolare attraverso lo sfruttamento delle tecnologie digitali (numero 3, nel quale un **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che si tratta di **ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche**).

Il quarto e ultimo criterio consiste nella previsione che le misure operative individuate dal governo nella predisposizione del decreto attuativo dovranno garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese destinatarie (numero 4).

La lettera *b*) prevede che il Governo individui misure volte ad escludere l'accesso al Fondo per operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori, con l'intento evidente di circoscrivere la concessione della garanzia alle imprese che, effettivamente, abbiano bisogno di un sostegno pubblico per poter accedere al credito bancario. Si tratta di un'esigenza coerente con il rafforzamento e la razionalizzazione degli interventi del Fondo di garanzia: lungi dal propiziare "interventi a pioggia", per la relazione tecnica l'intervento

---

<sup>6</sup> Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

determinerà una crescita finalizzata sia dell'operatività del Fondo (in virtù dell'ampliamento della platea delle imprese potenziali beneficiarie) sia degli accantonamenti operati (in ragione delle più alte coperture).

Una **modifica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha introdotto (*lettera b-bis*) anche la **previsione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.**

La relazione tecnica afferma, inoltre, che tali modifiche avranno un impatto finanziario assolutamente marginale nell'anno in corso sull'operatività del Fondo, visto che l'adeguamento dei criteri potrà essere effettivamente operativo solamente negli ultimi mesi del 2013; per il seguito, va poi rilevato che la Commissione dell'Unione europea ha proposto uno strumento finanziario di debito dell'UE destinato a sostenere la crescita delle imprese e la ricerca e l'innovazione. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, tale strumento finanziario - che fornirà garanzie e altre forme di condivisione del rischio al fine di favorire i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI), incluse quelle orientate alla ricerca e all'innovazione - consisterà in una struttura integrata costituita di diversi dispositivi con obiettivi politici specifici, in linea con la comunicazione della Commissione su *"Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito"* (COM(2011) 662). Esso sarà finanziato dal programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) 2014-2020, dal programma Horizon 2020 e dal programma Europa creativa:

- attraverso il programma COSME la Commissione offrirà alle imprese e in particolare alle PMI uno strumento di garanzia dei prestiti, che offrirà garanzie per: (i) il finanziamento mediante prestiti, prestiti subordinati e partecipativi o leasing per ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'ottenere crediti per la loro crescita; (ii) la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, volta a mobilitare risorse supplementari per il finanziamento delle piccole e medie imprese. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio cartolarizzato, lo strumento di garanzia dei prestiti coprirà i prestiti fino a 150.000 euro e con una scadenza minima di 12 mesi;
- attraverso il programma Horizon 2020, la Commissione appronterà un dispositivo per la concessione di crediti (Debt Facility) con uno "sportello PMI" volto a sostenere le piccole e medie imprese orientate alla ricerca e all'innovazione. Lo "sportello PMI" destinerà a tali imprese prestiti mirati che andranno a integrare i finanziamenti concessi alle PMI in virtù dello strumento di garanzia dei prestiti previsto dal programma COSME;
- attraverso il programma Europa creativa, la Commissione propone la creazione di uno strumento di garanzia mirato in special modo alle PMI operanti nei settori culturale e creativo.

L'accordo sul quadro finanziario pluriennale è stato raggiunto il 27 giugno 2013 concludendo i complessi negoziati a livelli di negoziato "trilogo" (Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo). In occasione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, come annunciato dal vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, è prevista la presentazione di una serie di proposte concertate tra Commissione e Banca europea per gli investimenti (BEI) per agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie

imprese. A finanziare tali proposte saranno quasi 10 miliardi di euro di fondi strutturali e fondo d'investimento europei, cui si aggiungono 420 milioni di euro dai citati programmi COSME e Horizon 2020. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente Tajani, a seconda del tipo di strumento finanziario utilizzato e della sua struttura, si potrà ottenere un effetto leva diverso, a scelta degli Stati membri (fino a 100 miliardi di euro).

Il **comma 2**, con riferimento all'approvazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al Fondo adottate dal Comitato di gestione dello stesso, ribadisce la competenza del Ministro dello sviluppo economico (aggiornandone la denominazione). L'elemento innovativo consiste nella sostituzione del parere del Ministro delle politiche agricole, attualmente previsto, con quello del Ministro dell'Economia e delle finanze. Le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni di carattere generale sono adottate, in base a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 della legge 7-8-1997 n. 266, da un "distinto organo, competente a deliberare in materia", nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

Tale organo è stato individuato dall'articolo 13 del più volte citato D.M. 31-5- 1999 n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) in un comitato, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo. Il comma 2 dell'articolo 13 stabilisce che il comitato adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Il periodo oggetto di (implicita) modifica da parte della disposizione in esame prevede che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per quanto riguarda la gestione del Fondo, essa è affidata ad un comitato di Gestione e ad un Gestore. Il Comitato di gestione è formato da 21 componenti, nominati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in rappresentanza degli interessi delle Amministrazioni Centrali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri), locali, di ABI e delle Categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confartigianato/UNATRAS, Confesercenti e Confcooperative). Si riunisce con cadenza settimanale e si occupa di: deliberare le disposizioni di carattere generale e le condizioni di ammissibilità dello strumento e, con riferimento alle singole operazioni, l'ammissione alla garanzia, le quote di accantonamento, il versamento degli acconti, la liquidazione delle perdite, le revocche e qualsiasi altra modifica. Inoltre, approva la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo.

Il Gestore, a seguito dell'aggiudicazione della gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5a serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010), è ad oggi costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da cinque istituti bancari: MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.

Il **comma 3** abroga la disposizione (comma 3 dell'articolo 11 del D.L. 185 del 2008) per la quale si riservava il 30% dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Con il termine "Confidi" si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. Il comma 20 del richiamato articolo 13 dispone che i Confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi.

Il **comma 4** sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del D.L. 201/2011 che prevede che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa.

Il **comma 5**, in virtù di una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si limita a prevedere l'abrogazione dell'estensione - della garanzia del Fondo di cui al comma 1 - anche alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti. È dunque abrogata l'integrazione di cui al comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Una **modifica nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha introdotto anche un comma 5-bis**: in base ad esso, gli interventi - previsti nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 - sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni delle professioni non ordinistiche. All'uopo si provvede con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*da notare che per le professioni ordinistiche il potere di vigilanza è esercitato dal Ministero della giustizia*): tale decreto determina anche le modalità di attuazione, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.



Per il titolare di una professione non riconosciuta<sup>7</sup>, si introducono due requisiti: da un lato che la relativa associazione professionale<sup>8</sup> sia iscritta nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14

---

<sup>7</sup> All'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, il comma 1 iscrive l'intervento legislativo nel quadro dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e della normativa europea su concorrenza e libertà di circolazione. Il comma 2 definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Al comma 3 si consacra il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Al comma 4 si consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

<sup>8</sup> All'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, il comma 1 riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva: in una norma si sancisce quindi il principio secondo il quale viene loro garantita la libertà di costituzione di associazioni professionali di natura privatistica, che - ai sensi del comma 2 - siano democraticamente organizzate secondo un principio di autorganizzazione e di autoregolamentazione. Le associazioni in questione promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e, ai sensi del comma 3, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore ai sensi del comma 4, a scopi informativi e di contenzioso. I commi 5 e 6 tutelano l'esigenza che non sia scavalcata la disciplina ordinistica. Il comma 7 prevede una forma di pubblicità - presso il sito internet del Ministero dello sviluppo economico - per l'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative di cui all'articolo 3, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero. All'articolo 3 le associazioni possono costituire forme aggregative, secondo il comma 1 il quale, a seguito dell'emendamento approvato in Assemblea alla Camera, precisa che si tratta di associazioni di natura privatistica di secondo grado, e che - pur mantenendo la propria autonomia - riuniscono le associazioni professionali di cui all'articolo 2. Secondo il comma 2, le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Per il comma 3, le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. All'articolo 4 il comma 1 riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito *web* gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni - ai sensi del comma 2 - garantisce il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa. All'articolo 5 l'oggetto della previsione del comma 1 è l'obbligo di assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi: atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; struttura organizzativa dell'associazione; eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione; assenza di scopo di lucro. Se però l'associazione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l'onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi, previsti dal comma 2.

gennaio 2013, n. 4; dall'altro lato, che da tale associazione gli sia stata rilasciata l'attestazione di cui alla medesima legge.

All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi) il comma 1 riguarda le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. La disposizione elenca i molteplici aspetti su cui può essere rilasciata un'attestazione. Il comma 2 precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. All'articolo 8 il comma 1 riguarda la validità dell'attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa ed è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia. La validità dell'attestazione è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. Per il comma 2 il professionista che utilizza l'attestato rilasciato da un'associazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

## Articolo 2

*(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, **le micro**, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, **beni strumentali d'impresa** e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche **e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche** aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, **secondo periodo**.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista **di scopo** di cui al comma 2;

7. *Identico:*

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche **e agli intermediari di cui al comma 2** del *plafond* di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche **e degli intermediari di cui al comma 2** della provvista di cui al comma 2;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che **devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2** aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza **sulle misure previste dal presente articolo.**

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

8. *Identico.*

**8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.**

Il **comma 1** introduce un meccanismo incentivante per le piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo (per una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, sono stati aggiunti anche i beni strumentali d'impresa). I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003.

Secondo la definizione della Raccomandazione citata nel testo le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

Il meccanismo prevede innanzitutto l'intervento di Cassa depositi e prestiti (CDP) presso la gestione separata della quale viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista dalle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Per l'intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del D.L. 5/2009, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito (**comma 2**). In base ad una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si è specificato che alle banche si aggiungono gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche; essi sono stati richiamati, col medesimo intervento emendativo, anche alle corrispondenti previsioni del comma 7.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 3 del D.L. 5/2009 dispone in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003 in relazione alle forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. I soggetti beneficiari del finanziamento, sotto qualsiasi forma, rientranti nella c.d. gestione "separata" sono: lo Stato; le regioni; gli enti locali; gli enti pubblici in generale; gli organismi di diritto pubblico. Le forme di provvista relative a questi finanziamenti sono rappresentate, in primo luogo, dal risparmio postale, raccolto attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali. La norma chiarisce più specificamente le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento che rientrano nella gestione separata della Cassa, quali: la concessione di finanziamenti; il rilascio di garanzie; l'assunzione di capitale di rischio o di debito. Le operazioni di finanziamento possono essere realizzate anche a favore

delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia. La norma infine aggiunge che tutte le operazioni precedentemente elencate possono essere effettuate: 1) direttamente dalla Cassa medesima; 2) mediante l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Tale ultima disposizione prevede l'eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese per le quali è ammesso esclusivamente il finanziamento attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

I finanziamenti sono erogati dalle banche che aderiscono alla convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI. A tale convenzione (o convenzioni) è rimessa altresì la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, dei contratti tipo di finanziamento e cessione del credito, incluse le attività di monitoraggio e di rendicontazione svolte dalle banche (**comma 7**).

I finanziamenti bancari avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative. Si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (**comma 3**).

Come sottolineato altresì dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, l'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un *plafond* di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture – non ha impatto sul bilancio dello Stato (**comma 8**), in quanto è effettuata da Cassa depositi e prestiti s.p.a. a condizioni di mercato, in analogia con altre iniziative a favore delle P.M.I., già precedentemente intraprese o tuttora in corso. Nel supporto alle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione la Cassa agisce in sinergia con il sistema bancario italiano (**comma 7**).

La cooperazione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha consentito all'Istituto di strutturare, attraverso apposite Convenzioni, specifici Plafond di risorse, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle PMI. Il Plafond PMI 2009 è operante dalla seconda metà del 2009. Dotato con 8 miliardi di euro, interamente contrattualizzati, risulta stabilmente inserito nelle reti commerciali delle Banche italiane, che hanno aderito allo strumento per oltre il 92% in termini di quote di mercato. Il Nuovo Plafond PMI, è stato "lanciato" da CDP a marzo 2012 con ulteriori 10 miliardi di euro. In questo scenario, CDP ha inteso far assumere allo strumento una chiara natura strutturale anticiclica, per il supporto delle imprese e per il loro accompagnamento nelle auspicate fasi di sviluppo degli investimenti e di nuova progettualità.

La relazione tecnica sottolinea che i finanziamenti saranno erogati dalle banche aderenti all'iniziativa secondo le proprie autonome valutazioni; inoltre i limiti per la determinazione del contributo erogabile alla singola impresa saranno fissati con apposito decreto interministeriale nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria applicabile e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8



e i contributi saranno materialmente erogati alle imprese beneficiarie in più quote, determinate in relazione alla effettiva durata del finanziamento. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, si rammenta poi che la Commissione dell'Unione europea ha proposto uno strumento finanziario di capitale proprio a livello dell'UE destinato a sostenere la crescita delle imprese dell'Unione e la ricerca e l'innovazione, che fornirà capitale di rischio e finanziamenti mezzanini alle imprese dall'avvio (incluso *seed capital*) alla fase di crescita. Tale strumento finanziario sarà una struttura integrata costituita di diversi dispositivi con obiettivi politici specifici, in linea con il quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi. Esso sarà finanziato dal programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e dal programma Horizon 2020.

La seconda parte dell'intervento consiste nell'erogazione di un contributo statale alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari per coprire parte degli interessi (**comma 4**); a fronte del parere<sup>9</sup> del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha ritenuto di precisare che il riferimento ai limiti di spesa va fatto al secondo periodo del comma 8. Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi è infatti autorizzata (comma 8, secondo periodo) la spesa di:

- 7,5 milioni di euro per il 2014;
- 21 milioni di euro per il 2015;
- 35 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019;
- 17 milioni di euro per l'anno 2020;
- 6 milioni di euro per l'anno 2021.

È poi rimessa (**comma 5**) ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura massima del contributo nonché la definizione delle condizioni di accesso e le modalità di funzionamento.

È inoltre prevista la possibilità che i finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, siano assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a valere sulle risorse finanziarie già disponibili nel Fondo stesso. È demandata a decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità priorità di accesso e delle modalità di concessione della garanzia (**comma 6**).

In base ad una **modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto un comma 8-bis** che estende le disposizioni di cui

---

<sup>9</sup> Vi si rilevava che "il decreto-legge contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, che viene richiamata in modo generico o puntuale ..... all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si stabilisce che «I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8».

all'articolo in commento, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

**Articolo 3**  
*(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)*

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

1. **Ai fini dell'attuazione delle disposizioni** all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono **destinate** risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle **risorse** finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non **sono** destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto **del Ministro dello sviluppo economico** 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

3. *Identico.*

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per **la concessione delle agevolazioni e la realizzazione** degli interventi di cui **all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133**, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero **dello sviluppo economico**, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

complessi aziendali.

Il **comma 1** attribuisce 150 milioni di euro *una tantum* - a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile - per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. Si definisce l'ambito di applicazione della misura di agevolazione, specificando che lo stanziamento di 150 milioni di euro è destinato a finanziare, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 43 del D.L. 112/2008 (ed ai fini di cui ai medesimi interventi, come da **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), i programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali programmi devono essere realizzati nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

Il D.M. 24 settembre 2010 ha attuato l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dettando le disposizioni in merito ai criteri e modalità di concessione di agevolazioni finanziarie tramite i contratti di sviluppo. Il Contratto di Sviluppo favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere. Finanzia investimenti nei settori industriale, turistico e commerciale. È rivolto alle imprese italiane alle imprese estere che hanno una sede stabile in Italia. È sottoscritto da una o più imprese, Invitalia e da eventuali Amministrazioni pubbliche. È composto da uno o più progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inoltre può comprendere la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico. I progetti di investimento del Contratto di Sviluppo possono essere realizzati: nelle aree previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013 (Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato su GUUE del 10 agosto 2010, n. C 215/5); nel resto del territorio nazionale, se presentati da PMI o da grandi imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro (cosiddette "imprese intermedie"). I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere realizzati su tutto il territorio nazionale.

La relazione illustrativa precisa che allo stato attuale risultano assegnate ai contratti di sviluppo risorse, nell'ambito del Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013 (PON R&C), del Piano di azione coesione

(PAC) e delle risorse liberate del PON Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006 (PON SIL) ex decreto ministeriale 28 settembre 2012, finalizzate al finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nelle sole regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre risultano prive di copertura finanziaria tutte le altre regioni. A queste ultime, pertanto, la norma in commento ha inteso assegnare risorse, per un ammontare pari a 150 milioni di euro.

Il **comma 2** prevede che i detti programmi siano agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. La disciplina dei contratti di sviluppo, contenuta nel D.M. 24 settembre 2010, prevede che le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi.

Con riguardo al finanziamento agevolato le circolari applicative del D.M. 24 settembre 2010 (Circolare del Ministero dello sviluppo economico esplicativa 16 giugno 2011 per la concessione delle agevolazioni e Circolare 29/3/2013) specificano che l'eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di otto anni oltre ad un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione Europea. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

Si ricorda che il citato comma 1 dell'articolo 8 prevede che la proposta definitiva di contratto di sviluppo è presentata dal proponente all'Agenzia (Invitalia), che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso è considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilità al cofinanziamento, specificandone la misura, all'Agenzia, che li trasmette immediatamente al MiSE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo.

Il **comma 3** prevede che le risorse (150 milioni) volte a finanziare i tali programmi di sviluppo nel settore industriale e agricolo siano a valere sulle disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23, D.L. n.

83/2012 e D.M. 8 marzo 2013) Le somme che non risultino impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

Si ricorda che l'articolo 23 ha trasformato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali; nel contempo ha abrogato numerose disposizioni, contenute nell'Allegato 1, che contenevano una serie di misure incentivanti per le imprese. Per l'attuazione di tale riforma è stato emanato il D.M. 8 marzo 2013, il quale ha definito:

- le finalità, le tipologie di intervento e le forme di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Gli aiuti possono essere erogati nella forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale;
- i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, attraverso bandi o direttive del Ministro per lo sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o progetti, le spese ammissibili e la forma e l'intensità dell'agevolazione.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al D.M. 8 marzo 2013 in aggiunta alle risorse iniziali, affluiranno al Fondo, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del D.L. 83/2012, anche quelle rivenienti dal rimborso dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 7 della L. 181/1989. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo può essere stimata in 630 milioni di euro, a cui potrà aggiungersi una quota delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (articolo 30, comma 3, decreto legge 83/2013).

Il **comma 4** prevede che le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico con riguardo a specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali. Adempiendo ad un rilievo del parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013 - secondo cui "il provvedimento contiene altresì disposizioni meramente descrittive in quanto volte ad indicare le finalità perseguite oppure a descrivere il contesto nel quale si collocano le norme introdotte ....si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli articoli 3, comma 4 (...)" - una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha specificato che l'attuazione - cui tendono queste modalità e criteri - si sostanzia nella concessione delle agevolazioni e nella realizzazione degli interventi.





**Articolo 3-bis**

*(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.**

**2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».**

**L'articolo 3-bis, introdotto dalla Camera, reca misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; la norma intende accelerare ulteriormente l'accesso alle anticipazioni di liquidità, disposte dal**

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

L'**articolo 3-bis** riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72. Contestualmente, nell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge** in esame, è stato inserito il **comma 2**, che fa salvi gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme non convertite in legge del medesimo decreto-legge n. 72, il quale, a seguito della sostanziale trasposizione del suo contenuto all'interno dell'**articolo 3-bis**, appare destinato a decadere.

L'intervento normativo in esame, con riferimento alla quota di anticipazione di liquidità concessa per il 2013 (per i pagamenti dei debiti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), riduce i termini temporali ai fini della riassegnazione alle regioni, che ne facciano richiesta, delle risorse già ripartite tra le regioni e non impiegate da alcune delle medesime. In base a tale ridefinizione dei termini temporali - operante, come detto, in virtù del decreto-legge n. 72 -, è stato già emanato il [decreto direttoriale 2 luglio 2013](#), che ha ripartito tra le quattro Regioni che hanno fatto richiesta le risorse non impiegate - pari a 278.828.000 euro - nei seguenti termini: il 75 per cento di tale somma è stato assegnato alle Regioni Piemonte e Puglia; il restante 25 per cento è stato assegnato alle Regioni Emilia-Romagna e Lazio; per ciascuno dei due stanziamenti, il riparto tra le due regioni interessate è stato operato in proporzione alle risorse già attribuite alle stesse regioni in sede di riparto delle summenzionate anticipazioni di liquidità per il 2013 (di conseguenza, la quota aggiuntiva in favore della Regione Piemonte ammonta a 169.825 euro, la quota aggiuntiva in favore della Regione Puglia a 39.296 euro, la quota aggiuntiva in favore della Regione Emilia-Romagna a 24.396 euro e la quota aggiuntiva in favore della Regione Lazio a 45.311 euro). Si ricorda che il decreto direttoriale ha stabilito una quota pari al 75 per cento in favore delle due Regioni summenzionate (Piemonte e Puglia) sulla base del criterio di priorità fissato dal decreto-legge n. 72 e dall'**articolo 3-bis** in esame; tale criterio fa riferimento alle regioni sottoposte (nel 2013) a procedura di diffida (per il ripiano del disavanzo di gestione sanitaria). In merito, il decreto-legge n. 72 e l'**articolo 3-bis** dispongono altresì, per il 2013, la proroga al 15 luglio del termine per l'adempimento alla diffida, affinché le due Regioni interessate dalla procedura possano avvalersi, ai fini in oggetto, delle quote aggiuntive di liquidità attribuite dal presente intervento normativo.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto legge 35/2013 concede anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 in favore delle regioni e delle province autonome. Le anticipazioni sono ammesse per un importo massimo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari. Le anticipazioni in oggetto sono restituite, insieme con gli interessi, in un periodo non superiore a 30 anni.

Dal punto di vista procedurale, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 35/2013, stabilisce che, in via d'urgenza per l'anno 2013, il MEF provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le Regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5 miliardi di euro. Come stabilito, entro il 31 maggio successivo, le regioni dovevano inoltrare l'istanza di accesso per accedere all'erogazione delle risorse. Tale quota di anticipazioni è stata ripartita (nella misura massima prevista di 5 miliardi) con il [decreto direttoriale del 16 aprile 2013](#), la cui Tabella 1 reca il riparto fra le regioni. Poiché, al 31 maggio 2013, non hanno presentato istanza di accesso la Valle d'Aosta, le due Province autonome di Trento e Bolzano e le regioni Lombardia, Marche, Basilicata e Friuli Venezia Giulia, sul riparto recato dal decreto direttoriale del 16 aprile 2013 sono residue risorse per un importo complessivo pari a 278.828.000 euro.



## Articolo 4

*(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».

2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che

1. *Identico.*

2. I termini **previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale** sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 **del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226**, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1,

## Testo del decreto-legge

verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del **medesimo regolamento** relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

**3-bis.** Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**2012, e successive modificazioni.**

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*.

4. *Identico.*

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati **ai sensi del comma 3 del presente articolo**, il venti per cento **delle somme** di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, **è versato** dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare **di cui al comma 2** e di ridurre i costi **per gli** enti locali e **per le** imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e **del GPL** per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione **di** carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano **o di GPL** per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013**, e 7 agosto 2003, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003**.

Il **comma 1** limita ai soli clienti domestici l'applicazione transitoria del servizio di tutela gas, cioè il servizio per il quale, per alcuni clienti c.d. "vulnerabili", i prezzi di riferimento sono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine, la norma interviene sull'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011, che ha inserito i piccoli clienti industriali tra i cd. "clienti vulnerabili". La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione sostiene che la disposizione favorirà il passaggio al mercato libero dei clienti non domestici connessi alle reti di distribuzione, con la possibilità di stipulare contratti a prezzi inferiori agli attuali: di tale possibilità potranno avvalersi anche



le utenze gas delle amministrazioni pubbliche centrali e locali connesse a tali reti, con potenziali benefici in relazione alle spese per l'acquisto di forniture.

Si ricorda in proposito che il citato comma 2 dell'articolo 22 del D.Lgs. 164/2000 reca la definizione di clienti vulnerabili, nella quale rientrano: i clienti domestici; le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza; i clienti civili e non civili i cui consumi non superano i 50.000 metri cubi annui. Nei confronti di tali clienti, la norma prevede che l'AEEG continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento. Alle forniture dei clienti che scelgono il servizio di tutela vengono applicate le condizioni economiche di riferimento fissate periodicamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas in base alle disposizioni del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas (Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09). Si ricorda inoltre che, in sede di recepimento a livello nazionale del cd. "terzo pacchetto energia" (attuato con il D.Lgs. 93/2011), l'Antitrust in diverse segnalazioni a Governo e Parlamento (tra le quali As821 e As 901) e nella Relazione annuale per il 2013 (Doc. XLV, n. 1) ha chiesto di non estendere ulteriormente il perimetro del regime di tutela attualmente previsto, che andrebbe anzi progressivamente superato per garantire lo svolgimento di una corretta concorrenza nei mercati al dettaglio.

**I commi da 2 a 6** mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante e disponendo un potere sostitutivo statale. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione sostiene che le entrate complessive derivanti agli enti locali dall'effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale (commi da 2 a 4) sono stimate intorno ai 250-300 milioni di euro (circa il doppio rispetto alle entrate attuali).

Si ricorda che il cd. "Regolamento Criteri" (D.M. 12 novembre 2011, n. 226, Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.), in vigore dall'11 febbraio 2012, completa le norme relative all'indizione delle gare di ambito per la distribuzione del gas. In questo modo, le nuove gare saranno disciplinate secondo criteri stabiliti per legge e omogenei (idonei a regolamentare il calcolo del valore di riscatto, gli oneri in capo all'aggiudicatario, i criteri di aggiudicazione, il contratto di servizio ecc). E' l'ultimo dei quattro provvedimenti emanati per rendere operativo l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale tramite gare. Precedentemente sono stati emanati: il Decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi, il Decreto ministeriale del 21 aprile 2011 sulla tutela dell'occupazione e il Decreto del 18 ottobre 2011 sull'individuazione dei Comuni per ambito.

Il **comma 2** qualifica come perentori i termini indicati dall'articolo 3 del D.M. 12 novembre 2011 per l'avvio delle gare d'ambito nel primo periodo di applicazione, decorsi i quali la Regione avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*. Una **modifica introdotta nel corso dell'esame<sup>10</sup> presso la Camera dei deputati** ha specificato che si tratta dei termini **previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.**

Si ricorda che l'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000 prevede che la procedura di gara sia avviata dagli enti locali non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine indicato, sarà la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ad avviare la procedura di gara. Questa sarà la tempistica da rispettare a regime (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226), mentre per il primo periodo di applicazione il comma 1 del medesimo D.M. indica una serie di scadenze meno stringenti e differenziate per gruppi di comuni (come risulta dalle tabelle contenute nell'allegato 1). Decorsi tali termini, la Regione, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara come nel caso "a regime".

Il **comma 3** proroga di quattro mesi le date limite entro cui convocare i Comuni dell'ambito per la scelta della stazione appaltante per i primi due raggruppamenti di comuni di cui all'Allegato 1 del D.M. che sono scadute o scadrebbero entro il mese di ottobre 2013, con uno spostamento dei termini relativi alla mancata nomina della stazione appaltante a data non anteriore al 1° gennaio 2014. Inoltre, viene indicata una procedura per designare la stazione appaltante per tutti gli ambiti dell'Allegato 1 in cui non è presente il capoluogo di provincia. In tali casi la scelta della stazione appaltante avviene a maggioranza

---

<sup>10</sup> Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava che "sul piano dei rapporti con le fonti subordinate: il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle oppure modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano, al riguardo, l'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, che interviene in via non testuale sull'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 .... tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];" Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, riteneva che dovesse essere valutata "la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti secondarie del diritto, delle disposizioni contenute agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5 .....oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atti aventi la medesima forza". Nel testo dei commi 5, 6 e 7 comunque la Camera ha proceduto ad una serie di correzioni testuali delle disposizioni originariamente redatte dal Governo.

qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il Comune capoluogo di provincia (qualora appartenente all'ambito) o la Provincia (negli altri casi) convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali dell'ambito per identificare la stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Se il Comune capoluogo di provincia appartiene all'ambito, gli enti locali demandano a questo il ruolo di stazione appaltante (ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti ove presente). Altrimenti, essi individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante. Nel primo periodo di applicazione, decorsi 6 mesi dalla data di cui all'allegato 1 senza che si sia proceduto all'individuazione della stazione appaltante, il Comune con il maggior numero di abitanti o la Provincia competente trasmette alla Regione una relazione sulla situazione e sulle attività svolte, per l'eventuale intervento della regione.

Una **modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi introdotto un **comma 3-bis** secondo cui le date stabilite dal citato Allegato 1 sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012.

Il **comma 4** dispone un potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario *ad acta*. Se infatti la Regione competente non procede alla nomina del commissario *ad acta*, dopo quattro mesi dalla scadenza dei termini indicati dal comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione stessa, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario *ad acta*.

Il **comma 5** prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante. In tali casi, il 20% degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione sostiene che la sanzione in caso di inerzia degli enti locali non comporterà minori entrate per gli enti stessi, ma solo la destinazione diretta di parte delle entrate loro spettanti alla specifica finalità di riduzione delle tariffe di distribuzione pagate dai cittadini.

Il **comma 6** lascia al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, con lo scopo di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione sostiene che ciò consentirà di ridurre i costi dei comuni per effettuare tale valutazione, riducendo il tempo e la necessità di consulenze specifiche.

Il **comma 7** riguarda invece la rete di distribuzione dei carburanti, ed in particolare estende la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione: una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha, in proposito, eliminato il riferimento all'energia elettrica, sostituendola con il GPL e precisando che essa rappresenta una modalità alternativa al metano nella trasformazione degli impianti di distribuzione.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione sostiene che la previsione del comma 7 non ha effetti sulla finanza pubblica, in quanto si limita ad estendere ad ulteriori fattispecie l'applicabilità degli incentivi gravanti su un fondo già esistente presso la Cassa conguaglio GPL, la cui alimentazione, a carico delle imprese petrolifere e dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, è stata già disposta con precedenti normative<sup>11</sup>.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 32/1998 ha provveduto a razionalizzare il sistema di distribuzione dei carburanti. L'articolo 6 ha istituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti D.M. 24 febbraio 1999. Recentemente, il D.M. 19 aprile 2013 ha ridefinito definire la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo, in relazione alle previsioni dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che stabilisce che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti sia destinato anche all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali

---

<sup>11</sup> Forse per questo il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava che "il provvedimento contiene altresì disposizioni meramente descrittive in quanto volte ad indicare le finalità perseguite oppure a descrivere il contesto nel quale si collocano le norme introdotte ... si vedano, a mero titolo esemplificativo, gli articoli .... 4, comma 7".

specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione.



## Articolo 5

*(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica ed estensione della c.d. Robin Hood Tax)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».

2. *Identico.*

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. **6/92 del 29 aprile 1992**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n.

## Testo del decreto-legge

acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento **individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99**, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2012, n. 280.



## Testo del decreto-legge

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma **3, primo periodo**, è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma **3**, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti **già in esercizio e che sono stati** ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. **6/92 del 29 aprile 1992**, fino al completamento del **quarto** anno di esercizio **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, il valore di cui al comma **3, primo periodo**, è determinato sulla base del paniere di riferimento **individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della** legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al **60** per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma **4 del presente articolo**. **Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**vigore del presente decreto.**

**6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.**

*6. Soppresso.*

7. I commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

*7. Identico.*

***7-bis.* I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).**

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

8. *Identico.*

Il **comma 1**, con una modifica all'articolo 81 del D.L. n. 112 del 2008, estende l'applicazione della c.d. *Robin Hood Tax* (maggiorazione IRES) alle aziende con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro (nella normativa previgente era prevista per volumi superiori a 10 milioni) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (nella normativa previgente era 1 milione di euro).

Si ricorda che l'articolo 81 del D.L. n. 112 del 2008 (modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 138 del 2011) ha introdotto un'addizionale all'IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, con volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro (limiti abbassati dalla norma in esame). L'aliquota, fissata in origine al 5,5% e successivamente elevata al 6,5% (articolo 56 della L. n. 99 del 2009), è stata poi innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (articolo 7, comma 3 del D.L. n. 138 del 2011: misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas). È stata inoltre ampliata la platea di

soggetti passivi cui si applica tale addizionale, estesa - tra l'altro - anche alle imprese operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale. Si rammenta, inoltre, che la legge n. 7 del 2009 (ratifica trattato Italia-Libia) ha introdotto una ulteriore addizionale IRES al 4% (la cui disciplina è stata modificata dall'articolo 25-bis del D. L. n. 216 del 2011) per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi con determinati requisiti, tra cui una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas il 24 gennaio 2013 ha trasmesso al Parlamento la relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno 2012 sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES (c.d. *Robin Hood Tax*) sui prezzi al consumo, previsto dall'articolo 81, comma 18. Nelle conclusioni si legge che alla luce dell'esito dell'attività svolta nel corso dell'anno 2012 resta confermata l'esigenza di una puntuale vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione, pur senza sottacere i profili contenziosi che derivano dalla norma (per i quali, v. la [Nota breve n. 3](#)); le analisi relative all'ultimo esercizio monitorato hanno infatti mostrato che una parte dei soggetti vigilati ha continuato ad attuare politiche di prezzo tali da costituire una possibile violazione del divieto di traslazione, comportando comunque uno svantaggio economico per i consumatori finali. La *Robin Hood Tax* ha prodotto un gettito di 1,45 miliardi di euro, per l'86% provenienti dagli operatori del settore elettrico e del gas. Si segnala che nel 2012 le entrate sono triplicate rispetto al 2010 (527 milioni), in seguito all'incremento al 10,5% e all'allargamento dei settori interessati, superando ampiamente le previsioni del Tesoro, nonostante una parallela forte contrazione dei soggetti incisi. La relazione tecnica afferma che in relazione all'ampliamento della platea sono stati analizzati i dati dichiarati in Unico 2012 individuando i redditi imponibili dei soggetti che svolgono le attività di interesse con ricavi superiori a 3 mln di euro e con imponibile maggiore di 300.000 euro. Dalla stima risultano maggiori imponibili per circa 1,15 miliardi cui corrispondono, in termini di competenza annua, circa 75 milioni a decorrere dal 2014 (1.150 mln x 6,5%).

Il **comma 2** destina le risorse derivanti dall'estensione della c.d. *Robin Hood tax* alla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, una volta sottratte la quota da utilizzare per la copertura finanziaria disposta dall'articolo 61 del decreto. Le modalità attuative saranno individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Si ricorda che la componente A2 degli oneri generali di sistema copre i costi per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile. È definita direttamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e il ricavato affluisce alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in un apposito Conto di gestione il cui utilizzo e gestione sono disciplinati dall'Autorità. Secondo i dati pubblicati dall'AEEG sul proprio sito, gli oneri generali di sistema incidono del 19,23% sulla bolletta di un utente domestico tipo, per un totale di 98 euro annui su una bolletta media di 511 euro. All'interno degli oneri generali di sistema, la componente A2 rappresenta solamente il 2,51%. La maggior parte di questi oneri, infatti, è dovuta alla componente A3 (90,61%) che copre gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.

Si rammenta, peraltro, che è attualmente all'esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM(2011)169), finalizzata a favorire il raggiungimento da parte dell'UE degli obiettivi prefissati in termini di lotta al cambiamento climatico, di promozione dell'uso

di fonti energetiche rinnovabili e di sostegno agli investimenti nell'economia "verde". In base a tale proposta le imposte sull'energia sarebbero divise in due componenti: una parte basata sulle emissioni di CO2 rilasciate dal prodotto energetico; l'altra basata sul contenuto energetico. Sul testo modificato dal Parlamento europeo con modifiche, il Consiglio europeo ha discusso, da ultimo, il 21 giugno 2013.

I **commi 3, 4 e 5** modificano le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime CIP 6, prevedendo una parziale deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti nei primi otto anni di esercizio. È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con riduzione del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1° gennaio 2014.

In particolare per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile (CEC) da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre (80% per il primo trimestre, 70% per il secondo trimestre, 60% per il terzo e quarto trimestre). Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas (**comma 3**). Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava però che "il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; nell'ottica del rilancio dell'economia, il provvedimento contiene infatti numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (...) o che, ai fini della relativa attuazione richiedono molteplici adempimenti, talora plurimi e/o complessi (si vedano, per tutti, l'articolo 5, comma 3, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)".

Dal 2014, il valore del CEC è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (**comma 4**)<sup>12</sup>. Per gli impianti di

---

<sup>12</sup> Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava che "il provvedimento prevede inoltre l'adozione di adempimenti indefiniti (si vedano l'articolo 5, comma 4, che, configurando peraltro una sorta di delegificazione secondo una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dispone l'aggiornamento trimestrale del valore del volume di ricavi indicato dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, senza indicare quale sia il soggetto competente all'adeguamento né lo strumento previsto) e che "numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; in particolare, diverse disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 2014, tra le quali,

termovalorizzazione di rifiuti che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore del CEC è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60% per cento (**comma 5**). **Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi previsto che, per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto in commento.

La relazione introduttiva afferma che l'attuale criterio di determinazione del «costo evitato», contenuta nella legge n. 99 del 2009, fa riferimento ad un paniere di prodotti olio-gas non più attuale e porta a valori tariffari per l'energia CIP 6/92 molto superiori ai reali costi evitati: il valore dell'energia scambiato sulla Borsa elettrica è ormai stabilmente inferiore a 60 euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP 6/92 di quasi 100 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel dicembre 2012, ha proposto un adeguamento della tariffa ai valori di mercato del gas naturale<sup>13</sup>. È stato comunque previsto un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con una riduzione in ogni

---

si segnalano, ad esempio, l'articolo 5, comma 4, in materia di costi di approvvigionamento di gas naturale." Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati prosegue, rilevando anche che "il decreto-legge contiene numerose disposizioni che appaiono meramente descrittive in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, che viene richiamata in modo generico o puntuale (...) in quanto confermano la vigenza di norme secondarie del diritto (v. articolo 5, comma 4)". Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sul punto, si concludeva ritenendo che all'articolo 5, comma 4 – nella parte in cui prevede che il volume dei ricavi indicati al comma 1 sia aggiornato trimestralmente, senza precisare quale sia lo strumento normativo mediante il quale tale aggiornamento sarà effettuato – si dovesse precisare "al fine di scongiurare il rischio che il contenuto di disposizioni di rango primario sia integrato da fonti subordinate, che l'aggiornamento in questione avverrà con legge".

<sup>13</sup> L'incentivo ai kWh prodotti da impianti CIP 6 è calcolato tenendo conto del tipo di tecnologia e del costo evitato del combustibile (CEC): il produttore Cip6 riceve il valore del quantitativo di gas che sarebbe stato necessario a produrre con il metano il kWh generato dall'impianto. Si ricorda che con il parere del 13 dicembre 2012 n. 535/2012/i/eel l'AEEG ha presentato al Ministro dello sviluppo economico la propria proposta per la modifica delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, tenuto conto delle recenti evoluzioni del mercato gas. L'AEEG stima il risparmio sulle bollette elettriche derivante dall'applicazione per il calcolo del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012 delle proprie proposte di modifica in circa 500 milioni di euro in relazione al solo anno 2012. Peraltro, il MiSE con il D.M. 24 aprile 2013 ha deciso di determinare, per l'anno 2012, il valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile senza applicare le modifiche proposte, ferma restando la necessità di modifica delle modalità di aggiornamento a partire dall'anno 2013 per tener conto dell'evoluzione del mercato gas. Nel motivare l'esigenza dell'intervento normativo in esame, il Governo spiega che, considerata la struttura del parco di produzione elettrica nazionale e l'uso prevalente di gas naturale, il CEC è da intendersi riferito al costo di produzione del kWh a gas naturale. L'attuale norma di determinazione del «costo evitato», contenuta nella legge n. 99 del 2009, fa invece ancora riferimento ad un paniere di prodotti olio-gas non più attuale, portando a valori tariffari per l'energia CIP 6/92 che sono ancora oggi di molto superiori ai reali costi evitati. Secondo i dati citati dalla relazione, il valore del kWh scambiato sulla Borsa elettrica è ormai stabilmente inferiore a 60 euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP 6/92 di quasi 100 euro/MWh.

trimestre del peso dei prodotti petroliferi, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1° gennaio 2014. Con riferimento alla deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione CIP 6/92 che si trovino nei primi otto anni dell'esercizio in convenzione, la relazione illustrativa afferma che la disposizione interessa sette termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze; la relazione motiva la deroga per gli inceneritori, che sono ancora nella prima fase di recupero dell'investimento effettuato, in considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti.

Riguardo all'attuazione, la norma precisa che il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del valore del CEC, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al D.M. 20 novembre 2012, cui è stato definito l'aggiornamento del CEC negli anni dal 2010 in poi e il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2011 oltre che il valore di acconto del CEC per l'anno 2012.

Il sistema di incentivazione tariffaria noto come "CIP 6", introdotto con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, rientra tra i meccanismi "tradizionali" di incentivazione dell'energia, ovvero quei meccanismi che promuovono la realizzazione di impianti attraverso la remunerazione dell'energia a un prezzo garantito. Il meccanismo consiste in un incentivo a favore dei produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che, avvalendosi di un'apposita convenzione, cedono al GSE (Gestore del sistema elettrico) l'energia prodotta ad un prezzo di ritiro superiore a quello di mercato. La differenza di prezzo viene recuperata attraverso un'apposita voce di costo (componente A3) nella bolletta degli utenti. Tale sistema di incentivazione di fatto non è andato a sostegno in via prioritaria delle fonti rinnovabili vere e proprie, in quanto ne hanno beneficiato soprattutto gli impianti utilizzanti fonti assimilate tra cui i termovalorizzatori, alimentati da rifiuti.

La citata modifica della Camera dei deputati al comma 5 - rinviando al "paniere" di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento - è il presupposto in base al quale **la Camera dei deputati ha anche disposto la soppressione del comma 6** (che abrogava la stessa disposizione); in proposito, il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava che "il provvedimento contiene inoltre clausole abrogative formulate in modo generico o inappropriato; ad esempio, l'articolo 5,

comma 6, abroga «le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo»".

L'articolo 30, comma 15, della legge 99/09 aveva disposto che, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fosse aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione AEEG n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione AEEG n. 249/06. L'articolo 2, comma 141, della legge 244/07 stabiliva poi che, dal 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile sia determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale. È proprio ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 99/09, l'Autorità deve presentare una proposta al Ministro dello Sviluppo Economico per la definizione, a decorrere dal 2009, delle modalità di aggiornamento del costo evitato di combustibile, cosa fatta con il citato parere del 13 dicembre 2012 n. 535/2012/i/eel: in esso l'AEEG ha presentato al Ministro dello sviluppo economico la propria proposta per la modifica delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, tenuto conto delle recenti evoluzioni del mercato gas.

Il **comma 7** elimina la facoltà per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio prima del 2013, di modificare il sistema di incentivazione vigente, con effetto dal 2013. Tale opzione consente una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento, che da definirsi con decreto ministeriale.

La relazione illustrativa stima che tale maggiorazione comporterebbe un aumento degli oneri effettivi sulle tariffe che, assumendo un limite massimo di ore annue di funzionamento di circa 5000 ore, assommerebbe a oltre 300 milioni di euro all'anno, che gli operatori beneficiari del maggior incentivo impiegherebbero in larghissima misura per l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti sull'occupazione. Tale facoltà era stata prevista dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 364, della legge n. 228/2012), che aveva inserito all'interno del D.Lgs. 28/2011 i commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* dell'articolo 25, al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE. Si ricorda che il D.Lgs. 28/2011 ha previsto una modifica nel sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 2013. Essi sono, infatti, incentivati con un nuovo meccanismo, definito nel dettaglio dal D.M. 6 luglio 2012, di "attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici". Si ricorda che nel settore dei



trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 deve essere almeno pari al 10% del consumo finale di energia in questo settore. Il citato D.Lgs. 28/2011, all'articolo 33, comma 2, ha fissato una quota minima di impiego di biocarburanti nei trasporti del 5% per il 2014.

**Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi introdotto un **comma 7-bis**, che conferisce ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili - entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - diritto di opzione<sup>14</sup> (in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio), per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il **comma 8** precisa che l'attuazione dell'articolo deve avvenire in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

---

<sup>14</sup> L'opzione va comunicata da parte del titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE).



## Articolo 6

### *(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente

1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),** della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, **recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa»**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e **delle** finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

**4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole:**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**«rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità di carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».**

**4-ter. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è sostituito dal seguente:**

**«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in attuazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**l'attuazione dei progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.**

Il **comma 1**, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, fissa l'applicazione per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015 dell'accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

La Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, nell'indicare gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, al punto 5 riporta la voce "Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica". L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, come definiti con il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. In particolare ai sensi del decreto, all'articolo 1, comma 2, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione. Considerando che, ai sensi dell'Allegato I al medesimo D.Lgs. n. 540/1995, per il gasolio usato come carburante è prevista una

accisa pari a 617,40 euro per mille litri (così fissata dalla Determinazione dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789 e ribadita dall'articolo 1, comma 487, della legge di stabilità 2013), applicando a tale importo il 22 per cento quale aliquota ridotta, l'accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è attualmente determinata in 135,83 euro per mille litri.

La formulazione della norma fa riferimento all'accisa "a livello di imposizione, per l'anno 2013". La relazione tecnica afferma che la norma modifica l'accisa, per il periodo 1/8/2013-31/12/2015, riducendola in misura pari a 25 euro per mille litri. La misura attuale applicata nel settore agricolo, pari al 22% dell'aliquota normale del gasolio (indicata in misura pari a 617,40 euro per mille litri), viene ipotizzata costante al valore di 135,828 euro per mille litri. Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane, anno 2008) il consumo di gasolio agricolo per serre risulta pari a 280,7 mln di litri. Tale valore viene ridotto dell'8,13% per tenere conto della riduzione dei consumi registrata dal MISE; viene pertanto considerato un consumo di 258 mln di litri. Il minor gettito di accise risulta quindi pari a 28,6 mln di euro al quale viene aggiunto il minor gettito IVA calcolato applicando l'aliquota al 21%. L'onere complessivo su base annua risulta quindi pari a 34,6 mln (anni 2014 e 2015). Il minor gettito per l'anno 2013 è calcolato in proporzione ai mesi tenendo conto che la disposizione si applica a decorrere dal mese di agosto.

La disposizione in esame pone per i beneficiari la condizione che essi si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. La disposizione sembrerebbe in ogni caso avere un valore di "impegno programmatico" con scopi ambientali: viene fornito gasolio con un'accisa ridotta a fronte di un impegno a ridurre il consumo di gasolio. Viene peraltro da considerare che, in termini economici, a fronte di una riduzione del prezzo di un prodotto, tendenzialmente si genera un aumento della richiesta del prodotto stesso e quindi un maggior consumo. Il comma in esame inoltre richiama la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

In particolare l'articolo 17 della direttiva prevede che, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi: a) a favore delle imprese a forte consumo di energia; b) qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica. È a questa seconda fattispecie che fa riferimento, con effetto delimitante rispetto al testo originario del Governo, **la modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Si ricorda che l'articolo 5, comma 5, del D.L. n. 268/2000, relativamente al periodo 3 ottobre 2000–31 dicembre 2000, prevedeva per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra un'aliquota pari allo 0% di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti è stata invece disposta l'esenzione dall'accisa. In particolare, l'articolo 24, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) ha disposto l'applicazione di tale agevolazione per il primo semestre 2001; successivamente, l'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 246/2001 e l'articolo 3 del D.L. n. 356/01 hanno stabilito la proroga dell'agevolazione, rispettivamente al 30 settembre 2001 e al 31 dicembre 2001. Quindi la proroga di tale regime agevolativi veniva disposta annualmente in sede di legge finanziaria per gli anni dal 2002 al 2009 (articolo 13, comma 3, della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), articolo 19, comma 4, della legge n. 292/2002 (finanziaria 2003), articolo 2, comma 4, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), articolo 1, comma 511, lett. h), della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), articolo 1, comma 115, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), articolo 1, comma 394 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1, comma 175, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dall'articolo 2, comma 14 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009). Nel 2009 la Commissione europea ha qualificato tali misure come aiuti di Stato: le misure finanziate con risorse statali hanno favorito talune imprese (le aziende del settore dell'agricoltura e, in particolare, quelle che coltivano sotto serra) e hanno inciso sugli scambi e falsare la concorrenza, vista la posizione dell'Italia nella produzione agricola sotto serra.

Trattandosi di una forma agevolativa, il **comma 2** ribadisce che, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere all'Unione non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo venga modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

La disposizione richiamata prevede, al comma 1, che entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del regolamento stesso, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito *web* della Commissione.

Il **comma 3** reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (25 euro per mille litri) disposta dal comma 1 e dalla relativa compensazione del livello minimo di imposizione del livello di accisa da corrispondere all'Unione europea (comma 2) indicandolo



complessivamente in 14,4 milioni di euro per il 2013 (tale regime decorre dal 1° agosto 2013) e in 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002 - recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002 - in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma. In proposito, la relazione tecnica ricorda che un'analogia disposizione era contenuta nell'art. 1, comma 517, della legge di stabilità 2013 e che in tale sede<sup>15</sup> era stato stimato che una riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati agevolati comportasse un maggior gettito pari a 54 milioni. Sulla base di tali elementi, si stima che, su base annua, è necessario ridurre i consumi agevolati del 3%-3,5% (per l'anno 2013, considerata la decorrenza da agosto, la riduzione risulta pari a circa 1%-1,5%).

Quindi il citato comma 517 indicava esplicitamente la riduzione percentuale dei consumi medi standardizzati. Nella presente disposizione, invece, tale valore è desumibile esclusivamente dalla relazione tecnica, posto che la norma si è limitata ad indicare l'entità degli oneri complessivi derivanti dai consumi ammessi all'agevolazione e a rinviare ad un successivo decreto interministeriale: infatti il **comma 4** rinvia la disciplina dell'applicazione dell'articolo in commento ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Con una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** sono stati aggiunti due ulteriori commi, che attengono alla necessità di adeguare il settore bieticolo-saccarifero agli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione europea a livello internazionale.

Il regolamento n. 319/2006 ha previsto una specifica forma di aiuto, per un massimo di cinque anni consecutivi, destinata ad ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno rinunciato ad almeno il 50% della propria quota produttiva: in tali Stati è concesso un aiuto temporaneo nazionale ai produttori di barbabietole da zucchero rimasti attivi<sup>16</sup>. Il quinquennio di validità dell'aiuto decorre

---

<sup>15</sup> L'articolo 1, comma 517, della legge n. 228 del 2012 dispone la riduzione del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002. Limitatamente all'anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano ridotti del 10 per cento. Peraltro, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale stabilisce che le regioni e le province autonome, quando ricorrano le speciali condizioni elencate al comma 2, possano disporre le maggiorazioni di cui ai punti 19 e 20 dello stesso allegato 1.

<sup>16</sup> L'aiuto temporaneo è definito all'art. 110-*octodecies* del regolamento 1782/2003 introdotto dall'articolo 1 punto 15) del regolamento n. 319/2006.

dall'anno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50%, ma può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014. L'Italia ha posto in atto un processo di ristrutturazione concordato in sede di tavolo di filiera bieticolo-saccarifera, e formalizzato nell'accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2006<sup>17</sup>. Con tale accordo sono stati definiti gli impegni alla riconversione degli stabilimenti e si è giunti alla dimissione di 15 dei precedenti 19 impianti attivi, con una riduzione della produzione nazionale del 70%.

Per consentire la riconversione degli stabilimenti, in gran parte rivolti alla produzione di energia, l'articolo 2 del D.L. n. 2/2006<sup>18</sup> ha fondamentalmente disposto:

- la istituzione di un Comitato interministeriale, allargato a tre presidenti regionali, con il compito di approvare (entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia entro il 26 febbraio 2006) il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di coordinare le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione del settore e di formulare direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione (commi 1 e 2)<sup>19</sup>;
- la presentazione (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 13 marzo 2006), da parte delle imprese saccarifere, di progetti di riconversione, soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 3).

Il Comitato, istituito con DPCM del 30 ottobre 2006, ha approvato 13 progetti di riconversione nella propria riunione del 19/3/2008; ma già nel 2009 (verbale del 9/9) il Comitato, prendendo atto che 7 progetti avevano problemi di attuazione, dichiarava i progetti di riconversione di interesse nazionale, e prendeva altresì in considerazione l'ipotesi di un commissariamento dei progetti con problemi di realizzazione.

Il **comma 4-bis** modifica l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), sostituendo, per i progetti ammessi, il requisito dell'interesse nazionale (anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio) con quello dell'interesse strategico: esso si definisce in rapporto ai "prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

La conseguenza è tratta nella riformulazione del comma 2 del medesimo articolo 29, operata con il **comma 4-ter** introdotto anch'esso dalla Camera dei deputati: vi si specifica che i progetti ammessi riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in nuove attività di natura industriale.

---

<sup>17</sup> *Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero dell'8 febbraio 2006.*

<sup>18</sup> D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa".

<sup>19</sup> Il Comitato è stato per la prima volta istituito con DPCM del 30 ottobre 2006.

Si tratta di una nuova finalizzazione in base alla quale il citato Comitato interministeriale, in caso di necessità e per l'attuazione dei progetti, nomina un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.



**Articolo 7**  
*(Imprese miste per lo sviluppo)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.».

1. *Identico:*

«1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale **delle** imprese italiane nelle imprese miste.».

**1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7\_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.**

**1-ter. Al fine di contribuire e ampliare le disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Al fine di favorire la ripresa delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso la creazione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo, l'articolo 7 novella il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che disciplina l'assetto della cooperazione italiana allo sviluppo. Il nuovo testo, introdotto dal **comma 1**, prevede che attraverso il Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito centrale (originariamente previsto dalla legge n. 227 del 1977, cd. "Legge Ossola" e disciplinato dall'art. 6 della richiamata legge n. 48 del 1987) possano essere concessi, ad imprese italiane, crediti agevolati per assicurare il finanziamento integrale del capitale di rischio ai fini della

costituzione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo (PVS), con corresponsione dei crediti agevolati, anche in forma anticipata.

Nella relazione tecnica si sottolinea come il ricorso al Fondo rotativo sia attualmente sottoutilizzato (tra il 2000 ed il 2011 sono stati erogati 4,4 milioni di euro per otto proposte di finanziamento), laddove le disponibilità finanziarie riferibili al Fondo ammontano a circa 108 milioni di euro. I crediti potranno essere erogati a favore di investitori pubblici o privati o di organizzazioni internazionali, sempre al fine di favorire da parte loro la costituzione di imprese miste nei PVS, ovvero di promuovere lo sviluppo attraverso altre agevolazioni identificate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Una quota del Fondo rotativo potrà altresì essere destinata a dar vita - in una percentuale da definire in sede regolamentare - ad un nuovo Fondo di garanzia a tutela dei prestiti concessi da istituti di credito a imprese italiane, oppure per facilitare gli apporti di capitale italiano nelle imprese miste nei PVS (garantendo una percentuale dei finanziamenti a tassi commerciali o a tassi agevolati). Secondo la relazione tecnica, tale strumento comporterebbe ripercussioni positive per le imprese, con particolare riferimento all'abbattimento dei costi delle fidejussioni bancarie a garanzia del credito, concesse dagli istituti bancari; l'attuazione della norma comporta una successiva revisione regolamentare da parte del CIPE della delibera n. 92 del 6 novembre 2009 riguardante le agevolazioni in favore di imprese miste operanti nei Paesi in via di sviluppo.

La previgente disciplina non prevedeva l'eventualità di una previa corresponsione di tali crediti e precisava che essi potessero coprire solo parzialmente il finanziamento del capitale di rischio. La relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, poiché le risorse disponibili sul Fondo continueranno ad essere impiegate con modalità a carattere di rotatività.

Da un punto di vista finanziario, sulla base della legge n. 49/1987, i mezzi per provvedere rispettivamente ai doni ed ai crediti vengono destinati su base annuale, con legge finanziaria, a due diversi fondi: il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo - soppresso a partire dal 1995 riconducendolo alla gestione ordinaria - ed il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'art. 6, a valere sulle cui risorse il Ministro del tesoro autorizza la concessione di crediti finanziari agevolati a Stati, banche al conseguimento delle finalità precipue della cooperazione allo sviluppo. Nel Fondo rotativo confluiscono anche gli stanziamenti effettuati in base alla precedente normativa nazionale sull'aiuto allo sviluppo, ovvero la richiamata legge n. 227/1977, la legge 38/1979 ("Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo") e la legge 7/1981 ("Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo"). I crediti di aiuto potranno se del caso anche essere destinati all'acquisto in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

**Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha poi previsto l'inserimento di due ulteriori disposizioni: da un lato le aziende che intendono accedere al Fondo rotativo hanno l'obbligo di impegnarsi a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle

imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7\_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani (**comma 1-bis**); dall'altro lato, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in regime di invarianza finanziaria (**comma 1-ter**).

Si tratta di un impegno che, evidentemente, va a completare l'obbligo che gli Stati europei assumono dinanzi all'Unione (quando stipulano i trattati bilaterali d'investimento - TBI), e dell'Unione stessa è obbligata a rispettare quando stipula accordi di libero scambio (ALS) coi paesi terzi: ad ambedue le fattispecie si applicano infatti le considerazioni contenute nella citata risoluzione, in cui il Parlamento europeo (§§ 27-30):

- sottolinea che la futura politica dell'UE dovrà promuovere anche investimenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente (in particolare nel settore delle industrie estrattive) e volti a incoraggiare le condizioni lavorative di buona qualità nelle imprese interessate dagli investimenti; chiede alla Commissione di includere, in tutti i futuri accordi, un riferimento alla versione aggiornata degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;
- ribadisce, per quanto concerne i capitoli di investimento dei più ampi accordi di libero scambio (ALS), la sua richiesta di prevedere una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese nonché clausole sociali e ambientali efficaci in ciascun ALS firmato dall'UE;
- chiede che la Commissione valuti come siffatte clausole siano state previste nei TBI conclusi dagli Stati membri e come possano essere previste anche nei futuri accordi di investimento autonomi;
- accoglie con favore il fatto che svariati TBI trattati bilaterali d'investimento in corso prevedano una clausola che evita l'annacquamento della legislazione sociale e ambientale pensato per attirare gli investimenti e chiede alla Commissione di considerare l'inserimento di tale clausola nei suoi accordi futuri.



**Articolo 8**  
*(Partenariati)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il seguente:

*Identico.*

«Art. 14-bis – *(Partenariati)*. – 1.  
Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

enti o organismi sovranazionali o  
privati firmatari dell'accordo di  
programma.».

Il **comma 1** introduce un articolo aggiuntivo, il 14-*bis* (*Partenariati*), alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*). Esso va nella direzione auspicata dalla comunicazione *Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento*, in cui la Commissione dell'Unione europea segnalava come - per il progresso dei paesi in via di sviluppo - fosse cruciale attirare e mantenere cospicui investimenti privati nazionali ed esteri e migliorare le infrastrutture.

Secondo la Commissione l'UE deve sviluppare nuove modalità di collaborazione con il settore privato, soprattutto per stimolare attività e risorse di tale settore al fine di fornire beni pubblici, e prevedere finanziamenti anticipati e meccanismi per la condivisione dei rischi, in modo da favorire partenariati pubblico-privato e investimenti privati. A tal fine la promozione dei partenariati pubblico-privato figura tra le priorità di intervento del nuovo strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo, come risulta dalla proposta presentata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (COM (2011) 840). L'intervento di modifica rispetto allo strumento finanziario vigente si propone tra l'altro la definizione di un quadro giuridico chiaro per il ricorso a strumenti innovativi utilizzati da altri donatori, ad esempio combinare e utilizzare partenariati pubblico-privati.

All'interno della novella, il *capoverso 1* prevede, per l'attuazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo definiti dalla stessa legge 49 del 1987, la sottoscrizione di appositi accordi di programma tra enti pubblici, organismi sopranazionali ed enti privati promotori dei predetti interventi. Il comma precisa che gli accordi in questione sono soggetti al rispetto delle disposizioni della legge n. 241 del 1990, che disciplina le modalità di stipula degli accordi sostitutivi di provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, nonché degli accordi di programma, prescrivendo anche l'obbligo dell'esplicitazione della motivazione.

Attraverso il rinvio alla legge 7 agosto 1990, n. 241, la disposizione equipara gli accordi di cooperazione cofinanziati dal Ministero degli esteri e da altri soggetti pubblici, agli accordi di programma già previsti nella legislazione italiana, semplificando l'aspetto dell'autorizzazione normativa. Viene in tal modo, di conseguenza, facilitato l'approccio olistico (c.d. *whole of country approach*) della

cooperazione, principio che sovrintende agli aiuti ai paesi in via di sviluppo nuovamente ribadito nelle *Linee guida* della cooperazione italiana per il triennio 2013-2015. Il *whole of country approach*, adottato nel G8 del 2009 sotto la Presidenza italiana, prevede la collaborazione tra settore pubblico, settore privato e società civile e si prefigge la sinergica mobilitazione di tutti gli attori del “sistema Italia di cooperazione”, al fine di evitare dispersioni o duplicazioni di risorse e massimizzare i risultati. Tale approccio sistematico e innovativo è dunque teso a valorizzare gli attori della cooperazione, e ad ottimizzare tutte le risorse disponibili (fondi privati e pubblici, inclusi i meccanismi finanziari innovativi), e le diverse politiche di cooperazione. Gli accordi di programma raggiungono altresì lo scopo di semplificare le modalità di collaborazione con l’Unione europea – il maggior donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale - e con le organizzazioni internazionali che si occupano di aiuto allo sviluppo, come viene evidenziato nella relazione introduttiva al provvedimento.

Il *capoverso 2* stabilisce che la rendicontazione degli interventi avvenga in base alle norme ordinarie, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del ministro degli esteri, emanato d’intesa con il ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina di dettaglio per la rendicontazione degli accordi di cui al comma precedente. Vi si richiama inoltre espressamente l'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 123 del 2011 ai fini della sottoposizione al controllo contabile successivo.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2011 elenca gli atti che debbono essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile tra i quali, alla lettera c): “rendiconti amministrativi afferenti a un’unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma”. La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare». Il Governo, alla Camera, nella seduta n. 489 del 21 giugno 2011, ha accolto un ordine del giorno (9/4357-A/55 - Lo Presti, Zaccaria) che lo impegna "a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario".

Il *capoverso 3* prescrive il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento di cooperazione ovvero, quando si tratta di fondi non statali, la loro restituzione ai soggetti privati o pubblici o sovranazionali che li avevano erogati. Nella relazione tecnica si evidenzia che alla disposizione in oggetto, volta semplificare le procedure contabili di spesa, non si ascrivono oneri finanziari.

**Articolo 9, commi 1-3-bis<sup>20</sup>**  
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari)

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

1. *Identico.*

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, **in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche**

---

<sup>20</sup> Del comma 3 si propone la soppressione nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

**3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino**

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.**

*3. Soppresso.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.**

**3-bis.** Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.**

L'**articolo 9** reca, ai **commi 1, 2 e 3-bis, modificati dalla Camera**, norme sull'utilizzazione dei fondi strutturali europei, finalizzate ad evitare il rischio di ulteriori ritardi nell'utilizzo delle risorse comunitarie e le conseguenze dell'attivazione delle sanzioni comunitarie del definanziamento delle risorse medesime.

L'obiettivo è perseguito dal **comma 1** stabilendo un obbligo per le amministrazioni pubbliche di trattazione prioritaria di tale materia rispetto ad altre.

In particolare, si sancisce l'obbligo per le amministrazioni e le aziende dello Stato anche a ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, ai provvedimenti e agli atti, anche non aventi natura provvedimentoale, relativi



alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca, e alla realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi.

L'obiettivo di accelerazione dei procedimenti in tale materia è già stato oggetto dei seguenti recenti interventi, effettuati sia con atti aventi forza e valore di legge, sia con atti amministrativi e accordi tra amministrazioni:

- il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, all'articolo 3, comma 3, prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione adotti, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi;
- l'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che le risorse provenienti da una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, sono destinate alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea;
- ai sensi della delibera CIPE n. 1 del 2001 con l'accordo nell'ambito del Comitato Nazionale del Quadro Strategico Nazionale (riunione del 30 marzo 2011) tra tutte le Regioni, le Amministrazioni centrali interessate e il partenariato economico e sociale, è stato individuato un percorso per l'accelerazione e la riprogrammazione delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate, vale a dire sia quelle di carattere aggiuntivo previste dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate) sia quelle definite dai fondi strutturali dell'Unione europea, mediante la **fissazione di target** di impegno e di spesa certificata alla Commissione europea. Sono stati definiti specifici *target* calcolati in rapporto alle soglie annuali n+2 delle risorse comunitarie che devono essere raggiunte da ciascun Programma nel corso degli anni 2012 e 2013: In particolare, al 31 maggio 2013 deve essere raggiunto il 40% della soglia e al 31 ottobre 2013 l'80%;
- con il Piano di Azione Coesione, adottato alla fine del 2011 - definito di intesa con la Commissione europea in attuazione degli impegni assunti dal Governo italiano nel corso del Vertice europeo del 26 ottobre 2011 - il quale ha permesso una riprogrammazione delle risorse comunitarie e la **riduzione della quota di cofinanziamento nazionale**, per complessivi 12,1 miliardi, che è stata trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di interventi considerati prioritari dal Piano di azione coesione.

Va ricordato che il Ministro per la coesione territoriale, nel corso dell'audizione del 12 giugno 2013 presso le Commissioni V e XIV della Camera, ha reso noto che al 31 maggio 2013, data dell'ultima verifica dei *target* intermedi nazionali di spesa, la spesa certificata cumulata per il complesso dell'Italia (19,8 miliardi di euro) ha superato (di 1,2 punti percentuali) l'obiettivo di spesa complessiva, raggiungendo un livello pari al 40% degli importi da considerare<sup>21</sup>, ma che, tuttavia, questo dato riflette risultati molto differenziati fra macro aree. Nelle regioni più sviluppate si raggiunge infatti un livello di spesa pari al 49,4% delle risorse programmate, mentre nelle regioni meno sviluppate, la

---

<sup>21</sup> <http://www.coesioneterritoriale.gov.it/monitoraggio-spesa-certificata-31-maggio-2013-italia-40/>

spesa si ferma al 35,7%. Determinante, al fine di conseguimento del risultato di spesa sopra indicato, che ha consentito di evitare una perdita di risorse derivanti dal bilancio comunitario a fine 2012, è stata la riduzione del cofinanziamento nazionale, attuata attraverso il Piano di Azione Coesione, che ha ridotto l'ammontare complessivo delle spese da certificare a Bruxelles<sup>22</sup>. Nel complesso, tuttavia, le risorse ancora da spendere, anche dopo la riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, ammontano a circa 30 miliardi di euro, la maggior parte dei quali nell'area della Convergenza.

Con riferimento alle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, si ricorda che il mancato conseguimento degli obiettivi UE comporta, secondo i Regolamenti comunitari<sup>23</sup>, una riduzione delle risorse per il Fondo e per il Programma operativo interessato.

Infatti, in base alla c.d. "regola dell'*n+2*", per ogni annualità contabile delle risorse impegnate - per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario - la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.

Al costante **monitoraggio della spesa** dei fondi strutturali nel quadro dei programmi operativi, nazionali e regionali, provvede il Ministro per la Coesione territoriale sulla base di dati validati dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e la Coesione economica.

Al riguardo, la Relazione illustrativa al provvedimento in esame ricorda che la Commissione europea ha già proposto una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per un rafforzamento dei poteri delle strutture centrali dello Stato al fine di realizzare un'efficace utilizzazione dei fondi comunitari. Nella Raccomandazione del 29 maggio 2013 (*Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017*<sup>24</sup>) la Commissione europea, nel sottolineare l'azione intrapresa dall'Italia per il miglioramento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, raccomanda all'Italia di adottare nel periodo 2013-2014 misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle Regioni del Mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Con questa riduzione, consentita da un livello medio di cofinanziamento nazionale in Italia assai superiore rispetto a quello fissato dai regolamenti comunitari, si è infatti, corrispondentemente, ridotto l'ammontare complessivo delle spese da certificare a Bruxelles, ferme restando le risorse comunitarie attribuite e quindi rimborsabili, riducendo così la pressione temporale sulla spesa (e i correlati rischi di disimpegno per i Programmi maggiormente in ritardo).

<sup>23</sup> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali.

<sup>24</sup> Bruxelles, 29.5.2013, COM(2013) 362 *final*.

<sup>25</sup> Come ribadito dal Ministro nell'audizione precedentemente citata, tale convincimento è reso ancora più esplicito nella lettera che il Commissario europeo per la Politica Regionale, J. Hahn, ha inviato al Ministero per la coesione territoriale lo scorso 30 maggio, nella quale si fa riferimento alla necessità di rafforzare il ruolo nazionale e di accrescere la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi ritenuti prioritari.

Per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali, il **comma 2** - come **modificato dalla Camera** - dà la facoltà al Governo, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, di sostituirsi all'amministrazione inerte o inadempiente.

Il potere sostitutivo è esercitato dal Governo - al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese - ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate:

- dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131<sup>26</sup>, che disciplina la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo in attuazione del dettato costituzionale testé citato.

Si ricorda che l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma del Titolo V del 2001, prevede il potere sostitutivo del Governo nei confronti di Regioni ed enti locali in gravi casi di inadempienza (mancato rispetto di norme internazionali o comunitarie) oppure qualora sia in pericolo la sicurezza pubblica, od ancora quando, in generale, lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica del Paese.

Tale dettato costituzionale è attuato dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo prevedendo un procedimento che si conclude con delibera del Consiglio dei Ministri e mette capo a provvedimenti sostitutivi o a nomina di commissario.

- dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988, relativi, rispettivamente, alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e ai Commissari straordinari del Governo;
- dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali, ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici.

L'esercizio del potere sostitutivo del Governo avviene anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

La norma prevede il potere sostitutivo del Governo, richiamando il fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi

---

<sup>26</sup> L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*, c.d. legge La Loggia.

strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013.

**Nel corso dell'esame presso la Camera** è stata altresì introdotta la previsione che le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del D.L. n. 1/2012 (legge n. 27/2012), il quale consente alle stesse, per gli interventi e i progetti finanziati con fondi europei, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa (*ex* Sviluppo Italia, ora INVITALIA) S.p.A.

Si ricorda che l'articolo 55-*bis* citato, al comma 1, prevede - per le amministrazioni centrali competenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - la possibilità di avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A.)<sup>27</sup>.

In particolare, il medesimo articolo, al comma 2-*bis* (introdotto dall'articolo 29-*bis* del D.L. n. 83/2012<sup>28</sup> - al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli nelle aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa - consente alle amministrazioni interessate di avvalersi, per i progetti finanziati con fondi europei, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della suddetta Agenzia.

L'Agenzia opererà in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

Il nuovo **comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera**<sup>29</sup>, stabilisce che le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi.

---

<sup>27</sup> L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (*ex* Sviluppo Italia) S.p.A. è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri.

<sup>28</sup> Convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012.

<sup>29</sup> I commi 3 e 4 del testo originario dell'articolo in esame sono stati soppressi nel corso dell'esame presso la Camera.

*Non appare univocamente individuabile la portata della locuzione “attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città”; potrebbe forse ritenersi che la norma intenda fare riferimento alla possibilità di destinare le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali, ove siano disponibili sui relativi assi territoriali o urbani, agli interventi del medesimo Piano Città.*

La finalità dell'intervento indicata dal comma è quella di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e evitare di incorrere nelle sanzioni del disimpegno automatico delle somme previste dai regolamenti comunitari.

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 83/2012 disciplina il Piano nazionale per le città. Ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo, i comuni propongono ad uno specifico organismo, la Cabina di regia, ai fini della predisposizione del Piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), proposte di contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi per la valorizzazione di aree urbane degradate indicando una serie di elementi indicati nel comma 2 e, in particolare: la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione; gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente; i soggetti interessati; le eventuali premialità; il programma temporale degli interventi da attivare; la fattibilità tecnico-amministrativa.

In data 8 febbraio 2013 il MIT ha emanato il [decreto dipartimentale n. 1105/2013](#), di approvazione della destinazione delle risorse del Fondo citato proposta dalla Cabina di regia. I progetti che hanno superato la selezione potranno usufruire, secondo quanto indicato in un [comunicato del MIT](#), "di un **cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro** (224 dal Fondo Piano Città e 94 dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche Urbane dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per le PMI), che attiveranno nell'immediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardi di euro complessivi, tra fondi pubblici e privati".

Il comma dispone altresì l'istituzione - su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - di un tavolo tecnico, al quale partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.

Si demanda ad una apposita convenzione - da stipularsi, entro 30 giorni dalla costituzione del tavolo tecnico, tra l'ANCI e il Ministero della Coesione Territoriale e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali - la definizione delle linee di indirizzo:

- per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione;

- per il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni (*recte*, accordi) e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

### **Articolo 9, comma 5**

*(Risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

5. Le risorse economiche **rivenienti** dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Il **comma 5 dell'articolo 9** dispone l'accreditamento delle risorse economiche del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie e il trasferimento da questo alle gestioni commissariali attivate per fronteggiare i predetti interventi ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti.

Secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa la norma si renderebbe necessaria al fine di superare i dubbi interpretativi e applicativi sorti in sede di controllo preventivo di legittimità in ordine al soggetto giuridico legittimato a gestire le risorse economiche rivenienti dal Fondo, dubbi che – secondo quanto riportato nella relazione – avrebbero comportato il blocco di parte delle risorse economiche messe a disposizione dall'Unione europea, stante la mancata registrazione di provvedimenti assunti dalla regione Lombardia motivata dalla ritenuta competenza del Dipartimento della protezione civile. Dovrebbe trattarsi, pertanto, di problemi sorti in relazione alla gestione delle risorse del Fondo di solidarietà erogate a fronte degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno colpito, tra l'altro, la Lombardia.

Si ricorda che in caso di calamità naturali il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE) istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002. L'articolo 5 di tale Regolamento prevede che la Commissione e lo Stato beneficiario concludano una convenzione (o accordo) di attuazione della decisione che concede la sovvenzione. Tale accordo descrive segnatamente la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo e dispone in merito all'individuazione dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'accordo medesimo.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 74 del 2012, prevede che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto venga alimentato, tra l'altro, con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Ai presidenti delle predette regioni, in qualità di Commissari delegati, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo.

Da ultimo, la disposizione precisa che resta fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Relativamente all'individuazione del citato organismo si rinvia a quanto detto in precedenza a proposito del FSUE.



**Articolo 9-bis**

*(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.**

**2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, quanto compatibili con il presente articolo.**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente: «Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici».**

**4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) alla lettera a), la parola: «attuatrici» è sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**strategici»;**

*b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6».*

**5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.**

**6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.**

**7.Dall'attuazione delle disposizioni**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 9-bis, introdotto dalla Camera**, interviene in merito al “contratto istituzionale di sviluppo”, cioè quello strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Si rammenta che in attuazione del Piano nazionale per il Sud, prima con la delibera CIPE n. 1 del 2011, poi con l'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011, è stato introdotto nell'ordinamento, in sostituzione del previgente strumento dell'intesa istituzionale di programma, il contratto istituzionale di sviluppo (CIS).

Il contratto istituzionale di sviluppo viene sottoscritto dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e possono parteciparvi altre amministrazioni competenti, compresi i concessionari di servizi pubblici<sup>30</sup>.

Più in dettaglio, il **comma 1** prevede che le amministrazioni competenti possano stipulare contratti istituzionali di sviluppo per le finalità di cui all'articolo 9, nonché per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici.

Il **comma 2** specifica che il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti del citato articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per quanto compatibili con il presente articolo.

---

<sup>30</sup> A seguito di quanto stabilito con la delibera CIPE n. 41 del 2012 - che ha precisato che ai fini dell'attuazione degli interventi infrastrutturali indicati in precedenti delibere, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede attraverso lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo - sono stati sottoscritti i CIS relativi alla direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto e alla direttrice Salerno-Reggio Calabria, quello relativo alla ferrovia Palermo-Catania-Messina e quello relativo alla strada statale Sassari-Olbia.

I successivi commi 3 e 4 novellano il D.Lgs. n. 88 del 2011, ponendo l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (denominata anche Invitalia) quale soggetto centrale di coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, commi da 459 a 464, ha introdotto una serie di disposizioni volte ad un complessivo riassetto della società Sviluppo Italia S.p.A., che viene denominata "*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", da attuarsi mediante un piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici e di cessione delle società regionali. I settori di intervento della società riguardano, in particolare, l'attrazione degli investimenti esteri (contratto di localizzazione), gli incentivi alle imprese (autoimpiego e autoimprenditorialità; interventi di deindustrializzazione *ex lege* n. 181/1989; contratti di sviluppo).

Da ultimo l'articolo 55-bis del D.L. n. 1 del 2012 consente alle amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per le attività economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici - occorrenti ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento agli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale, finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante finanza di progetto.

Il **comma 3** sostituisce al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011 l'ultimo periodo, prevedendo, quale modalità attuativa del CIS, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.

La formulazione vigente prevede la generica possibilità per le amministrazioni centrali e regionali di avvalersi di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

Analogamente con il **comma 4** viene novellato l'articolo 5, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 88 del 2011, relativo alla Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il comma 4 del richiamato articolo 5 prevede che con delibera del CIPE da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione (*in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013*) siano definiti i contenuti di un Documento di indirizzo strategico. I contenuti del Documento di indirizzo strategico dovranno indicare:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

(...)

d) eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca anche parziale dei finanziamenti relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del crono programma.

La novella in esame modifica anzitutto la lettera a) del richiamato comma 4, specificando che il documento di indirizzo strategico deve identificare le amministrazioni responsabili dell'attuazione e Invitalia, anche quale centrale di committenza di cui si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili.

Inoltre, viene novellata la lettera d) inserendo tra i contenuti da definire con il Documento di indirizzo strategico anche gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo.

Il **comma 5** stabilisce che Invitalia nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

Tale principio è già contenuto all'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 88, ai sensi del quale per gli interventi individuati nel contratto istituzionale di programma si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

Ai sensi del **comma 6** si rinvia ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, per l'aggiornamento del contenuto minimo delle convenzioni previste dal comma 5, dell'articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, istitutivo dell'originaria società Sviluppo Italia<sup>31</sup>.

Infine il **comma 7** dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>31</sup> Il contenuto minimo delle convenzioni è stato stabilito con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 145.

## Articolo 10

*(Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. L'offerta di accesso ad *internet* al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC *address*).

**1. L'offerta di accesso alla rete *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.**

**2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad *internet* non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.**

*2. Soppresso;*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 2 è soppresso;</p> <p>b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».</p>	<p>3. <i>Identico:</i></p> <p>a) l'articolo 2 è <b>abrogato</b>;</p> <p>b) <i>identica.</i></p>

L'articolo interviene sulle modalità di identificazione degli utenti, sui titoli autorizzativi necessari per l'effettuazione di tale attività e sull'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica. La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha inciso sotto diversi profili sulla disciplina della prestazione al pubblico di servizi Internet, anche in senso ulteriore rispetto al testo originario del decreto: infatti il comma 1 è stato sostituito ed il comma 2 è stato soppresso.

**Il comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, afferma che l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Si prevede inoltre che quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, venga soppresso:

- l'obbligo di ottenere l'autorizzazione generale (che si esplica in una denuncia di inizio attività con il meccanismo del silenzio-assenso) prevista dall'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003). In proposito si ricorda che l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede in via generale, per la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica, un'autorizzazione generale (comma 3) che si esplica (comma 4) in una dichiarazione di inizio attività con il meccanismo del silenzio assenso; già in base alla modifica introdotta dal testo originario decreto questo meccanismo non era più previsto quando l'offerta di accesso ad Internet non avesse costituito attività commerciale prevalente. Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo n. 259/2003 (nell'introdurre il regime dell'autorizzazione generale per le reti e i



servizi di comunicazione elettronica, in luogo del precedente regime delle licenze individuali) dichiarava di attuare quanto previsto dalla direttiva-quadro 2002/21/CE, la quale chiarisce comunque che per servizio di comunicazione elettronica (sottoposto all'obbligo di autorizzazione generale) si intendono i "servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche";

- l'obbligo di ottenere la licenza al questore previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144/2005: esso aveva introdotto, per l'apertura di "pubblici esercizi" e "circoli privati" che offerissero postazioni di accesso ad Internet<sup>32</sup>, l'obbligo di una licenza rilasciata dal questore. Al riguardo, si segnala che, in base alle modifiche - introdotte all'articolo 7 del decreto-legge n. 144/2005, dal decreto-legge n. 225/2010 - l'obbligo della licenza è persistito, fino al 31 dicembre 2011 unicamente per l'apertura degli esercizi pubblici per i quali la fornitura dell'accesso ad Internet costituiva attività principale, mentre, successivamente a tale data, l'obbligo è già venuto meno anche per tali soggetti.

**La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha anche soppresso la previsione del comma 2**, in base alla quale il trattamento dei dati personali relativi alla tracciabilità del collegamento poteva avvenire senza consenso dell'interessato attraverso le modalità semplificate indicate dall'articolo 13, comma 3, del codice per il trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 169/2003) e dal relativo provvedimento di attuazione del 15 novembre 2007 (emanato dal Garante per i dati personali), senza obbligo di notificazione del trattamento al Garante per i dati personali.

---

<sup>32</sup> In proposito si ricorda che un obbligo di monitoraggio e identificazione degli utenti era previsto, con finalità di contrasto al terrorismo internazionale, per "pubblici esercizi" e "circoli privati" dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 144/2005 (c.d. "decreto Pisanu"). Il termine "pubblici esercizi" sembrava far riferimento alla definizione dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), vale a dire una vasta categoria di esercizi commerciali, quali quelli per la somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, sale giochi. La successiva circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del 29 agosto 2005 chiariva peraltro che la disposizione era rivolta a tutti gli esercizi commerciali aperti al pubblico, includendovi quindi anche esercizi non compresi nella nozione di pubblici esercizi sopra richiamata, quali le librerie. Per "circoli privati" si sembrava invece fare riferimento alla fattispecie di cui al DPR n. 235/2001 (Regolamento recante semplificazioni del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati; i circoli privati si differenziano dai pubblici esercizi in quanto non costituiti in forma di impresa ma come associazioni senza scopo di lucro). Tali disposizioni prevedevano che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i ministri interessati e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvedesse al monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati nonché alla preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili. In attuazione della disposizione era stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 16 agosto 2005. Tale decreto aveva previsto (art. 3) che gli obblighi di identificazione, ma non quelli di monitoraggio, si applicassero anche nei confronti di tutti i fornitori di terminali utilizzabili per comunicazioni telematiche; rientravano così nell'ambito di applicazione del decreto anche postazioni *internet* presso biblioteche, università, centri di ricerca o uffici pubblici.

In proposito si ricorda che in materia di trattamento dei dati personali, l'articolo 132 del Codice per il trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) prevede che "i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione"<sup>33</sup>. Come specificato dal Garante per la protezione dei dati personali, tali obblighi appaiono però "rivolti unicamente a coloro che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettroniche" (quali gli *Internet service provider* quindi) con esclusione dei soggetti che mettano a disposizione del pubblico punti di accesso ad Internet (così nella Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico del 17 gennaio 2008).

Sull'installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica, il **comma 3** introduce infine, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 198/2010, misure di semplificazione. In particolare:

- viene meno, attraverso l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 198/2010, l'obbligo di affidare tali lavori unicamente alle imprese abilitate secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

- si prevede, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, l'abrogazione del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992 n. 314 (Regolamento recante disposizioni di

---

<sup>33</sup> Già la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione faceva riferimento a "dubbi ed incertezze circa la responsabilità civile e penale del gestore" per eventuali illeciti compiuti attraverso postazioni *Internet* offerte al pubblico, per cui si può desumere che in molti casi in tali attività si fosse continuato a trattenere copia dei tracciati per discriminarsi, nei confronti di indagini di polizia, qualora qualche utente utilizzasse la connessione altrui per commettere reati. Il testo del Governo affermava il principio della libertà di offerta di accesso ad Internet al pubblico, senza necessità di identificazione personale degli utilizzatori, fermo restando l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento, attraverso il *MAC address*. Il *MAC (Media Access Control) address* è un codice di 48 bit (6 Byte) affidato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete; si tratta in sostanza di un codice che consente l'identificazione di un terminale e non della persona. In una prima fase, nella sede referente della Camera dei deputati si era pensato di aggiungere l'obbligo di mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea dell'indirizzo IP al *MAC address* del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*. Secondo il [Sole24ore](#), "il problema è marginale" perché "già adesso, e da tempo, le principali reti Wi-Fi identificano in modo sicuro gli utenti, via sim del cellulare"; vi si riconosce, però, che "in Italia la normativa non è così esplicita e non c'è una giurisprudenza chiara, in merito" mentre "in altri Paesi europei è capitato che l'esercente fosse considerato corresponsabile, in questo caso. In Germania, una sentenza del maggio 2010 ha dichiarato parzialmente responsabile il proprietario/utente di una rete Wi-Fi che non abbia utilizzato adeguati sistemi di protezione dal rischio di utilizzi abusivi della connessione per finalità illecite. Il caso riguardava lo scambio di file pirata. Stessa casistica nel Regno Unito, dove però è proprio il *Digital Economy Act* a imporre che siano identificati gli utenti che violano il *copyright*. La Francia addirittura chiede di tenere per 12 mesi il registro delle connessioni e di fare il possibile per consentire di risalire all'identità degli utenti" (24 luglio 2013).

attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni).

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 198/2010 (Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni) prevedeva che gli utenti delle reti di comunicazione elettronica fossero tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali, che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità previste con decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato tra le altre cose a disciplinare: a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese; b) le modalità procedurali per il rilascio dell'abilitazione; c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali. Non risulta che il decreto attuativo di tale disposizione sia stato emanato; conseguentemente a disciplinare la questione è rimasto, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 nel testo previgente alla modifica introdotta dalla disposizione in commento, il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992 n. 314. Si ricorda, peraltro, che in base all'articolo 3 della direttiva 2008/63/CE gli Stati membri hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di "esigere dagli operatori economici un'idonea qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici".



## Articolo 11

*(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

*Identico.*

Il **comma 1** estende anche al periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni.

I meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti dalla richiamata legge finanziaria 2008 per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 2, co. 4, del DL n. 225/2010. In particolare, i commi 325-328, art. 1, della legge finanziaria 2008 riconoscono, in primo luogo, un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. *tax credit* esterno) nella misura del 40% degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2004, entro il limite massimo di 1 milione di euro e purchè sia rispettato il c.d. "requisito di territorialità" (obbligo di utilizzare l'80% di detti apporti

nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani). Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. *tax credit* interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica ovvero di imprese di esercizio cinematografico. I suindicati crediti d'imposta, con riferimento alla stessa opera filmica, non sono in ogni caso cumulabili a favore della stessa impresa ovvero delle imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, o ancora di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto, secondo le norme civilistiche. I commi 330-332 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta che, tra l'altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film (di cui alla legge n. 161/1962) e previa attestazione, rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge. Il comma 333 ha demandato ad un decreto del MiBAC la fissazione delle disposizioni applicative delle disposizioni contenute ai suindicati commi. E' pertanto intervenuto il D.M. 7 maggio 2009 che ha dettato la disciplina di dettaglio per la concessione dei crediti d'imposta in esame - e divieti di cumulo - per le imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche. Successivamente, è stato inoltre emanato il D.M. 21 gennaio 2010 con riferimento ai crediti di imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cine-audiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico, sia per l'attività di produzione, sia per quella di distribuzione di opere cinematografiche. Il comma 334 stabilisce che l'efficacia delle agevolazioni introdotte sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. I crediti d'imposta di cui è possibile fruire, pertanto, devono essere riferiti esclusivamente a spese sostenute successivamente a tale atto autorizzatorio.

In proposito si ricorda che, da ultimo, la Commissione europea, con atto C(2011) 4984 definitivo del 6 luglio 2011 ha deciso di non sollevare obiezioni sul regime di proroga fino al 31 dicembre 2013 delle agevolazioni fiscali in commento. Infatti, la proroga e l'aumento della dotazione delle misure non hanno modificato la valutazione iniziale riguardante la compatibilità dei regimi già approvati dalla Commissione con atti N595/2008 e C25/2009 (ex- N673/08). Il comma 335 attribuisce, inoltre, un credito d'imposta per spese relative a manodopera italiana: alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione nazionali viene riconosciuto un credito d'imposta, utilizzando manodopera italiana, del 25% dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale. Le norme attuative di tale agevolazione, da emanarsi con decreto del MiBAC come previsto al comma 336, sono contenute nel sopra richiamato D.M. 7 maggio 2009. Il comma 337 ha stabilito infine che i crediti d'imposta in commento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.

Si prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate con cui sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni

altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1. La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri per 45 milioni di euro nel 2014, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 61. Il parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, espresso il 3 luglio 2013, rilevava<sup>34</sup> che "il provvedimento prevede inoltre l'adozione di adempimenti indefiniti (si veda .... l'articolo 11, comma 1, secondo periodo, che prevede genericamente l'adozione di un «provvedimento dell'Agenzia delle entrate», senza individuare il soggetto tenuto alla relativa adozione)"; esso, conseguentemente, osservava che "si dovrebbe specificare il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo".

---

<sup>34</sup> Oltre al fatto che le numerose disposizioni del decreto legge contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo, tra le quali si segnalano diverse disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 2014, come l'articolo 11, comma 1.





**Articolo 11-bis**

*(Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto.**

**L'articolo 11-bis - introdotto dalla Camera - è volto a qualificare a fini fiscali le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012.**

Si ricorda che tale provvedimento ha previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 220/2010, misure economiche compensative, per complessivi 174.684.709, nei confronti delle emittenti televisive locali che hanno rinunciato ai propri diritti d'uso ai fini della destinazione della banda 790-862 *Mhz* alla telefonia mobile (c.d. "dividendo

digitale esterno” determinato dal passaggio delle trasmissioni alla tecnica digitale terrestre).

In particolare, tali misure - considerate come contributi in conto capitale - vengono ora ricomprese tra le sopravvenienze attive, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità e sono, pertanto, fiscalmente tassabili. Esse sono disciplinate, sotto il profilo fiscale, all'art.88 del TUIR.

Si ricorda che per sopravvenienze si intendono, nella vita dell'impresa, quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti; sono dunque elementi che rettificano il reddito di precedenti esercizi. A seconda del fatto che le genera, si qualificano come sopravvenienze attive o passive. In genere, le sopravvenienze sono tassate secondo il criterio di competenza.

L'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) ricomprende, tra le sopravvenienze attive, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità.

Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Per essi non si applica, dunque, il criterio di competenza, ma quello di cassa.

## **Articolo 12**

*(Ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

*Identico.*

L'**articolo 12**, con una modifica all'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011, autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013 (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l'apporto al capitale sociale della Società di Gestione del Risparmio per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi.

Al riguardo, si ricorda che in attuazione di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 33, con [Decreto](#) del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 30/5/13) è stata costituita la Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (Invimit SGR S.p.a.) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione.

In allegato al decreto del 19 marzo 2013 è stato pubblicato lo [Statuto](#) della Invimit. Si evidenzia che l'articolo 5 dello Statuto prevede un capitale sociale di 2 milioni di euro. Il capitale è detenuto interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio (articolo 33, comma 8-*bis*, del D.L. 98/2011).

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto ciascun fondo comune di investimento o comparto di fondi istituito e/o gestito dalla Società costituisce patrimonio autonomo, distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, da quello dei partecipanti ai fondi e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Gli organi della Società sono il Presidente, l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

### **Articolo 12-bis**

*(Limiti ai compensi degli amministratori delle società che svolgono servizi di interesse generale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 5-bis, dopo la parola: «quotate» sono inserite le seguenti: «nonché delle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;**

**b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:**

**«5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».**

L'**articolo 12-bis, introdotto dalla Camera**, reca modifiche all'articolo 23-*bis* del D.L. n. 201 del 2011<sup>35</sup>, relativo alla disciplina dei compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che il comma 5-*bis* dell'articolo 23-*bis* del D.L. n. 201/2011 - che la norma qui in commento intende novellare - stabilisce che il compenso degli amministratori dotati di particolari cariche stabilito, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma cc, dal consiglio di amministrazione delle società non quotate<sup>36</sup> direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2011<sup>37</sup> non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

---

<sup>35</sup> “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

<sup>36</sup> L'articolo 2389, terzo comma cc.. prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Si ricorda inoltre, per ciò che attiene alle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, che l'articolo 3, comma 12 della legge n. 244/2007, prevede alla lettera *b*) che - previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili -al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e che – fermo restando ora descritto - l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative.

<sup>37</sup> Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

Dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 – attuativo dell'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 - risulta che il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011 è stato pari a euro 293.658,95 e nel 2012 a euro 302.937, 12.

In particolare, la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame modifica il comma 5-bis dell'articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011, che assoggetta al limite retributivo del trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, ivi previsto, i compensi degli amministratori con deleghe delle società non quotate a controllo pubblico diretto e indiretto.

La modifica dispone che il predetto tetto si applichi alle società che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012).

La norma esclude pertanto dal tetto retributivo ivi previsto, il trattamento economico degli amministratori dotati di particolari cariche delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012).

Va notato che l'esclusione non è disposta per tutti gli amministratori, ma solo per quelli con deleghe di tali società.

Si tratta di società non quotate (in quanto il comma 13 del citato art. 4 stabilisce che l'intera disciplina dell'articolo stesso non si applichi alle società quotate), a controllo pubblico diretto o indiretto, che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012, sono esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione delle norme in materia di *spending review* sulle società controllate non quotate cd. "strumentali"<sup>38</sup>, contenuta nel medesimo articolo 4, al comma 1, e dunque non soggette dall'obbligo di privatizzazione ovvero di dismissione entro il 31 dicembre 2013.

Si ricorda inoltre che la nozione di servizi d'interesse economico generale è prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 14 e 106 TfUE). Ai sensi di tale normativa, i servizi di interesse generale si pongono in rapporto di *genus a species*, comprendendo quindi sia attività commerciali sia servizi non economici e funzioni, che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (Cfr. Commissione europea, Libro verde sui Servizi di interesse generale (COM(2003)270)<sup>39</sup>.

---

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie ex D.Lgs. n. 300/1999.

<sup>38</sup> Il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) impone la dismissione ovvero la privatizzazione entro il 31 dicembre 2012, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

<sup>39</sup> Nel Libro verde, disponibile sul sito dell'UE, al seguente indirizzo: [http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type\\_doc=COMfinal&an\\_doc=2003&nu\\_doc=270](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=270), si afferma che l'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel trattato. E' un'espressione più ampia di "servizi di interesse

A titolo meramente esemplificativo si ricorda che tra le principali società partecipate dallo Stato, non quotate, riconducibili a servizi qualificabili di interesse generale vi sono Ferrovie dello Stato S.p.a, Poste Italiane S.p.a.e Anas s.p.a. .

Per come formulata, la modifica in esame sembra ribadire l'inclusione nel tetto retributivo citato delle società non quotate cd. "strumentali", a controllo pubblico diretto ed indiretto, che non svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, indicate dall'articolo 4, comma 3 del D.L. n. 95/2012.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012 richiama - oltre che le società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica - le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi del Codice degli appalti pubblici (articolo 33 del D.Lgs. n. 163/2006); le società Consip S.p.A. e Sogei S.p.A., le società finanziarie partecipate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 281/1970; le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, riconosciute con D.P.C.M. 6 aprile 2013, in «Riscossione Sicilia s.p.a.», «Equitalia s.p.a.» e le società di riscossione dalla stessa controllate, nonché la SOSE - Soluzioni per il sistema economico s.p.a.

La modifica in esame sembra inoltre comportare l'esclusione dal limite al trattamento retributivo del primo Presidente di Corte di Cassazione, non solo dei trattamenti economici degli amministratori con delega, ma anche quelli dei dipendenti delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. n. 95/2012.

Si ricorda, infatti, che il comma 5-ter dell'articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011 estende il tetto retributivo stabilito dal comma 5-bis anche al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle medesime società di cui al comma 5-bis.

La successiva **lettera b)** del medesimo comma 1 prevede che gli emolumenti di tutti gli amministratori delle citate società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 95/2012, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. A questo scopo è introdotto un nuovo comma 5-quater nel citato articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011, che dispone altresì che tali criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali.

In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo.

---

economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.



Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 734, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), ha stabilito che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico (fatta eccezione per le regioni e le province autonome<sup>40</sup>) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

I suddetti dovranno presumibilmente essere formulati sulla base del quadro normativo primario vigente. In tale quadro rilevano, oltre al già citato articolo 23 *bis* oggetto delle modifiche in esame, anche l'articolo 3, comma 44, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che già ha previsto il limite del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione per gli emolumenti degli organi di governo delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate.

Peraltro, per ciò che attiene alle società quotate, si ricorda qui brevemente che la Direttiva del 24 giugno 2013 del Ministro dell'economia e finanze ha stabilito che, con riferimento ai compensi degli amministratori con deleghe delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, il Dipartimento del Tesoro – nelle prossime assemblee di bilancio – raccomanderà agli amministratori di adottare politiche di remunerazione rispondenti alle *best practices* internazionali, ma che tengano conto delle *performance* aziendali ispirate a criteri di trasparenza e moderazione dei compensi.

---

<sup>40</sup> Vedi, Sentenza C.Cost. n. 159/2008.



### **Articolo 12-ter**

*(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**«17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, una quota annua fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».**

L'articolo 12-ter, aggiunto dalla Camera, destina una quota annua fino a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziata dal decreto-legge n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle imprese creditrici dei comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario. In particolare l'articolo in esame inserisce un nuovo comma (17-sexies) nell'articolo 1 del predetto decreto-legge<sup>41</sup> nel quale si stabilisce che la quota annua dei 150 milioni suddetta sia riservata a tale fine, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, quarto periodo, dell'articolo 1 medesimo.

Il quarto periodo del comma 10 citato fa riferimento alle somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, che a sua volta detta disposizioni ai fini dell'immediata operatività - nell'ambito del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"

Si evidenzia che poiché la dotazione finanziaria in questione è riferita agli anni 2013 e 2014, è da intendersi che l'espressione "annua" contenuta nell'articolo in esame debba intendersi applicabile limitatamente a tale biennio.

Per quanto concerne la procedura di erogazione delle somme, la norma, nel rinviare anche ad un apposito decreto del ministro dell'interno, precisa che esse sono destinate ai comuni che abbiano deliberato il dissesto nei due anni precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge in esame: a tal fine le stesse vengono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che

---

<sup>41</sup> Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

provvede al pagamento dei debiti, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.



**Articolo 13**  
*(Governance dell'Agenda digitale Italiana)*

Testo del decreto-legge

---

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del

1. *Identico:*

«2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, **dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

**1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete *internet*» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché».**

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico:*

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze» sino alla

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze, » sino



Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

fine del periodo;

alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche»;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «, altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche, »;

c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

c) *identico*:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia, **tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica**, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

d) all'articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sino a «con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) all'articolo 21, comma 4, **il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti»;**

*d-bis)* all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica “Società dell'informazione” che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

e) *identica*;

f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

f) *identica*.

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

economici.».

**2-bis.** I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

**2-ter.** I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

**2-quater.** I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.**

Il **comma 1** stabilisce modifiche che riguardano il soggetto a cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana, cioè la Cabina di regia.

Il quadro della *governance* del settore fu delineato con l'articolo 47 del D.L. 5/2012 che, al comma 2, aveva previsto una cabina di regia da istituire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Essa è competente all'attuazione dell'agenda digitale italiana, attraverso il coordinamento degli interventi pubblici di regioni, province autonome ed enti locali, in conformità all'obiettivo governativo della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese stabilito dal comma 1 dello stesso art. 47. Tale comma specifica le azioni per le quali si pone l'esigenza di coordinamento: esse riguardano lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda, l'incentivazione di cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e la promozione di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. In particolare queste azioni avevano trovato una specificazione per obiettivi, in sede di conversione del decreto-legge, nel comma *2-bis*, la cui elencazione riempie di contenuti concreti l'attività di coordinamento della cabina di regia, da svolgere nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010.

La cabina fu istituita con decreto 28 marzo 2012, ai sensi dell'art. 47, comma 2; è articolata in sei gruppi di lavoro per i seguenti obiettivi dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; *eCommerce*; *eGovernment Open Data*; alfabetizzazione Informatica - competenze digitali; ricerca e innovazione; *smart Cities and Communities*.

L'art. 47 del D.L. n. 5/2012, nel prevedere la fonte istitutiva della cabina di regia, non ne stabiliva la composizione e l'art. 12 d.l.179/2012 prevede l'integrazione della cabina di regia, per gli aspetti relativi al settore sanitario, con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

Il **comma 1**, interviene su tale aspetto, indicando come componenti della cabina il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, un Presidente di regione e un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La **modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha aggiunto anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La presidenza della cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato. Inoltre essa è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. Oltre ad individuare la composizione, costituita da rappresentanti degli Esecutivi statali, regionali e comunali, il comma 1 provvede a disciplinare i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento assicurando a quest'ultimo uno strumento conoscitivo, sullo stato dell'agenda digitale, definito "quadro complessivo" che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Lo stesso comma 1 prevede l'istituzione nella cabina di regia di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università. Tale organismo, denominato Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la cui adozione il comma 1 non prevede alcun termine. La presidenza del Tavolo è attribuita al Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>42</sup>. L'ultimo periodo del comma 1 stabilisce che all'istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, si può ricordare che l'articolo 7 del d.l. n. 95/2012 aveva soppresso la struttura di missione della Presidenza del Consiglio denominata Unità per l'*e-government* e l'innovazione per lo sviluppo, quantificando in 1.147.493 euro il relativo risparmio.

**La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha aggiunto un **comma 1-bis**, in virtù del quale l'elemento teleologico dell'Agenda - di cui alla lettera *f*) del comma 2-*bis* dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 - è integrato dall'ulteriore finalità di favorire l'accesso alla rete *internet* nelle zone rurali.

---

<sup>42</sup> In base al comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2013 il Commissario per l'attuazione dell'agenda digitale è individuato nell'ing. Francesco Caio, mentre i componenti del Tavolo saranno scelti tra "esperti e rappresentanti di imprese e università".

Il **comma 2** prevede poi modifiche che riguardano la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda, incidendo sul soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore, cioè l'Agenzia per l'Italia digitale.

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 47 del D.L. 5/2012, nel quadro della *governance* del settore si sono inseriti gli artt. 19-22 del D.L. 83/2012 che hanno disciplinato l'istituzione e le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, attribuendo a quest'ultima il compito di realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, ma in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia.

Ai sensi del D.L. 83/2012, i compiti dell'Agenzia si svolgono in un ambito segnato, da un lato, da tali indirizzi (art. 20) e, dall'altro, dalla vigilanza che su di essa è esercitata da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 19).

Il comma 2 interviene su tale vigilanza, con la **lett. a)**, attribuendola esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro da lui delegato, nel quale si concentra, quindi, con un'unione personale, la presidenza del soggetto chiamato ad esprimere indirizzi e la competenza a vigilare il soggetto attuatore. Tale concentrazione esprime la centralità che l'art. 13 del D.L. 69/2013 attribuisce al Presidente del Consiglio nel settore, centralità rafforzata anche da misure previste dalle successive lettere c), d) ed f).

In particolare il comma 2 **lett. c)** modifica le modalità di nomina del direttore dell'Agenzia: ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.L. 83/2012, il decreto di nomina doveva essere adottato dal Presidente del Consiglio entro un termine determinato, sulla base del concerto con i ministri ai quali era attribuita la vigilanza e previo avviso pubblico; in base alla novella che si introduce non è previsto alcun termine, è soppresso il concerto, in coerenza con la novella in tema di vigilanza, ed è eliminato l'obbligo del previo avviso pubblico. Si prevede infatti che il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale sia nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato "tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione"<sup>43</sup>. **La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha aggiunto la necessità di operare per il tramite di una procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Il comma 2 **lett. d)** sopprimeva, nel testo originario del Governo, la previsione sia della proposta di tre ministri (Ministro dello sviluppo economico, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dl Ministro per la pubblica

---

<sup>43</sup> In proposito si ricorda che, in base alla procedura previgente, si era già provveduto, il 30 ottobre 2012, alla nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (individuato nell'ing. Agostino Ragosa), il quale in attesa della piena operatività dell'Agenzia ha fin qui operato come Commissario straordinario della stessa.

amministrazione e la semplificazione) che del concerto di un ministro (Ministro dell'economia e delle finanze) stabilite dall'art. 21, comma 4, del D.L. 83/2012 ai fini del decreto del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, di approvazione dello statuto dell'Agenzia<sup>44</sup>. **La modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha interamente rielaborato la previsione, disponendo che allo Statuto compete di prevedere che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo Statuto compete altresì la disciplina delle modalità di nomina, delle attribuzioni e delle regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e delle modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti.

**La modifica operata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** ha anche introdotto nel comma 2 una lettera *d-bis*) che fa salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere (al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, si prevedeva che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri potesse sottoscrivere ed alienare quote di uno o più fondi comuni d'investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio). Tali risorse, nonché quelle stanziare per il Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione", permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Il comma 2, **lett. f)**, sopprime la previsione della concertazione con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione previsto dall'art. 22, comma 6 del D.L. 83/2012 ai fini del decreto del Presidente

---

<sup>44</sup> In proposito, si ricorda che lo statuto dell'Agenzia che avrebbe dovuto essere adottato entro il 14 dicembre 2012 (e cioè entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell'Agenzia) non è stato invece fin qui adottato. Al riguardo, in risposta alle interrogazioni a risposta immediata 3-00055 e 3-00056, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 15 maggio 2013, il Ministro dello sviluppo economico ha precisato che lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale inviato in un primo momento per errore alla Corte dei conti è stato ritirato dalla Corte da parte del Governo, sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio e quindi nuovamente inviato alla Corte dei conti per la registrazione.



del Consiglio che determina la dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, mantenendo solo quella con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 2, **lett. b)** amplia la competenza dell’Agenzia, in quanto sopprime la previsione di salvezza delle funzioni dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)<sup>45</sup> nel supporto allo sviluppo del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, inserita nel testo previgente dell’art. 20, co. 2, primo periodo, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012).

Il comma 2, lett. e) ed f), interviene in tema di risorse umane dell’Agenzia. Con la **lett. e)** vengono soppresse le prescrizioni stabilite, ai fini del transito di personale all’Agenzia, dall’art. 22, comma 4, secondo periodo del D.L. 83/2012. Il transito era subordinato - per il personale di DigitPA, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti che fosse in posizione di comando - al previo interpello e alla valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell’esperienza maturata nel settore dell’innovazione tecnologica, dell’anzianità di servizio nelle amministrazioni richiamate, e dei titoli di studio.

La **lett. f)** novella le previsioni del D.L. 83/2012, relative alla dotazione dell’Agenzia: oltre a ridurre, come si è visto, l’ambito della concertazione prescritta per l’adozione del relativo D.P.C.M., viene anche ridotto da 150 a 130 il limite massimo di unità della dotazione. Quanto a quest’ultima ne è soppressa la definizione che la qualificava come “effettiva” ed è anche eliminata la limitazione al personale che fosse effettivamente trasferito: tali modifiche potrebbero indicare una situazione di flessibilità della dotazione sia pur nel massimo delle 130 unità.

**La modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati** ha anche disposto una serie di accelerazioni procedurali sotto forma di surroga del soggetto proponente da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, decorso un ulteriore *spatium deliberandi* di 30 giorni. La fattispecie si applica:

- a) ai sensi del **comma 2-bis**, per i regolamenti:

---

<sup>45</sup> L’INDIRE, ripristinato dal 1° settembre 2012 ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), è un ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. In base agli articoli 2 e 4 dello Statuto, l’INDIRE, tra l’altro, ha il compito di: curare la formazione in servizio del personale della scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale, sia in presenza che in modalità *e-learning*; sostenere le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell’innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari; sviluppare ambienti e servizi di *e-learning* volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell’autonomia didattica. Con specifico riferimento al piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, si ricorda che il MIUR - Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi, ha avviato un Piano per la scuola digitale.

- volti ad apportare al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alla nuova regolamentazione prevista nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD) per l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (soggetti soccombenti sarebbero il soggetto proponente Ministro dell'interno, che dovrebbe provvedere di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione);

- che sono volti a rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN) (soggetti soccombenti sarebbero i concertanti nella proposta del Presidente del Consiglio, cioè il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali);

- con cui sono individuati, in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti che possono avere accesso ai registri che compongono il fascicolo sanitario elettronico (FSE), e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati (soggetti soccombenti sarebbero il proponente Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano);

- con cui si procede alla definizione di misure e modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica (soggetto soccombente sarebbe l'emanante Ministro dello sviluppo economico, che poi con proprio provvedimento provvede ogni trimestre anche alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati);

b) ai sensi del **comma 2-ter**, per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

- con cui sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni sull'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), anche con riferimento: alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali; ai criteri per

l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di legge, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 (soccumbenti sarebbero il potere di proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali);

- con cui sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei (soccumbente sarebbe il potere di proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata);

- con cui sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni necessarie per l'invio per via telematica della certificazione di malattia (necessaria al genitore per fruire dei congedi di legge) direttamente dal medico curante all'Istituto nazionale della previdenza sociale, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche (soccumbente sarebbe il potere di proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali);

c) ai sensi del **comma 2-quater**, per i decreti ministeriali:

- con cui sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti (soccumbente sarebbe l'emanante Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il

Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale);

- con cui sono adottate, in coerenza con il CED, le regole tecniche necessarie al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, (soccumbente sarebbe l'emanante Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata);

- con cui sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL<sup>46</sup> con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il *Safe Sea Net* e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti (soccumbente sarebbe l'emanante Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze);

- con cui sono definite le modalità per l'attuazione della prescrizione secondo cui i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi (soccumbente sarebbe l'emanante Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale);

- con cui sono stabiliti i contenuti del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del

---

<sup>46</sup> La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo «IMO») e modifiche successive (in prosieguo «Convenzione FAL dell'IMO»), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi, ha predisposto una serie di modelli di formulari di facilitazione normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da un porto.

FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività (soccumbenti sarebbero gli emananti Ministro della salute e Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali);

- con cui sono definite le modalità di attuazione della disciplina secondo cui le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza (soccumbente sarebbe l'emanante Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano);

- con cui è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili (soccumbente sarebbe l'emanante Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale).



**Articolo 13-bis**

*(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.**

**2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.**

**3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  
e successive modificazioni.**

**L'articolo 13-bis, inserito dalla Camera dei deputati,** demanda, al comma 1, ad apposito decreto interministeriale, la definizione di linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT<sup>47</sup>).

Lo stesso comma disciplina le modalità per l'emanazione del citato decreto, prevedendo che sia emanato:

- di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;
- sentita l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici);
- entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Quanto ai contenuti dell'accreditamento, il medesimo comma prevede che siano indicati, tra l'altro:

- i livelli di sicurezza informatica;
- gli elementi minimi di tracciabilità dei processi;
- i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario<sup>48</sup>, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti

---

<sup>47</sup> *Information and Communication Technology*

<sup>48</sup> Si ricorda che nell'ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. *soglie comunitarie*). Agli appalti «sopra soglia» si applicano le direttive comunitarie, in particolare, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, e la normativa nazionale di recepimento contenuta nel Codice dei contratti, mentre agli appalti «sotto soglia» si applicano, oltre alle disposizioni della parte I (principi e disposizioni comuni), della parte IV (contenzioso) e della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie) del Codice dei contratti, anche le disposizioni della parte II relative ai contratti pubblici nei settori ordinari, in quanto non derogate dalle norme di cui agli articoli da 121 a 124 del Codice concernenti specificamente gli appalti sotto soglia.



dal sistema di *e-Procurement* della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi (v. *infra*).

Il MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, che ne regolano il funzionamento<sup>49</sup>.

Il Sistema di *e-Procurement* della P.A. è il sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli strumenti di acquisto<sup>50</sup> messi a disposizione da Consip, nel rispetto della normativa sugli acquisti della P.A. Attraverso le procedure previste da ciascuno strumento di acquisto, Consip seleziona e mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici gli elenchi dei fornitori e i beni e servizi da questi offerti, ordinati in cataloghi. I beni e i servizi offerti nei cataloghi possono essere acquistati dai soggetti aggiudicatori abilitati al sistema tramite propri punti ordinanti, attraverso procedure, termini e condizioni specifiche per ciascuno strumento di acquisto.

Sin dal 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico.

Tale obbligo è stato esteso dal D.L. 52/2012<sup>51</sup> anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001<sup>52</sup>.

Si ricordano, altresì, le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 4, del D.L. 95/2012<sup>53</sup>, che consente ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di effettuare i propri acquisti (in alternativa a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-*bis* del Codice, che prevede l'affidamento obbligatorio ad un'unica

---

<sup>49</sup> La disciplina delle procedure telematiche di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione era inizialmente contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 101/2002, successivamente abrogato dal D.P.R. 207/2010.

<sup>50</sup> Ai fini dell'esplicitazione del concetto di "strumenti di acquisto" si ricorda che – secondo quanto riportato dalla medesima Consip S.p.a. - costituiscono strumenti di acquisto, oltre che le citate convenzioni quadro, anche il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gli accordi Quadro, il sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione e qualsiasi altra modalità di approvvigionamento messi a disposizione dei Soggetti aggiudicatori attraverso il Sistema di e-Procurement dal MEF, tramite Consip, per l'acquisto di beni e servizi attraverso modalità, in tutto o in parte, informatiche, ai sensi degli artt. 77 - in particolare commi 5 e 6 - e 85 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

<sup>51</sup> Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".

<sup>52</sup> Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

<sup>53</sup> Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

centrale di committenza) utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il MePA.

Il comma 6 del medesimo articolo consente di istituire nell'ambito del MePA specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 15, del D.Lgs. 163/2006<sup>54</sup>, l'asta elettronica è "un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico". Il ricorso alle aste elettroniche è disciplinato dall'art. 85 del medesimo decreto.

*Relativamente ai contenuti dell'accreditamento previsti dal comma in esame, tra i quali, ad esempio, i livelli di sicurezza informatica, possono essere ritenuti tali da coinvolgere le attività dell'Agenzia per l'Italia Digitale (istituita dall'art. 19 del D.L. 83/2012<sup>55</sup>) nell'emanazione del decreto interministeriale previsto dalla disposizione in commento.*

Il **comma 2** prevede, per le pubbliche amministrazioni, la possibilità di usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on-line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

Ai sensi del **comma 3**, gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) introdotto nel codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005<sup>56</sup>) dal decreto legislativo 159/2006<sup>57</sup>.

Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

- a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
- b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
- c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

---

<sup>54</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

<sup>55</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

<sup>56</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

<sup>57</sup> Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale".

- d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
- e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
- f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 82 individua i requisiti degli operatori per il loro inserimento nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema Pubblico di Connettività (SPC):

- a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
- b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
- c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
- d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.



**Articolo 14***(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-*quater*. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.»

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter **sono aggiunti i seguenti:** «3-*quater*. All'atto della richiesta del documento unificato, **ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è assegnata** al cittadino una casella di posta elettronica certificata, **di cui all'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.** Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

**3-*quinqies*. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**tesserino di codice fiscale rilasciato  
dall'Agenzia delle entrate».**

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. *Identico.*

L'articolo introduce (mediante novella all'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, come a sua volta già novellato dal decreto-legge n. 179 del 2012) previsione relativa all'assegnazione al cittadino di una casella di posta elettronica certificata, con la funzione di domicilio digitale.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state apportate tre modifiche:**

- la previsione di una mera facoltà per il cittadino di richiedere il domicilio digitale (com'era nel testo originario del decreto-legge) è stata mutata in previsione di una assegnazione 'automatica'. La casella di posta elettronica certificata con funzione di domicilio digitale è assegnata di diritto ed è poi attivabile in via telematica dall'interessato;
- la casella di posta elettronica è assegnata non solamente al momento della richiesta del documento che unifica la carta di identità elettronica e la tessera sanitaria elettronica (com'era nel testo originario del decreto-legge) bensì anche all'atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza (ma solamente a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe della popolazione residente);
- il documento unificato sostituisce a tutti gli effetti il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

L'unificazione della tessera sanitaria e della carta d'identità elettronica è stata prevista con una novella (all'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, si è ricordato) posta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 179 del 2012. Esso ha riservato al ministero dell'interno la responsabilità del processo di produzione e rilascio della carta di identità elettronica (in precedenza attribuita ai Comuni), perseguendo una semplificazione di suo rilascio. Tuttavia, fino a quando non sia realizzata l'unificazione, la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi continuerà ad essere assicurata dal ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, il comma 3 di tale articolo rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il progressivo ampliamento delle possibili utilizzazioni

della carta d'identità elettronica, “anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato”.

Attribuisce invece a un decreto del ministro dell'interno (di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il ministro della salute), la determinazione delle modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato.

Gli atti di normazione secondaria previsti dall'articolo che viene ora novellato - sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale non è disposto alcun termine, sia il decreto del Ministro dell'interno stabilito dal comma 3 - non risultano emanati.

L'emissione della carta d'identità elettronica risulta in una fase di sperimentazione, che coinvolge 153 Comuni, con applicazione effettiva limitata a 16 comuni<sup>58</sup>.

*La disposizione in commento dunque rinvia a decreto ministeriale (per il quale non è previsto alcun nuovo termine, scaduto quello già previsto dalla norma novellata) l'individuazione delle modalità di rilascio del domicilio digitale, e fa riferimento ad una documentazione elettronica tuttora in una fase di sperimentazione territorialmente assai circoscritta.*

In tema di domicilio digitale, oltre alle disposizioni che l'articolo ora commentato novella, sono intervenute altresì le disposizioni recate dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 (ossia il codice dell'amministrazione digitale), introdotte con il medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

Esso già prevede la facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (da rilasciare ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, quale suo domicilio digitale. A sua volta tale comma rinvia ad un d.P.C.m. per le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (è stato il d.P.C.m. 6 maggio 2009).

A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.

L'indirizzo è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

---

<sup>58</sup> <http://servizidemografici.interno.it/it/cie/elenco-comuni-sperimentatori>





## Articolo 15

*(Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

*Identico.*

L'articolo prevede (mediante una modifica dell'articolo 80 del codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo n. 82 del 2005) che il presidente della Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività sia individuato (a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83 del 2012) nel Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Si prevede inoltre che l'incarico del presidente e dei componenti la Commissione abbia la durata di un triennio, rinnovabile.

Secondo la previgente previsione, invece, la presidenza dell'organismo era affidata al presidente di Digit-PA e l'incarico di presidente e componenti aveva la durata di un biennio, rinnovabile.

Con gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 83 del 2012, Digit-PA (ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) è stata soppressa e le sue funzioni trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale.

Per la figura del Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale, istituita dall'articolo 13, e più in generale per l'attuazione dell'Agenda digitale ed i profili concernenti l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale, *si rinvia alla scheda relativa all'articolo 13.*

Ai sensi dell'articolo 73 del codice dell'amministrazione digitale, il sistema pubblico di connettività (SPC) costituisce l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

L'articolo 79 del codice affida alla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività i seguenti compiti: *a)* raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; *b)* approvazione delle linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; *c)* promozione della evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; *d)* promozione della cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni; *e)* definizione dei criteri e verifica dell'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC; *f)* sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati; *g)* verifica della qualità e sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC; *h)* promozione del recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

L'articolo 80 del codice prevede che la Commissione sia composta da diciassette componenti incluso il Presidente, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

La partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 16

*(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.»

1. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 **sono inseriti i seguenti**:

«4-*bis*. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private **nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali** nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.»

L'**articolo 16** prevede (mediante novella che inserisce un comma 4-*ter* nell'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012) che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni, siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico e le modalità di consolidamento e razionalizzazione.

A tal fine è previsto l'utilizzo (ove necessario) dei centri di elaborazione dati di imprese pubbliche e private nonché **(ha inserito la Camera dei deputati)** di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali.

Deve in ogni caso essere rispettata la legislazione in materia di contratti pubblici (vale a dire il decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il comma 4 dell'articolo 33-*septies* citato prevede che entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni, aggiornato annualmente.

Il medesimo articolo, al comma 2, definisce il CED come “il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa”.

**Articolo 16-bis**

*(Accesso alle banche dati pubbliche - Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:**

**«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;**

**b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:**

**«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo».**

L'articolo 16-bis, inserito dalla Camera, apporta modifiche alla disciplina del furto d'identità contenuta nel D.Lgs. n. 141 del 2010. Vengono modificati in particolare l'articolo 30-ter, prevedendo che gli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi possano inviare all'ente gestore ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile accertare l'identità dei soggetti, e l'articolo 30-sexies, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere rideterminata la misura delle componenti del contributo per l'accesso all'archivio centrale informatizzato.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 64 del 2011 ha inserito nel D.Lgs. n. 141/2010 il Titolo V-bis dedicato all'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, ovvero la frode che si sostanzia ogniqualvolta qualcuno utilizzi senza autorizzazione i dati personali di un soggetto (anagrafica, codice fiscale, dati previdenziali, ecc.) per ottenere un finanziamento a suo nome. L'obiettivo della normativa è di prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare identità e capacità reddituale dei richiedenti il credito, configurare forme di deterrenza per i frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario. A tale scopo, il sistema di prevenzione configurato si prefigge di fornire contributi sul processo di "identificazione", inteso come verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto e, successivamente, sul piano della "autenticazione", ovvero la verifica con elevato livello di affidabilità dell'identità del soggetto.

Il sistema di prevenzione configurato dal D.Lgs. n. 64 del 2011 si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro (articolo 30-ter, comma 2). La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) che, ai sensi delle norme del codice della *privacy*, (articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), designa la Consap S.p.A. quale ente gestore dell'archivio. Il gruppo di lavoro opera con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare l'azione preventiva. Ha inoltre funzioni di elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

In particolare l'articolo 30-ter ha istituito presso il MEF un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo (ferme restando, dunque, le prescrizioni civili e penali in materia), nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità. Per quanto concerne l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, il comma 7 consente ai soggetti aderenti di inviare al gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità.

In tale quadro si innesta la norma in esame che al comma 1, **lettera a)**, inserisce all'articolo 30-ter del D.Lgs. n. 141 del 2010 un nuovo comma 7-bis, con il quale si prevede che gli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, fatto

salvo quanto previsto dal comma 7, possano inviare all'ente gestore ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità dei soggetti.

La successiva **lettera b)** interviene sull'articolo 30-*sexies* del D.Lgs. n. 141 del 2010.

Si ricorda che l'articolo 30-*sexies* si occupa della procedure di riscontro dell'autenticità dei dati. La Consap (ente gestore dell'archivio) autorizza, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta di verifica comporta, da parte dell'aderente, il pagamento di un contributo fisso tale da garantire la copertura del costo pieno del servizio svolto dal gestore (comma 2). La Consap è obbligata a fornire al MEF apposita rendicontazione sulle somme introitate e i costi sostenuti in rapporto al servizio.

La quota delle somme introitate dalla Consap non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dalla stessa, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del MEF, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 30-*septies*, inserito dal D.Lgs. n. 169/2012).

La norma in esame aggiunge al citato articolo 30-*sexies* un nuovo comma 2-*bis*, con il quale si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo per l'accesso all'archivio.





## Articolo 17

*(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «entro il 31 dicembre 2014»;

*b)* al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;

*c)* al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,

1. *Identico:*

*a)* al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti: **«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,;**

*b)* *identica;*

*c)* **al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti»;**

*d)* al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate» sono **aggiunte** le seguenti: «, **nonché** avvalersi **della piattaforma tecnologica** centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a **quanto stabilito dai decreti** di cui al comma 7, **compresi i**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

**criteri di interoperabilità**, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

*d)* dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

*e) identico:*

«*15-bis.* Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.

«*15-bis.* Entro il **30 giugno 2014**, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al **Ministero della salute** il piano di progetto per la realizzazione del FSE, **redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.**

*15-ter.* L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.

*15-ter.* L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e **dalle province autonome**, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, **in accordo con il Ministero della salute e con le regioni**, la progettazione e la realizzazione **della piattaforma tecnologica** centrale di cui al comma 15.

*15-quater.* L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

*15-quater. Identico:*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;

a) valutare e approvare, entro **sessanta** giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e **dalle** province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità **a quanto stabilito dai decreti** di cui al comma 7;

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e **delle** province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. **La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.**

*15-quinquies.* Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.».

*15-quinquies.* Per la realizzazione **della piattaforma tecnologica** centrale di cui al comma 15 è autorizzata una spesa non superiore **a** 10 milioni di euro per L'ANNO 2014 e **a** 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da **definire** su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, **coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_**province autonome ».**

L'**articolo 17** concerne il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), apportando modifiche [all'articolo 12 del decreto legge 179/2012](#), che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo.

L'**articolo 17** in esame introduce alcuni termini temporali, stabilendo che le regioni e le province autonome devono provvedere all'istituzione del FSE entro il 30 giugno 2015 - entro il 31 dicembre 2014 nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - e che entro il 30 giugno 2014 - entro il 31 dicembre 2013 nel testo originario, **così modificato dalla Camera** - sono tenute a presentare all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute i piani di progetto per la sua realizzazione. **La Camera ha previsto** che tali piani siano redatti in base a linee guida, predisposte, entro il termine del 31 marzo 2014, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero della salute, anche mediante l'ausilio di enti pubblici di ricerca. Anche in base ai piani presentati, l'Agenzia per l'Italia digitale cura la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale per il FSE. La medesima Agenzia ed il Ministero della salute valutano ed approvano i piani di progetto entro 60 giorni e provvedono a monitorare che il FSE sia realizzato - da parte della regione o della provincia autonoma - in conformità al piano presentato.

Nel dettaglio, l'**articolo 17** in esame introduce le seguenti modifiche [all'articolo 12 del decreto legge 179/2012](#):

- la lettera *a)* modifica il comma 2, fissando al 30 giugno 2015 - 31 dicembre 2014, nel testo originario - il termine entro il quale le regioni e le province autonome devono istituire il FSE, conformemente a quanto disposto dal decreto attuativo interministeriale che, ai sensi del comma 7 [dell'articolo 12 del decreto legge 179/2012](#), avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla legge di conversione dello stesso decreto legge;
- la lettera *b)* modifica il comma 6, che già prevedeva che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli

assistiti presenti nel FSE. Precedentemente era previsto che non potessero essere utilizzati nemmeno i documenti clinici presenti nel FSE;

- la lettera c), **introdotta dalla Camera**, modifica il comma 7 dell'[articolo 12 del decreto legge 179/2012](#) prevedendo che, in luogo del decreto attuativo interministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 179/2012, siano emanati uno o più decreti;
- la lettera d) modifica il comma 15 dell'articolo 12 del decreto legge 179/2012, il quale aveva previsto che, per l'attuazione delle disposizioni in materia di FSE, le regioni e le province autonome potessero realizzare infrastrutture tecnologiche condivise a livello sovra-regionale, e avvalersi, anche mediante riuso<sup>59</sup>, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE già realizzate da altre regioni, o dei servizi da queste erogate. Integrando la disposizione, si prevede la possibilità, per regioni e province autonome, di utilizzare la piattaforma tecnologica centrale per il FSE fruibile, in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dal decreto attuativo interministeriale. **La Camera ha previsto** che la piattaforma tecnologica centrale per il FSE sia conforme ai criteri di interoperabilità stabiliti dal decreto attuativo interministeriale. Tale piattaforma è resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale avvalendosi della Sogei, società di Information & Communication Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la lettera e) inserisce nel corpo dell'articolo 12 i commi da 15-*bis* a 15-*quinquies* che definiscono le fasi procedurali per la realizzazione del FSE;
- il comma 15-*bis* stabilisce che entro e non oltre il 30 giugno 2014 - nel testo originario, 31 dicembre 2013 - le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE. **Con modifica introdotta dalla Camera**, è stato inoltre posto il termine del 31 marzo 2014, entro il quale l'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, rendono disponibili Linee guida, sulla base delle quali deve essere redatto il piano di progetto per la realizzazione del FSE;
- il nuovo comma 15-*ter*, nel testo originario, dispone che l'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani, sia responsabile della progettazione e della realizzazione della piattaforma tecnologica centrale per il FSE di cui al comma 15. **Nel corso dell'esame presso la Camera**, è stato previsto che l'Agenzia digitale operi in accordo con il Ministero della salute e le regioni;
- il nuovo comma 15-*quater* chiarisce che l'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

---

<sup>59</sup> Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale che dedica il Capo VI allo sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni. In tal senso, le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

- a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto attuativo interministeriale di definizione del FSE;
- b) monitorare che le regioni e le province autonome realizzino il FSE conformemente ai piani di progetto approvati. **Con modifica introdotta dalla Camera**, si stabilisce infine che la realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto attuativo interministeriale è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del SSN da verificarsi da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA;
- infine, il nuovo comma 15-*quinquies* reca l'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica di FSE in modalità *cloud computing*. Per il 2014 è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro e, a decorrere dal 2015, di 5 milioni di euro, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, **come specificato dalla Camera**, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni.

**Articolo 17-bis**

*(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato")*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_.

**1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**«10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:**

**a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;**

**b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_.

**elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».**

L'articolo 17-bis, introdotto dalla Camera, modifica l'articolo 2 della legge n. 559 del 1966<sup>60</sup> concernente l'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, introducendovi un nuovo comma 10-bis, al fine di disciplinare i criteri generali per la definizione delle carte-valori.

Si ricorda che, la legge n. 559/1966 ha disposto la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato da ente pubblico economico in società per azioni, disciplinandone i relativi ambiti di operatività. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, l'Istituto ha compiti di produzione e di fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici per il fabbisogno delle amministrazioni statali<sup>61</sup>.

Ai sensi della norma - introdotta dall'articolo in esame - sono in particolare considerate carte-valori i prodotti, individuati con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- sono destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica;
- sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni.

*La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.*

---

<sup>60</sup> Legge 13 luglio 1966, n. 559, recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato".

<sup>61</sup> In particolare, l'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche telematica della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e può pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali.



*400<sup>62</sup>, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.*

---

<sup>62</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*



### **Articolo 17-ter**

*(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».**

**2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono aggiunti i seguenti:**

**«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).**

**2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma *2-sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

*2-quater.* Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma *2-sexies*.

*2-quinquies.* Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma *2-sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

*2-sexies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID anche con riferimento:**

***a)* al modello architeturale e organizzativo del sistema;**

***b)* alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;**

***c)* gli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;**

***d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;**

***e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete».**

**3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

A tal fine novella l'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale (recato dal decreto legislativo n. 82 del 2005).

Quel codice statuisce che l'identificazione informatica di un soggetto consista nella validazione dell'insieme di dati attribuitigli in modo esclusivo ed univoco, sì da consentirne l'identificazione nei sistemi informativi.

L'identificazione deve essere effettuata attraverso opportune tecnologie atte a garantire la sicurezza dell'accesso.

Ai sensi dell'articolo 64 del codice, le amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi *on-line* che richiedono l'identificazione informatica, oltre che mediante la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche utilizzando strumenti diversi di identificazione certa del soggetto richiedente. Pertanto, nulla osta a che le amministrazioni pubbliche rendano disponibili sistemi di identificazione informatica alternativi, purché consentano l'accesso ai servizi anche con carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

Il sistema per la gestione dell'identità digitale (denominato SPID introdotto dall'articolo in esame) persegue un agevolato accesso di cittadini ed imprese ai servizi erogati in rete da parte delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (*identity providers*) che gestiscono i servizi di registrazione e di rilascio delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese, per conto

delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero direttamente, su richiesta degli interessati.

È riconosciuta alle imprese la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete da parte dei rispettivi utenti. L'adesione esonera l'impresa dall'obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi del decreto legislativo n. 70 del 2003 (art. 17), che riguarda in particolare il commercio elettronico.

Con d.P.C.M., da adottarsi su proposta dei ministri competenti e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema, nonché le modalità e i tempi di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete.

L'istituzione del sistema SPID è realizzata e curata dall'Agenzia per l'Italia digitale utilizzando le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente tale organismo.

Una volta istituito il Sistema, l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni potrà avvenire esclusivamente mediante i servizi offerti dal Sistema (oltre che tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi).





### **Articolo 18, commi 1-3 e 11-12**

*(Istituzione di un Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. **Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.**

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano **il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione**, il potenziamento dei nodi, dello *standard*

## Testo del decreto-legge

ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. **Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.**

3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Canello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Canello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

4-10 (...)

4-10 (...)

11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11. *Identico.*

12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

12. *Identico.*

L'articolo 18 prevede, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni, di cui:

- 335 milioni di euro per l'anno 2013;
- 405 milioni di euro per l'anno 2014;
- 652 milioni di euro per l'anno 2015;
- 535 milioni di euro per l'anno 2016;
- 142 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 1 precisa che il Fondo è volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.

Il Fondo ha delle caratteristiche di assoluta novità in quanto andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge [443/2001](#)<sup>63</sup> (cd. "legge obiettivo") che opere non incluse in tale programma. Accanto ad interventi relativi alle infrastrutture strategiche il Fondo andrà a finanziare anche interventi di manutenzione del territorio e per la sua messa in sicurezza, nonché interventi di piccola dimensione. Si tratta, pertanto, di uno strumento di carattere straordinario giustificato dall'esigenza, enunciata nella norma e nelle relazioni di accompagnamento, di rilancio della realizzazione del settore infrastrutturale nell'attuale situazione economica (l'articolo 18 è il primo articolo compreso nel capo III recante misure per il rilancio delle infrastrutture).

Con riguardo all'assegnazione delle risorse del Fondo, in via generale si rileva che i commi 2 e 3 prevedono distinte procedure di assegnazione delle risorse a seconda che gli interventi necessitino o meno di ulteriori procedure autorizzatorie e/o approvative. I successivi commi 5 e 9 prevedono ulteriori interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma in deroga alle procedure di cui al comma 2. Per le considerazioni inerenti invece gli interventi di cui al comma 10 si rinvia alla relativa scheda di commento.

La Camera dei deputati ha inserito una previsione in base alla quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

### **Interventi finanziabili (comma 2)**

In particolare, il comma 2 elenca gli interventi, finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata dalla Camera dei deputati in quanto il testo

---

<sup>63</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

vigente fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 provvede ad elencare specifici interventi, ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano:

- il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione (sulla base di una modifica approvata **dalla Camera dei deputati**);
- il potenziamento dei nodi ;
- lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;
- il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Si segnala che il comma 10 dell'articolo 18 (alla cui scheda di commento si rinvia) reca disposizioni in ordine alla definizione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA che, secondo quanto rilevato dalla relazione tecnica, dovrebbe essere finanziato a valere sulle risorse del Fondo.

**La Camera dei deputati** ha specificato che gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 443/2001 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

Per quanto riguarda invece gli specifici interventi finanziabili, essi riguardano:

- il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta;
- l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta;
- gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano.

### **Ulteriori interventi finanziabili con delibere CIPE (comma 3)**

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata **dalla Camera dei deputati** in quanto il testo vigente fa riferimento al termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) con delibere CIPE possono essere finanziate, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili:

- l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;

- la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma (si rinvia alla scheda di commento del comma 6 dell'articolo 18, che detta le condizioni per la sottoposizione di tale tratta al Comitato interministeriale per la programmazione economica);
- la linea M4 della metropolitana di Milano;
- il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza.

Nel caso in cui non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, con delibere del CIPE potranno altresì essere finanziati i seguenti interventi:

- la linea 1 della metropolitana di Napoli;
- l'asse autostradale Ragusa-Catania;
- la tratta Cannello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

Si tratta di interventi localizzati nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza che – come precisato dalla relazione tecnica – potranno accedere agli interventi del Fondo “solo nel caso in cui non risultassero attivabili le risorse del PON reti e viabilità allo stato non utilizzate ferma restando la procedura di riprogrammazione”.

#### **Utilizzo e revoca delle risorse del Fondo (commi 11 e 12; si veda anche l'articolo 25, comma 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati)**

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2013, non siano conseguite le finalità indicate al comma 1, si prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sul Fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 18.

Nei decreti ministeriali e nelle delibere CIPE, con cui sono assegnate le risorse previste ai commi 2 e 3, devono essere stabiliti per ciascun intervento:

- le modalità di utilizzo delle risorse assegnate;
- il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;
- l'applicazione di misure di revoca.

Le risorse revocate confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011<sup>64</sup>.

Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi (**comma 12**).

---

<sup>64</sup> D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

**Articolo 18, comma 4**

*(Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

4. *Identico.*

**Il comma 4** prevede l'utilizzazione indistinta delle risorse, già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010, per i lotti in cui è articolata l'opera "Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone". L'opera, che deve essere interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali e, in assenza di finanziamento per la realizzazione delle tratte nei tre anni successivi all'aggiudicazione dell'opera, non è previsto alcun obbligo del concedente al finanziamento delle tratte medesime nei confronti del concessionario.

Il Corridoio Tirrenico Meridionale A12 – Formia e Cisterna – Valmontone, inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. [443/2001](#)<sup>65</sup> (cd. "legge obiettivo"), è stato approvato dal CIPE a livello di progetto preliminare con delibera n. 50 del 2004, e riguardava un primo stralcio funzionale comprendente il Corridoio Tirrenico Meridionale, Tratta A12 –

---

<sup>65</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

Sabaudia/Terracina e la tratta Cisterna Valmontone, rinviandosi ad una nuova e diversa progettazione preliminare il secondo stralcio del Corridoio Tirrenico Meridionale costituito dalla tratta Sabaudia/Terracina – Formia. Con la medesima delibera veniva assegnato un finanziamento di 259,5 milioni di euro (in termini di volume di investimenti) allo stralcio funzionale del Corridoio Tirrenico Meridionale, tratta A12 – Sabaudia/Terracina e un finanziamento di 100 milioni di euro (in termini di volume di investimenti) alla tratta Cisterna – Valmontone.

Con la delibera CIPE n. 88 del 2010, sono stati approvati i progetti definitivi: a) della tratta autostradale “Roma (Tor de’ Cenci) - Latina Nord (Borgo Piave)”, comprensiva delle complanari; b) della tratta autostradale “Cisterna – Valmontone”; c) delle relative opere connesse:- tangenziale di Labico;- asse secondario tra la SR “Ariana” e la SP “Artena – Cori”;- tangenziale di Lariano, nonché dei seguenti progetti preliminari delle ulteriori opere connesse: a) tangenziale di Latina; b) asse viario di collegamento tra Velletri e la SP “Velletri – Cori”; c) miglioramenti funzionali delle viabilità esistenti:- via dei Giardini (dallo svincolo di Aprilia Sud alla SR Nettunense);- via Apriliana (tra lo svincolo di Aprilia Nord e la stazione di Campoleone di Latina);- la SP “Velletri – Cori” (tra il nuovo asse di collegamento con Velletri e la tangenziale di Lariano). Con la medesima delibera si è preso atto che il soggetto aggiudicatore, al fine di eseguire in modo organico l’intervento, dovesse procedere con l’indizione di una unica procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di una concessione di costruzione e gestione, ponendo a base di gara i predetti progetti definitivi e preliminari, nonché la progettazione del Collegamento A12 – Roma (Tor de’ Cenci). Nella delibera si specifica che i contributi assegnati con delibera CIPE n. 50/2004 a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture strategiche dalla legge n. 166/2002<sup>66</sup>, sono allocati a favore dell’intero sistema autostradale oggetto della delibera e relative opere connesse e che tali contributi pubblici a fondo perduto, pari a 468,4 milioni di euro, sono destinati all’abbattimento del costo iniziale dell’intervento.

La Corte dei conti, con [deliberazione 7/2013](#), ha ricusato il visto e la registrazione della delibera CIPE n. 86 del 2012 relativa all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Completamento corridoio tirrenico meridionale A12- Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone, tratto A12 Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci)”, con reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio apposto con precedente delibera del CIPE n. 50/2004, nonché al parere sullo schema di convenzione. La delibera n. 86, secondo quanto si apprende dalla descrizione del contenuto nella deliberazione della Corte Conti, specifica che, riguardo al collegamento Cisterna Valmontone ed opere connesse, la progettazione, realizzazione e gestione restano subordinate all’avverarsi della condizione che si realizzi l’assegnazione di ulteriori risorse pubbliche necessarie, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di perfezionamento della citata

---

<sup>66</sup> Legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.



convenzione. In tale prospettiva, la delibera del CIPE puntualizza che la copertura finanziaria viene assicurata nell'ambito del piano economico e finanziario riferito alle tratte A12 – Roma (Tor Dè Cenci) – Latina (Borgo Piave) con un contributo pubblico pari a 468,1 meuro, con l'ulteriore disposizione (punto 3 del deliberato) che formino oggetto della convenzione le sole tratte per le quali è disponibile la copertura finanziaria “nel presupposto che lo Stato non assume nessun obbligo di finanziamento delle tratte attualmente non coperte finanziariamente”.

Nel rinviare al contenuto della deliberazione 7/2013 per una ricostruzione puntuale della complessa vicenda, si segnala in questa sede che la Corte ha eccepito che la delibera non chiarisce, con puntuali prescrizioni, le ragioni e i criteri in base ai quali si è provveduto alla destinazione delle risorse assegnate esclusivamente al collegamento tra l'area pontina e l'A2 Cisterna Valmontone alle tratte A12 Roma Tor De Cenci e Roma Tor De Cenci - Latina Borgo Piave oggetto dello schema di convenzione.

Nel corso dello svolgimento di un atto di sindacato ispettivo presso l'VIII Commissione è stato precisato, nella risposta fornita dal dicastero di merito, che “la destinazione dei fondi all'intera opera è risultata, a parere della Corte, non univocamente stabilita per il lotto funzionale; tale interpretazione potrà essere corretta con opportuna definizione dell'utilizzo dei fondi”<sup>67</sup>.

Per un approfondimento riguardante i profili economici e temporali dell'opera, vedi la scheda presente nel 7° Rapporto sull'attuazione della “legge [obiettivo](#)” – predisposta dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) - relativa al Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma–Latina e Cisterna-Valmontone (aggiornata al 30 settembre 2012).

L'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013, trasmesso al Parlamento nel mese di aprile 2013, riporta: per l'opera Cisterna - Valmontone e opere connesse un costo di 714,09 milioni di euro; per il collegamento A12 Roma (Tor de' Cenci) un costo di 498,63 milioni di euro; per il Corridoio Intermodale Integrato Pontino Roma – Latina un costo di 1515,93 milioni di euro con una disponibilità di 468,08 milioni di euro.

---

<sup>67</sup> Risposta all'interrogazione n. 5/00336 di giovedì 13 giugno 2013 disponibile al link:  
[http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo\\_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=2313&stile=8](http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=2313&stile=8)



**Articolo 18, comma 5**

*(Assegnazione di risorse alla società concessionaria Strada dei parchi S.p.A.)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. *Identico.*

**Il comma 5** prevede, al fine di assicurare la continuità funzionale e la realizzazione degli investimenti previsti nella Convenzione vigente per la

realizzazione e la gestione delle tratte autostradali A24 e A25 “Strade dei Parchi”, l’assegnazione di 90,7 milioni di euro (82,2 milioni di euro per l’anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l’anno 2014) alla società concessionaria utilizzando le risorse del Fondo istituito al comma 1, dell’articolo 18, del decreto-legge in esame, in deroga agli appositi decreti ministeriali previsti al comma 2. La norma specifica che il predetto importo è destinato alla società concessionaria secondo le modalità previste dal Verbale d’Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A il 16 dicembre 2010.

In particolare, dei 90,7 milioni di euro stanziati, 34,2 milioni sono un contributo statale e 56,5 milioni un’anticipazione del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della citata Convenzione (in cui la Società Strada dei Parchi S.p.A. si è impegnata a progettare e realizzare una viabilità complanare all’autostrada A24, tra la Barriere di Roma Est e Via P. Togliatti, che prevede il contributo economico del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma, per un investimento complessivo di 259 milioni di euro)<sup>68</sup>. Le risorse anticipate, entro il 31 dicembre 2015, dovranno essere versate al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. 98/2011 (sul Fondo si veda la scheda di commento riferita ai commi da 1 a 3, nonché 11 e 12 dell’articolo 18).

Il raggruppamento Autostrade S.p.A.-Toto S.p.A. ha costituito la Società Strada dei Parchi S.p.A., che, dal 1° gennaio 2003, è subentrata alla precedente gestione per conto ANAS. La società ha pertanto la concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Avezzano-Pescara): un sistema che costituisce collegamento tra il versante tirrenico e quello adriatico, formando una connessione tra l’Autostrada del Sole A1 (Milano-Napoli) e l’Autostrada Adriatica A14 (Bologna-Bari-Taranto). Il 18 novembre 2009 è stata sottoscritta la Nuova Convenzione Unica tra ANAS S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a., approvata dal CIPE con [delibera 20/2010](#). La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030.

Da ultimo, si rammenta che il comma 183 dell’articolo unico della legge n. [228/2012](#) (legge di stabilità 2013) prevede che il Governo possa procedere, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, ad una rinegoziazione con la società concessionaria delle autostrade A24-A25 delle condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l’utenza alle condizioni indicate nella norma.

---

<sup>68</sup> Vedi la [carta dei servizi](#) di Strada dei Parchi S.p.A.

## **Articolo 18, comma 6**

*(Disposizioni concernenti la linea C della metropolitana di Roma)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in **pre-**esercizio entro il 15 **dicembre** 2013.

**Il comma 6**, prevede che, entro il 30 ottobre 2013, il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma debba essere sottoposto al CIPE. Ai fini del finanziamento del progetto possono essere utilizzate le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18, a condizione che la tratta Pantano - Centocelle della stessa linea C venga messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013. **Nel corso dell'esame presso la Camera** è stato sostituito il riferimento al parametro della messa in esercizio con quello della messa in pre-esercizio ed ha prorogato il relativo termine al 15 dicembre 2013. Si rammenta che il comma 3 del medesimo articolo 18 già demanda a delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la possibilità di finanziare a valere sulle risorse del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 18 alcune opere strategiche tra le quali la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma. La disposizione in commento, pertanto, detta le condizioni alle quali la tratta è sottoposta all'esame del CIPE e la data entro la quale avverrà detto esame.

Il tracciato della Linea C della metropolitana di Roma comprende 42 stazioni per una lunghezza complessiva di 42 km, in parte ad automazione integrale (treni con guida senza macchinista). Nel dettaglio il tracciato fondamentale si articola in 6 tratte: - T2: Clodio/Mazzini–Fori Imperiali/Colosseo - T3: Fori Imperiali/Colosseo-San Giovanni - T4: San Giovanni-Malatesta - T5: Malatesta-

Teano-Alessandrino - T6A: Alessandrino-Bivio Torrenova - T7: Bivio Torrenova-Pantano e deposito graniti.

L'opera è finanziata nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge [443/2001](#)<sup>69</sup> (cd. "legge obiettivo")<sup>70</sup>.

La tratta T2 Clodio/Mazzini-Fori Imperiali/Colosseo, secondo quanto riportato nell'XI Allegato al Documento di economia e finanza 2013 trasmesso al Parlamento nel mese di aprile 2013, ha un costo di 769,44 milioni di euro. La disposizione in commento fa riferimento alla tratta Colosseo – Piazza Venezia nell'ambito della linea T2.

Per quanto riguarda invece le tratte T6A, T7, e deposito graniti, nel cui ambito è inclusa la tratta Pantano – Centocelle, secondo quanto riportato nel citato Allegato, il costo complessivo è pari a circa 930 milioni di euro interamente disponibili. In particolare, la tratta Pantano – Centocelle risulta in fase di ultimazione.

Con la delibera del CIPE n. 84 del 2011 è stata approvata la variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A comprese nel tracciato fondamentale ed è stato individuato nell'importo di 3.486,864 milioni di euro il «limite di spesa» del tracciato fondamentale, ripartito per tratte e per quote di finanziamento tra i soggetti finanziatori.

Da ultimo, con la delibera CIPE n. 127 del 2012, sono state individuate le risorse statali pari a 81,1 milioni di euro, a parziale copertura dell'atto transattivo relativo alle tratte T3, T4, T5, T6A, T7 e deposito Graniti, tra Roma metropolitane s.r.l. (soggetto aggiudicatore) e metro C S.p.A. (contraente generale). Secondo quanto stabilito nel punto 1.8. di tale delibera, il nuovo «limite di spesa» del tracciato fondamentale della linea C della Metropolitana di Roma, costituito dalle tratte T2,T3, T4, T5, T6A, T7 e Deposito graniti, sarà rideterminato dal Comitato a seguito della trasmissione, da effettuarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della delibera (avvenuta il 22 giugno 2013), dei quadri economici aggiornati di tutte le tratte citate.

---

<sup>69</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

<sup>70</sup> Per una descrizione delle principali caratteristiche dell'opera si rinvia alla [scheda 105](#) del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo", predisposta dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che reca dati al 30 settembre 2012.

**Articolo 18, comma 7**

*(Contrattualizzazione di interventi cantierabili del Gruppo Ferrovie dello Stato)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2012, n. 119.

7. *Identico.*

**Il comma 7** interviene in materia di investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, in attesa dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012 -2016 con RFI, autorizzando per l'importo di 300 milioni di Euro, la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria che siano immediatamente cantierabili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2012.

Più precisamente il riferimento è all'art. 1, comma 6 del richiamato DPCM, che ha disposto l'utilizzo, per l'anno 2012 della somma di 300 milioni di euro per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato - Contratto di programma con RFI.

Con l'art. 1 del DPCM 1 marzo 2012 in questione si è provveduto a ripartire una parte delle risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 7-*quinquies* del D.L. [5/2009](#)<sup>71</sup> e successivamente modificato dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), destinato ad assicurare il finanziamento di vari interventi urgenti e indifferibili.

---

<sup>71</sup> Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”.

In base al DPCM il fondo è stato ripartito, per l'importo di 785 milioni di euro per l'anno 2012, sui 13 settori di intervento indicati nell'Elenco 3<sup>72</sup> allegato alla legge 183/2011, tra cui rientrano sia il Contratto di Programma con RFI che gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il nuovo contratto di programma tra RFI e Ministero delle infrastrutture per il periodo 2012-2016 si concretizzerà, in coerenza con la delibera CIPE n. 4/2012, in due atti distinti, entrambi in corso di stipulazione:

- la parte servizi chiamata a gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di safety, security e navigazione; lo schema di contratto è stato approvato dal CIPE il 18 marzo 2013 ed è stato inviato alle commissioni parlamentari per l'espressione del parere (Atto n. 21);
- la parte investimenti (lo schema di contratto è stato siglato da RFI e dal Ministero il 12 marzo 2013 ed è attualmente all'esame del CIPE) concentrata sul completamento delle opere in corso e l'avvio di opere prioritarie nell'ambito dei progetti di investimento finalizzato all'ammodernamento e lo sviluppo dell'infrastruttura.

---

<sup>72</sup> I 13 settori di intervento del Fondo sono sinteticamente i seguenti: Fondo per le politiche giovanili; Investimenti Gruppo Ferrovie; Contratto di programma con RFI; Professionalizzazione Forze armate; Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali; Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre; Provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito; Ulteriori esigenze dei Ministeri; Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici; Unione italiana ciechi; Interventi di carattere sociale; Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.



**Articolo 18, commi 8-8 sexies**  
*(Interventi per l'edilizia scolastica)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, **l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e **successive modificazioni**, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 **agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.**

**8-bis.** Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, edilizia scolastica di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.**

**8-quater.** Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse rese disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito *internet* dei due Ministeri.**

**8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-*quater* entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-*quater* ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.**

**8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.**

**Il comma 8, sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, prevede che l'INAIL, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge [5/2012](#)<sup>73</sup>. Le risorse utilizzate provengono dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 153/1969<sup>74</sup>, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita la Conferenza unificata.**

L'articolo 53 del D.L. 5/2012 prevede l'approvazione di un "Piano nazionale di edilizia scolastica" entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore (comma 1) e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un "Piano di messa in sicurezza

---

<sup>73</sup> Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

<sup>74</sup> Legge 30 aprile 1969, n. 153 "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale".

degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici” (comma 5).

In particolare il comma 5 ha individuato i seguenti interventi urgenti da attuare nelle more della definizione e approvazione del Piano nazionale:

- approvazione, da parte del CIPE (su proposta dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata), di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione dall’art. 33, comma 8, della L. 183/2011 e pari a 100 milioni di euro per l’anno 2012. Tale Piano non è ancora stato approvato;
- applicazione anche nel triennio 2012-2014 delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 626, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Si ricorda che il citato comma 626, nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), ha previsto la definizione, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, da parte dell’INAIL, d’intesa con i Ministri del lavoro e dell’istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Lo stesso comma ha demandato all’INAIL la determinazione dell’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma, la definizione dei criteri e delle modalità per l’approvazione dei singoli progetti, nonché l’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti. In attuazione di tale disposizione la delibera del Consiglio di Indirizzo e di Vigilanza dell’INAIL n. 8 del 3 aprile 2007 ha determinato in 100 milioni di euro per il triennio 2007/2009 l’entità delle risorse da destinare alle finalità di cui al citato comma 626.

L’articolo 65 della L. 153/69 dispone che i soggetti richiamati compilino annualmente un piano di impiego dei fondi disponibili (ossia le somme eccedenti la normale liquidità di gestione), approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Se non per particolari esigenze di bilancio, la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare il 40%, né essere inferiore al 20% dei fondi disponibili. Anche i piani relativi agli investimenti immobiliari devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Il comma 8-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, ai fini della predisposizione del suddetto piano di edilizia scolastica, autorizza una spesa di**

3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico.

La norma pone l'individuazione del modello unico in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), Tale norma ha in precedenza autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per il triennio 2008-2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 244/2007. Tale disposizione ha consentito lo stanziamento di risorse<sup>75</sup> per la predisposizione - da parte del [Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo](#) (CGIAM)- di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio da applicare nel monitoraggio del rischio sismico.

La copertura del suddetto stanziamento è assicurata con la riduzione degli stanziamenti degli anni 2014 e 2015 del fondo speciale di conto capitale (bilancio triennale 2013-2015), utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 8 del D.L. 43/2013<sup>76</sup>, inserito nel corso dell'esame parlamentare, è volto a ripristinare lo stanziamento di 1 milione di euro previsto, per il 2013, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 195/2009<sup>77</sup> che, allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 329, della L. 244/2007.

**La Camera dei deputati** ha aggiunto inoltre, i commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, che prevedono la destinazione di ulteriori somme, da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica, ma da attribuire sulla base di una procedura specifica, per l'attuazione di misure urgenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

In particolare, **il comma 8-*ter*** autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a

---

<sup>75</sup> A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

<sup>76</sup> Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015".

<sup>77</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile".

quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

La spesa è autorizzata nelle more della attuazione della procedura prevista dall'art. 11, commi da 4-*bis* a 4-*novies*, del D.L. 179/2012<sup>78</sup>, che si applicherà alle ulteriori risorse destinate al Fondo unico dell'edilizia scolastica previsto da tali disposizioni.

L'art. 11, co. 4-*bis* – 4-*octies* del D.L. 179/2012 dispone la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica e dei corrispondenti finanziamenti. In particolare, un decreto del MIUR, d'intesa con la Conferenza unificata - che non risulta al momento ancora approvato - definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei piani, che saranno articolati in annualità, e i relativi finanziamenti. Gli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico sono tenuti a presentare un'apposita richiesta alle rispettive regioni, per essere inseriti in tali piani. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le indicazioni del decreto e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al MIUR il piano di interventi entro i termini indicati dal decreto, pena la decadenza dai finanziamenti assegnabili.

Il MIUR verifica tali piani e, in assenza di osservazioni, comunica l'avvenuta approvazione degli stessi alle regioni e alle province autonome, per la loro pubblicazione.

Per tali finalità, è stata disposta l'istituzione, nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2013, del Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa degli enti locali nell'utilizzo delle risorse assegnate nell'annualità precedente, "premiando" le regioni "virtuose" con l'attribuzione di una quota aggiuntiva non superiore al 20%.

Per gli edifici scolastici di nuova edificazione, l'infrastruttura di rete *internet* è compresa tra le opere edilizie necessarie.

**Il comma 8-*quater*** dispone che le risorse previste sono ripartite a livello regionale per essere poi assegnate agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico, come risultante dalla Tabella 1 allegata al decreto-legge in esame. La citata tabella riporta le somme ripartite a livello regionale, senza indicare i corrispondenti parametri da cui sono ricavate, vale a dire il numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione:

---

<sup>78</sup> D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*".



<u>REGIONI</u>	<u>EURO</u>
Abruzzo	4.000.000
Basilicata	2.000.000
Calabria	13.000.000
Campania	18.000.000
Emilia-Romagna	7.000.000
Friuli- V. G.	2.500.000
Lazio	14.000.000
Liguria	4.000.000
Lombardia	15.000.000
Marche	3.000.000
Molise	2.000.000
Piemonte	9.000.000
Puglia	12.000.000
Sardegna	5.000.000
Sicilia	16.000.000
Toscana	10.000.000
Umbria	2.500.000
Valle d'Aosta	1.000.000
Veneto	10.000.000
Totale	150.000.000

Si prevede, inoltre, che le quote imputate alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'art. 2, co. 109, della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

La citata norma della legge finanziaria 2010 ha disposto l'abrogazione degli artt. 5 e 6 della L. 386/1989 che tra l'altro prevedevano, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono stati fatti salvi, in ogni caso, i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome, nonché i rapporti giuridici già definiti.

Entro il 15 settembre 2013 gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili.

Su queste basi, le regioni presentano al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si fa riferimento per l'assegnazione delle risorse, effettuata entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il mancato rispetto del termine per la trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti previsti

per la ripartizione. Le risorse “liberate”, vale a dire quelle che non potranno essere assegnate, saranno ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.

La norma prevede inoltre, con una formulazione generica, che l'assegnazione del finanziamento autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori.

Il MIUR comunica al MEF l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e, semestralmente, lo stato di attuazione degli interventi. Questi ultimi vengono pubblicati sul sito di entrambi i Ministeri.

**Il comma 8-quinquies** stabilisce che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

**Il comma 8-sexies** prevede la copertura delle somme autorizzate: si prevede, a tal fine, che un ammontare di 150 milioni di euro in giacenza sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.A, relativo alla “gestione stralcio” del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'art. 4 della L. 1089/1968<sup>79</sup>, è versato all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere successivamente riassegnato al sopra citato Fondo unico per l'edilizia scolastica.

La norma dispone anche riguardo le ulteriori somme disponibili alla chiusura del programma stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata, prevedendo che le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al FFO.

La Relazione sul [Rendiconto generale dello Stato della Corte dei conti del 27 giugno 2013](#) riporta l'informazione che dalla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) sono stati erogati 2,3 milioni di euro nel 2012, mentre non si sono conclusi progetti di ricerca finanziati dal Fondo. Esso è un fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati, originariamente previsto dall'articolo 4 della L. 1089/1968, norma successivamente abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2010, dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. n. 212 del 2010 (c.d. “taglia-leggi”). Si segnala che con l'istituzione del FAR (Fondo agevolazioni alla Ricerca) ad opera del D.Lgs. n. 297 del 1999 e con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso (DM n. 593

---

<sup>79</sup> Legge 25 ottobre 1968, n. 1089 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato”.

del 2000), la disciplina del FSRA era stata di fatto soppressa, rimanendo in vita una gestione transitoria per tutte le domande presentate e in corso di istruttoria prima del 3 gennaio 2000.



**Articolo 18, commi 9 e 9-bis**  
(Primo Programma “6000 campanili”)

Testo del decreto-legge

\_\_\_\_\_

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

\_\_\_\_\_

9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, **ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e **infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI**, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – **e l'Associazione nazionale dei comuni italiani** (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono

## Testo del decreto-legge

pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, **le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**9-bis.** A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri per garantire la continuità fino

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**al 2020 dei programmi annuali «6000  
Campanili».**

Il **comma 9** destina contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e, in conseguenza della modifica introdotta **dalla Camera dei deputati**, a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

- per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, compresi, a seguito di una modifica introdotta durante l'esame in sede referente, gli interventi per l'adozione di misure antisismiche;
- per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e, **a seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o delle reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi;
- per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

Alla realizzazione di tali interventi sono destinati 100 milioni di euro per l'anno 2014<sup>80</sup>, utilizzando lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18, in deroga alla procedura di assegnazione effettuata con decreti ministeriali indicata al comma 2 dell'articolo 18.

Sono finanziabili solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) e dal relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. [207/2010](#)).

Con una convenzione<sup>81</sup>, da stipularsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), e da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANCI disciplinano i criteri per l'accesso ai finanziamenti.

---

<sup>80</sup> Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>81</sup> Approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I comuni, tramite l'ANCI, presentano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della convenzione, le richieste di contributo finanziario (da un minimo di 500.000 euro fino ad un massimo 1.000.000 di euro per progetto) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ogni comune presenta un solo progetto ed è prevista una deroga al limite massimo del contributo concesso, soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del comune proponente.

Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma in commento disciplina una procedura che coinvolge, da un lato, i comuni e, dall'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti analogamente a quanto previsto per il "Piano nazionale per le città" disciplinato dall'art. 12 del D.L. 83/2012<sup>82</sup>. Nell'ambito di tale Piano, infatti, i Comuni hanno proposto ad uno specifico organismo, la Cabina di regia, istituito nell'ambito del MIT e composto da una serie di soggetti specificati nella norma (tra i quali l'ANCI), proposte di contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi per la valorizzazione di aree urbane degradate. In data 8 febbraio 2013 il MIT ha emanato il decreto dipartimentale n. 1105/2013, di approvazione della destinazione delle risorse del Fondo citato proposta dalla Cabina di regia. I progetti che hanno superato la selezione potranno usufruire, secondo quanto indicato in un comunicato del MIT, "di un cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro (224 dal Fondo Piano Città e 94 dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche Urbane dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per le PMI).

Per quanto riguarda il finanziamento delle cosiddette "piccole opere", si segnala che il 10° Allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, approvato dal CIPE e dalla Conferenza unificata, ha incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche gli interventi di piccole e medie opere nel Mezzogiorno già deliberati dal CIPE per un importo pari a 399 milioni di euro come confermato dall'11° Allegato infrastrutture trasmesso al Parlamento nel mese di aprile 2013<sup>83</sup>.

**Il comma 9-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati,** prevede, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili». Per le risorse necessarie è previsto l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per lo

---

<sup>82</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

<sup>83</sup> In proposito, si veda la scheda 195 del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo", predisposta dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.



sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020; in proposito, la norma prefigura un orizzonte temporale fino al 2020 in cui sarà operativa anche la nuova programmazione dei fondi strutturali.

*Potrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare, nel testo del comma 9-bis, il soggetto amministrativo competente a definire le predette modalità e criteri per la prosecuzione del programma.*



### **Articolo 18, comma 10**

*(Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio. **La società ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.**

**Il comma 10** reca disposizioni in ordine alla definizione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA.

Il programma deve essere approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in cui sono individuate le risorse a disposizione, ed attuato secondo una convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., i tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio degli interventi.

La norma reca disposizioni in ordine alla definizione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di interesse nazionale "fermo restando quanto previsto dal comma 2", che demanda a decreti interministeriali l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 ad alcuni interventi ivi indicati tra i quali quelli volti al

“superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti i ponti e le gallerie”. La relazione tecnica precisa che la norma non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli recati dal comma 1 dell’articolo 18 in quanto si tratta di un programma finanziato da una quota delle risorse ivi previste.

Si segnala che, nella seduta delle Commissioni riunite I e V, della Camera dei deputati, è stata depositata una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze in cui, tra l’altro, si sottolinea “che le risorse da utilizzare sono quelle del fondo di cui al comma 1, come peraltro si evince anche dal disposto del comma 2 che include gli interventi in questione nel decreto MIT/MEF di assegnazione delle risorse”.

Nel corso dell’esame in sede referente, le finalità degli interventi finanziabili dal Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 18 sono state modificate prevedendo che gli interventi rispondenti al miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001<sup>84</sup>, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

**La Camera dei deputati** ha aggiunto un periodo in base al quale l’ANAS S.p.A. presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma.

---

<sup>84</sup> Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

**Articolo 18, commi 13, 14 e 14-bis**

*(Copertura finanziaria e relazione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milione per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 **milioni** per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

14.*Identico.*

**14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo.**

Il **comma 13** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo cd. “sblocca cantieri” di cui al comma 1, pari a 335 milioni di euro nel 2013, 405 milioni nel 2014, 652 milioni nel 2015, 535 milioni nel 2016 e 142 milioni nel 2017.

Ad essi si provvede:

- quanto a euro 235 milioni per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate dall’articolo 1, comma 213, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) al Fondo sviluppo e coesione destinate alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina.

La relazione tecnica afferma che le citate risorse sono utilizzate a copertura in quanto allo stato non necessarie non essendo stato definito il contenzioso con il *General Contractor*.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 213, della legge di stabilità 2013 ([228/2012](#)) ha assegnato al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per il 2013, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro destinandola all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. .

Il secondo periodo del comma ha destinato alle stesse finalità di ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A.<sup>85</sup>, ulteriori

---

<sup>85</sup> Per quanto riguarda il progetto del Ponte sullo Stretto, si segnala che l’opera è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui all’art. 1, comma 1, della L. 443/2001 (“legge obiettivo”). Per una descrizione delle caratteristiche dell’opera e dello stato di attuazione al 30 settembre

risorse, fino a un importo massimo di 50 milioni di euro, a valere sulle somme rivenienti da revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche.

Al riguardo, si fa presente che il D.L. 187/2012<sup>86</sup>, successivamente confluito nell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 179/2012<sup>87</sup>, ha disciplinato la procedura da seguire per l'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera Ponte sullo Stretto di Messina e previsto, in mancanza del rispetto delle fasi disciplinate, la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. Il primo adempimento, alla cui mancanza è collegato il prodursi dell'effetto caducatorio, era la stipula, entro il termine perentorio del 1° marzo 2013, dell'atto aggiuntivo tra la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale. Tale atto aggiuntivo non è stato stipulato.

- quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 7/2009<sup>88</sup> di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

La relazione tecnica afferma che le predette risorse utilizzate a copertura costituiscono “la quota ancora non utilizzata delle risorse destinate all'attuazione del Trattato di amicizia con la Libia”.

L'articolo 5 della legge n. 7/2009 reca gli stanziamenti per l'attuazione delle norme del citato Trattato. Si tratta, in particolare, di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi da parte dell'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria araba libica. Nella legge di bilancio 2013-2015 (legge n. 229/2012 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2012), tali stanziamenti sono iscritti sul capitolo 7800/Ministero Infrastrutture e trasporti.

Si rileva che l'autorizzazione legislativa di spesa in oggetto è stata ridotta per il 2013 dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2 del D.L. n. 54/2013<sup>89</sup>, il quale, a parziale copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni, ha disposto che 100 milioni di euro per il 2013 delle

---

2012 si rinvia alla [scheda n. 65](#) del 7° Rapporto sull'attuazione della “legge obiettivo” predisposta dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

<sup>86</sup> Decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale”.

<sup>87</sup> D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

<sup>88</sup> Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.

<sup>89</sup> Decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

disponibilità esistenti su tale autorizzazione siano versati all'entrata del bilancio statale.

Successivamente, il D.L. n. 63/2013<sup>90</sup>, a parziale copertura della proroga delle detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica, ha ulteriormente ridotto, all'articolo 21, le risorse dell'autorizzazione di spesa in questione in misura pari a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, contestualmente disponendone un incremento di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.

- quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a 143 milioni per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziato per la realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

La relazione tecnica afferma che le predette risorse sono utilizzate a copertura in quanto "al momento non necessarie".

Si ricorda che l'articolo 1, comma 208 della legge n. 228/2012 ha autorizzato, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino - Lione, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

La delibera CIPE n. 57/2011 ha approvato il progetto preliminare del collegamento internazionale Torino-Lione. Tale progetto si differenzia rispetto al progetto originario del 2005, sia relativamente al tracciato, che alle modalità realizzative. Sono inoltre previsti interventi per 41,5 milioni di euro per opere compensative dell'impatto territoriale e sociale, strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Per questi interventi la successiva delibera CIPE n. 23/2012 ha previsto un primo stanziamento di 10 milioni di euro<sup>91</sup>. Il 30 gennaio 2012 è stato sottoscritto tra Francia e Italia un protocollo addizionale all'Accordo iniziale del 29 gennaio 2001, il quale specifica il tracciato del progetto, approvando le modifiche apportate, e la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera e prevede che la linea ferroviaria sia realizzata per fasi funzionali<sup>92</sup>. Il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato

---

<sup>90</sup> Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".

<sup>91</sup> Inoltre, il 31 gennaio 2013 è stato presentato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino - Lione.

<sup>92</sup> La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, valutata in circa 8,5 miliardi di euro, l'Italia e la Francia forniranno il 60% dei finanziamenti



approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 giugno 2013. Infine, con l'art. 7-*quater* del D.L. 43/2013 sono stati esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio finalizzati all'esecuzione del progetto relativo al collegamento internazionale Torino-Lione, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera<sup>93</sup>.

- quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE, con delibera in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi, a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi nei comuni di Venezia e Chioggia" di cui all'articolo 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011<sup>94</sup>.

Si ricorda che l'articolo 32, comma 1 del D.L. n. 98/2011 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798/1984 (recante interventi nei comuni di Venezia e Chioggia)" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare relative ai corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191/2009, nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A.

Il Fondo in oggetto è stato successivamente ridotto da una serie di interventi legislativi successivi. A seguito di tali riduzioni, le relative risorse, pari a 817,7 milioni di euro per il 2013, a 881,5 milioni per il 2014, a 855,8 milioni per il 2015 e a 862,3 milioni per il 2016, sono state oggetto di riprogrammazione ad opera della Delibera CIPE del 18 febbraio 2013, n. 7/2013.

Nell'ambito di tale riprogrammazione, alla Linea AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico dei Giovi) - 2° lotto, è destinata la somma di 171,4 milioni di

---

(suddividendoli tra loro nella misura rispettivamente del 57,9% e del 42,1%) e l'Unione Europea il restante 40%. Le successive fasi funzionali, che dovranno essere regolate con successivi accordi, consisteranno, per quanto riguarda l'Italia, nella realizzazione di un tunnel di circa 19 km tra Susa e Chiusa San Michele.

<sup>93</sup> Per approfondimenti in merito al progetto di collegamento internazionale Torino - Lione si rinvia alla [scheda](#) dell'opera tratta dal 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" del Servizio Studi della Camera, presentato alla VIII Commissione (Ambiente) in data 19 dicembre 2012, che reca dati e informazioni al 30 settembre 2012

<sup>94</sup> D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

euro per il 2013, di 200 milioni per il 2014, di 288 milioni per il 2015 e di 300,6 milioni per il 2016.

Da ultimo, l'art. 7-ter, comma 2 del D.L. 43/2013<sup>95</sup> reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. In particolare, lo stanziamento sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del Linea AV/AC Milano-Genova (terzo valico dei Giovi)<sup>96</sup>.

In base all'ultimo allegato Infrastrutture del Documento di economia e finanza (DEF) di aprile 2013, il primo lotto dell'opera (in fase di realizzazione) avrà un costo di 718 milioni di euro (totalmente coperto); il secondo lotto (per il quale si è in attesa del progetto esecutivo) di 860 milioni di euro (anch'esso totalmente coperto); i lotti terzo, quarto, quinto e sesto (per tutti i quali si è in fase di progetto definitivo) di, rispettivamente, 1.510 milioni, 1.340 milioni, 1.200 milioni e 650 milioni di euro, per i quali deve essere ancora individuata la copertura finanziaria.

La Tabella che segue indica gli oneri recati dall'articolo 18, comma 1, per la costituzione del Fondo e le risorse utilizzate a copertura degli stessi:

*milioni di euro*

	2013	2014	2015	2016	2017
ONERI	335	405	652	535	142
Art. 1, co. 213, L. n. 228/2012 (risorse aggiuntive FAS per definizione rapporti contrattuali stretto di Messina)	235				
Art. 5, co. 1, L. n. 7/2009 (risorse per Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria libica)	50	120	120	142	
Art. 1, co. 208, L. n. 228/2012 (risorse stanziare per la realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione)		96	258	143	142
Del. CIPE n. 7/2013 Risorse a valere sul "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" per secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi	50	189	274	250	
COPERTURA ONERI	335	405	652	535	142

<sup>95</sup> Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015".

<sup>96</sup> Per approfondimenti si veda la [scheda n. 39](#) tratta dal 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" del Servizio Studi della Camera, presentato alla VIII Commissione (Ambiente) in data 19 dicembre 2012, che reca dati e informazioni al 30 settembre 2012.

Il **comma 14** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

La relazione tecnica sottolinea che al Fondo vengono destinate risorse “già finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali strategiche e approvate, ma che non dispongono ancora di processi autorizzativi e/o progettuali perfezionati e quindi non necessitano di finanziamenti nell'immediato”; nel contempo, la relazione precisa che a tale prima fase “dovrà seguire, con la legge di stabilità 2014, un'azione coerente con le priorità strategiche e di ampia portata temporale, con la previsione di stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione di opere che, nei prossimi anni, consentano al Paese di raggiungere.... un adeguato livello di infrastrutturazione”.

**La Camera dei deputati** ha inserito un **comma 14-bis** in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto. Si segnala che, sempre durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato previsto anche che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.



**Articolo 19, commi 1 e 2 (e TAF delle novelle)**  
*(Disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all'articolo 143:

a) *identico:*

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;

1) *identico;*

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario»;

2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, **previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)**»;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

3) *identico:*

«8-bis. Ai fini della applicazione

«8-bis. Ai fini della applicazione

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che **fa** riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

*b)* all'articolo 144:

*b) identico:*

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

1) *identico:*

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto

«Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice **possa** indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e **possa** provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

2) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

2) *identico*:

«3-*ter*. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

«3-*ter*. *Identico*.

3-*quater*. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi

3-*quater*. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o **in mancanza** della sottoscrizione o **del** collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione **rimanga** valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

c)all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

c) *identica*;

«21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

d)all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

d) *identica*;

«4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

e)all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

e) *identica*.



Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

«5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, **nè agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

Il **comma 1 dell'articolo 19** reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#) d'ora in avanti Codice) finalizzate a incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato, e segnatamente delle concessioni di lavori pubblici<sup>97</sup>, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario (comma 1, lettera a), nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato (comma 1, lettera b).

Le predette novelle al Codice - un testo a fronte è allegato alla presente scheda - si applicano alle operazioni di finanza di progetto (*project financing*), ad eccezione di quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 2, vedi *infra*).

---

<sup>97</sup> Le concessioni di lavori pubblici rientrano, tra l'altro, tra i contratti di partenariato pubblico e privato come definiti dal Codice ai sensi del comma 15-ter dell'articolo 3.

Le disposizioni sembrano volte ad agevolare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico privato (PPP). In proposito, si segnala che la realizzazione delle infrastrutture in PPP, anche nella “legge obiettivo”, deve far fronte ad alcuni problemi legati alla complessità delle procedure, alla difficoltà di definire per via contrattuale l’allocazione del rischio tra le parti, nonché alla chiusura del finanziamento (*financial closing*)<sup>98</sup>.

**Comma 1, lettera a)-** Modifiche all’articolo 143 del Codice

Il comma 1, lettera *a*), novella in più punti l’articolo 143 del Codice, che disciplina le caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici (veda il testo a fronte, in allegato alla presente scheda).

Una prima modifica, integrativa del disposto del comma 5, prevede che il soggetto concedente, alla consegna dei lavori, fornisca una dichiarazione in cui attesti che è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che i predetti atti sono legittimi, efficaci e validi. Si ricorda, in proposito, che il comma 5 dell’articolo 143 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. La *ratio* della disposizione sembra, pertanto, quella di fornire una sorta di garanzia al concessionario relativamente agli immobili che vengono ceduti.

Un’ulteriore novella, che incide sul comma 8 dell’articolo 143, stabilisce che le norme legislative e regolamentari, che comunque incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario (PEF) degli investimenti, del concessionario comportano la sua necessaria revisione. La disposizione sembra ampliare, rispetto al testo previgente, le fattispecie che consentono la revisione del piano. Nel corso dell’esame **presso la Camera dei deputati**, la norma è stata modificata al fine di prevedere la necessità di una previa verifica del CIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l’Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS).

Si ricorda che il comma 8, al fine di ristabilire l’equilibrio economico finanziario delle concessioni, ha previsto l’istituto della revisione del piano. Il testo della norma, nella parte in cui incide la novella in commento, nel

---

<sup>98</sup> Si veda, in proposito, quanto rilevato nel focus dedicato al PPP e alle opere strategiche (vol. n. 392, pagg. 51-ss) contenuto nel 7° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo” predisposto dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e presentato all’VIII Commissione ambiente della Camera il 19 dicembre 2012.

disciplinare la revisione del piano, faceva riferimento alla necessità della revisione medesima in conseguenza di norme legislative o regolamentari che stabilissero nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione nel caso in cui dovessero determinare una modifica dell'equilibrio del piano. La novella consente di ricorrere all'istituto della revisione in tutti i casi di norme sopravvenute, che incidano comunque sull'equilibrio economico finanziario.

*Con riguardo alla formulazione, potrebbe essere ritenuto opportuno specificare il riferimento al terzo periodo del comma 8 dell'articolo 143.*

Viene, altresì, introdotto un nuovo comma 8-*bis* che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, prevede che la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico e finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 143 precisa che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.

Il nuovo comma 8-*bis* prevede, inoltre, che la convenzione contiene una definizione di equilibrio economico finanziario, che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

**Comma 1, lettera b)-** Modifiche all'articolo 144 del Codice

La lettera *b*) novella in più punti l'articolo 144 del Codice (si veda il testo a fronte, in allegato alla presente scheda) che disciplina le procedure di affidamento e la pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.

La prima modifica va ad integrare il comma 3-*bis* del citato articolo 144 al fine di prevedere nel bando, per le concessioni da affidare con procedura ristretta<sup>99</sup>, la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di svolgere una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte prima del termine di scadenza delle offerte medesime. La consultazione è finalizzata a verificare l'eventuale presenza di criticità di finanziamento del progetto posto a base di gara. A seguito della consultazione l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il termine di presentazione delle offerte allo scopo di adeguare la documentazione di gara; tale termine non può comunque essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti interessati.

---

<sup>99</sup> L'articolo 144, comma 1, del Codice prevede che le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo delle misure di defiscalizzazione previste dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (183/2011) e del credito di imposta per le nuove infrastrutture di cui all'articolo 33 del decreto-legge [179/2012](#)<sup>100</sup>, nonché l'importo degli eventuali contributi pubblici, non possono essere oggetto di consultazione. Si rammenta che sulle disposizioni relative alla defiscalizzazione e al credito di imposta interviene l'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legge (alla cui scheda di commento si rinvia).

Le ulteriori novelle provvedono a introdurre due commi aggiuntivi all'articolo 144 volti a inserire talune previsioni nel bando di gara. In particolare, il bando di gara:

- può prevedere che l'offerta sia accompagnata da una dichiarazione di uno o più istituti in cui venga manifestato l'interesse a finanziare l'operazione (comma 3-ter). La norma specifica ulteriormente quanto già in realtà previsto dalla normativa vigente atteso che, per un verso, l'articolo 143, comma 7, e l'articolo 153, comma 9, del Codice prevedono che “in fase di gara le offerte debbano dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto” e che, per l'altro, l'articolo 144, comma 3-bis, del medesimo Codice sottolinea che “i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera”. Rispetto alle predette norme, il coinvolgimento degli istituti finanziatori sembra maggiore in quanto si fa riferimento a una manifestazione di interesse.
- prevede clausole risolutorie del contratto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni delle società di progetto di cui all'articolo 157 del Codice (cd. *project bond*) entro il termine fissato dal medesimo bando, che deve essere congruo e comunque non deve essere superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Nel caso di risoluzione del contratto, al concessionario non spetterà alcun rimborso delle spese sostenute, incluse quelle relative alla progettazione definitiva. La norma precisa che il concessionario ha comunque facoltà di reperire altre forme di finanziamento previste dalla legislazione vigente purché intervengano entro lo stesso termine. Nel caso di parziale finanziamento del progetto si prevede, infine, che il bando di gara preveda una risoluzione limitata alla parte non finanziata rimanendo conseguentemente operativa solo la parte del contratto di concessione che regola lo “stralcio” oggetto di finanziamento e che comunque deve tecnicamente ed economicamente funzionale.

**Comma 1, lettere c), d) ed e)** - Modifiche agli articoli 153, 174 e 175 del Codice

---

<sup>100</sup> D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* novellano rispettivamente gli articoli 153, 174 e 175 del Codice, concernenti rispettivamente la disciplina delle concessioni in finanza di progetto relative ai lavori “ordinari” e all’affidamento di opere strategiche, al fine di prevedere l’applicabilità, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* dell’articolo 144 del Codice, come modificate ovvero introdotte dalla predetta lettera b).

**Comma 2** – Applicabilità delle modifiche del comma 1

Il comma 2 precisa che le predette novelle al Codice, segnatamente quelle all’articolo 144, non si applicano alle operazioni di *project financing* con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge. A seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame **presso la Camera dei deputati**, è stato, altresì, previsto che le medesime novelle al Codice non si applicano agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto.

La valutazione del pubblico interesse delle proposte è disciplinata dai commi 16 e 19 dell’articolo 153 del Codice, che disciplina le procedure di finanza di progetto.

**Articolo 19**  
*(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)*  
**Comma 1, lettera a)**

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143 <i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.	1. <i>Identico.</i>
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.	2. <i>Identico.</i>
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.	3. <i>Identico.</i>
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.</p>	
<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'<i>articolo 97</i> del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che</p>	<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'<i>articolo 97</i> del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che</p>

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell' <i>articolo 153</i> , le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.	determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell' <i>articolo 153</i> , le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi. <b>All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.</b>
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.	6. <i>Identico.</i>
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di	7. <i>Identico.</i>



<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>uno o più istituti finanziatori nel progetto.</p>	
<p>8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano</p>	<p>8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari <b>o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario previa verifica del CIPE sentito il NARS</b>, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano</p>

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143	
<i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.	dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.
	<b>8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.</b>
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.	9. <i>Identico.</i>
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di	10. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 143 <i>Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
voto. Resta ferma l'applicazione dell' <i>articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241</i> , e successive modificazioni.	

**Articolo 19**  
*(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione)*

**Comma 1, lettera b)**

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 144	
<i>Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	1. <i>Identico.</i>
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.	2. <i>Identico.</i>
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.	3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera. <b>Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice</b>

<b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 144 <i>Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.</b></p>
	<p><b>3-ter.</b> Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.</p>
	<p><b>3-quater.</b> L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto</p>

<p><b>Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>  <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 144  <i>Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.</b></p>
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122.	4. <i>Identico.</i>

### **Articolo 19, commi 3-5**

*(Incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1.Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

b)il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.Il CIPE, previo parere del

3.*Identico:*

a)il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1.Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

b)il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.Il CIPE, previo parere del

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e *2-ter*, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

*c)* Il comma *2-ter* è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma *15-ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione

NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e *2-ter*, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

*c)* Il comma *2-ter* è sostituito dal seguente: «**2-ter.** Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma *15-ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione



Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

*d)*al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.».

*d)*al comma 2-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di **Stato**».

4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico*.

*a)*al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

*b)*il comma 3 è abrogato.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

5. *Identico.*

Il **comma 3** modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo.

A seguito degli interventi apportati con il D.L. [179/2012](#)<sup>101</sup>, il legislatore ha delineato tre modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

- in via sperimentale, viene introdotto un credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro (articolo 33, comma 1); esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa;
- è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro (comma 2-ter dell'articolo 33), cumulabile con la misura precedente;
- si dispone la “defiscalizzazione” delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell'articolo 18 della legge di stabilità 2012, 183/2011) consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

Un'ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. *project bond* (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 83/2012<sup>102</sup>), con l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5% sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre

---

<sup>101</sup> D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

<sup>102</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”.

anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

In particolare, la lettera *a)* del comma 3 - mediante sostituzione del comma 1, primo periodo, del citato articolo 33 - riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta in caso di realizzazione mediante contratti di partenariato pubblico-privato.

E' introdotto un nuovo requisito, consistente nella rilevanza strategica nazionale dell'opera, mentre viene prorogato di un anno il limite temporale per l'approvazione della progettazione definitiva (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016).

Restano confermati i precedenti requisiti, vale a dire:

- non usufruire di contributi pubblici a fondo perduto;
- accertamento, in esito alla procedura di cui al successivo comma 2, della non sostenibilità del piano economico finanziario (PEF).

Il comma prevede, altresì, che il credito di imposta deve essere stabilito per ciascun progetto:

- nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del PEF;
- comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento.

Viene inoltre stabilito che il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e viene previsto che esso venga posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di PPP e successivamente dovrà essere riportato anche nel contratto.

La lettera *b)* del comma 3 - mediante sostituzione del comma 2 dell'articolo 33 del D.L. 179/2012 -incide sulla procedura di verifica da parte del CIPE (che delibera, come già previsto nel testo previgente, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità appositamente integrato da due componenti) della non sostenibilità del piano economico e finanziario. In particolare, rispetto al testo previgente, si precisa che il CIPE, con proprie delibere, individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure del credito di imposta (di cui al comma 1 dell'articolo 33 del D.L. 179/2012) e dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione (di cui al comma 2-ter dell'articolo 33 del D.L. 179/2012), conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni. Per ciascuna infrastruttura sono, inoltre, determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico e finanziario e le modalità di accertamento, monitoraggio ed eventuale rideterminazione applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti

dal CIPE con le linee guida per l'applicazione delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (183/2011, (vedi *infra*).

Nella seduta del 18 febbraio 2013 il CIPE ha approvato le linee guida per l'applicazione delle misure previste dall'art. 18 della legge 183/2011 di compensazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA e del canone (quest'ultimo per le sole società autostradali), generati dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche.

La successiva lettera *c*) del comma 3 - mediante sostituzione del comma *2-ter* del medesimo articolo 33 - riconosce al soggetto titolare del contratto per la realizzazione di opere infrastrutturali con PPP (come già definite dal comma 1 sopra illustrato), l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario. La modifica è volta, pertanto, ad adeguare il riferimento alla nuova soglia al di sopra della quale è applicabile la misura del credito di imposta. Viene meno, rispetto alla formulazione previgente, il requisito dell'inserimento in piani o programmi di amministrazioni pubbliche atteso che, sulla scorta di quanto previsto per le opere agevolabili con la misura del credito di imposta, si fa riferimento al requisito della rilevanza strategica nazionale.

Si rammenta che l'art. 1, comma 1020, della legge finanziaria 2007 (296/2006) è intervenuto sulla disciplina del canone annuo a carico degli enti concessionari (disciplinato dall'art. 10 della legge n. 537 del 1993), sotto due profili:

- a) sotto il profilo dell'entità del canone, che è stato incrementato dall'1 al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari;
- b) sotto il profilo della destinazione di tali somme, prevedendo che una parte delle medesime, pari al 42 per cento, sia corrisposta direttamente all'ANAS, che a sua volta provvede a destinarla alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture.

La lettera *d*) aggiunge un periodo al comma *2-quater*, al fine di rendere le misure sopra descritte alternative alla "defiscalizzazione" prevista dall'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011.

Tale articolo – più volte modificato al fine di precisarne i contenuti - ha introdotto le seguenti misure agevolative per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato, con l'obiettivo di azzerare il contributo pubblico a fondo perduto:

- a) la compensazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP generate durante il periodo di concessione con il predetto contributo a fondo perduto;

- b) la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
- c) il riconoscimento al concessionario come contributo in conto esercizio dell'ammontare del canone di concessione.

Resta invece confermata la cumulabilità dell'esenzione dal canone di concessione con il credito d'imposta. Nel complesso le due misure non potranno superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto

La norma prevede quindi che la misura sia riconosciuta in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (tale clausola era prima contenuta nel comma 2-ter).

La norma fa riferimento genericamente alla disciplina comunitaria, il che potrebbe implicare la necessità di acquisire ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la preventiva autorizzazione della Commissione europea ai fini dell'effettiva applicazione dell'esenzione. La necessità di acquisire tale autorizzazione preventiva sarebbe esclusa laddove l'agevolazione rientrasse, caso per caso, nel campo di applicazione della disciplina *de minimis* (200.000 euro per ciascuna impresa per tre anni).

Il **comma 4** modifica il comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011 demandando ad una delibera CIPE la definizione di tutte le disposizioni attuative della norma in commento. Conseguentemente, è abrogato il comma 3 del medesimo articolo 18 in base al quale l'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).

La norma sembrerebbe volta, in particolare, a superare la necessità di emanare un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per determinare le quote di ammortamento ammesse in deduzione per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche. L'articolo 104, comma 4, del citato testo unico 917/1986, prevede che, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo

ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 del medesimo testo unico.

Il **comma 5** interviene sulla citata disciplina fiscale dei *project bond*, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 ha introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai cd. "*project bond*", ovvero dalle emissioni obbligazionarie effettuate, nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 83 del 2012), dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*). L'agevolazione consiste nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5%. Le disposizioni precisano poi i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i *project bond* (comma 2); introducono un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e catastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond* (comma 3). L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

La modifica è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia di *project bond*, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. Continua ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%).

**Articolo 20 (e TAF della novella)**  
*(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

1. Con ricognizione, da **completare** entro sessanta giorni dalla data **di entrata in vigore** del presente decreto, da **effettuare** con i soggetti beneficiari, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche **dei** finanziamenti sono iscritte **nello stato di previsione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, **concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonché al finanziamento della realizzazione e della messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti per dare continuità all'asse viario Terni-Rieti**, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

Sicurezza Stradale ed  
all'implementazione ed al  
miglioramento del sistema di raccolta  
dati di incidentalità stradale in coerenza  
con quanto previsto dall'articolo 56  
della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. *Identico.*

4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale **di cui al comma 2** e della loro immediata cantierabilità.

5. Il **Ministro** dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo.

**5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,**



Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**all'articolo 202 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;**

**b) al comma 2:**

**1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;**

**2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;**

**c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**«2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;**

**d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico»;**

**e) al comma 2-ter, le parole: «alla metà del massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al minimo».**

**5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.**

**5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.**

**L'articolo 20, modificato dalla Camera dei deputati**, interviene in materia di sicurezza stradale disponendo la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati dalla legge finanziaria per il 2000 ([488/1999](#)). La ricognizione è finalizzata alla eventuale revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003) che risultino non ancora avviati ed alla loro destinazione ad altre finalità di sicurezza stradale. Nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati** sono stati aggiunti tre nuovi commi che prevedono il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni o in mancanza di violazioni negli ultimi due anni che comportino decurtazioni di punti, con l'esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

Il **comma 1**, prevede che la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale sarà svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti insieme ai soggetti beneficiari e dovrà essere completata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In questo caso è infatti previsto che i relativi impegni di spesa siano revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*La clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.*

400<sup>103</sup>, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

Si ricorda che il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32, comma 5, della legge [144/1999](#)<sup>104</sup>, viene approvato dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e viene attuato attraverso Programmi annuali. Esso consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari. Con delibera CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002<sup>105</sup>, sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del Piano nazionale per il 2002. Con Del. CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003<sup>106</sup> è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione per il 2003. Il primo ed il secondo programma di attuazione sono stati finanziati con la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) per circa 342 mln di euro di investimento. Successivamente, con Del. 21 dicembre 2007, n. 143/2007<sup>107</sup>, è stato approvato il terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale; con Del. CIPE 18 dicembre 2008, n. 108/2008<sup>108</sup> sono stati approvati il quarto e il quinto, ed ultimo, programma di attuazione del Piano nazionale. Infine, l'art. 4, comma 60 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha ridotto di euro 135.000, a decorrere dall'anno 2012, gli oneri per il finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

**In base al comma 2, modificato dalla Camera dei deputati**, le risorse revocate saranno iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate alla realizzazione, in cofinanziamento con le regioni (sulla base delle proposte formulate dalle regioni, come previsto dal successivo comma 4) di un programma di interventi per la sicurezza stradale inerenti prevalentemente allo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali nonché al finanziamento per la realizzazione e messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti e dare continuità all'asse viario Terni-Rieti.

---

<sup>103</sup> *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

<sup>104</sup> Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

<sup>105</sup> *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15.

<sup>106</sup> *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 2004, n. 16.

<sup>107</sup> *Gazzetta Ufficiale*. 23 giugno 2008, n. 145.

<sup>108</sup> *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2009, n. 73.

Rimangono confermate poi le altre due finalità previste nel testo vigente del comma 2:

- prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
- implementazione e miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 120/2010<sup>109</sup>.

In base al successivo **comma 4, anch'esso modificato** per adeguarlo alla nuova formulazione del comma 2, il programma da cofinanziare sarà definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che dovranno tenere prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e della loro immediata cantierabilità;

Il **comma 3**, dispone che le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione dell'articolo.

**La Camera dei deputati** ha aggiunto tre nuovi commi che prevedono il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada in alcune specifiche ipotesi e l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

Il nuovo **comma 5-bis** dispone in particolare la modifica in più punti dell'articolo 202 (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo [285/1992](#), di seguito codice) per garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2; si prevede:

- a) al comma 1, che la sanzione sia ridotta del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione ovvero anche nel caso in cui il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-*bis*. La riduzione non si applica peraltro alle violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dell'articolo 210, comma 3) o della sospensione della patente di guida. L'articolo 202 del codice consente attualmente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura ridotta e pari al

---

<sup>109</sup> La legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Inoltre, in base all'articolo 200 del codice, la contestazione da parte dell'agente accertatore, deve essere (fatte salve alcune fattispecie indicate al comma 1-*bis* dell'articolo 201, quali l'impossibilità di raggiungere il veicolo o l'attraversamento con semaforo con luce rossa) immediata, tanto nei confronti del trasgressore, quanto nei confronti della persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto, anche con l'ausilio di sistemi informatici, verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite; copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, nonché all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. In base all'articolo 201 qualora la contestazione immediata della violazione non risulti possibile, deve avvenire, entro novanta giorni dall'accertamento, la notificazione del verbale all'effettivo trasgressore.

- b) al comma 2, consentendo il pagamento delle suddette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.
- c) un nuovo comma 2.1 all'articolo 202, con la previsione che qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, possa effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta. L'agente trasmette in questo caso il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore, anche all'atto della contestazione, nelle mani dell'agente accertatore.
- d) al comma 2-*bis* dell'articolo 202, si novella il testo attuale che ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente nell'ambito dell'autotrasporto di persone o cose. Anche per queste fattispecie si prevede ora che il versamento dell'importo ridotto possa essere effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico, quando l'agente sia munito della necessaria apparecchiatura.

Le violazioni alle quali fa riferimento il comma 2-*bis* sono quelle commesse nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, dai titolari delle patenti di guida C, C+E, D e D+E (si tratta di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche con rimorchio, e di autobus per più di 8 passeggeri, anche con rimorchio, anche se le nuove classificazioni delle patenti europee entrate in vigore dal 19 gennaio 2013 prevedono ora una nuova classificazione) e previste dai seguenti articoli del Codice della strada:

- articolo 142, commi 9 e 9-*bis*: superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari;
- articolo 148: violazione dei divieti di sorpasso;

- articolo 167, circolazione con eccedenza del carico superiore al 10% rispetto alla massa complessiva a pieno carico del veicolo, indicata nella carta di circolazione;
  - articolo 174, commi 5, 6 e 7, e articolo 178, commi 5, 6 e 7: mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo prescritti ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, se la violazione ha durata superiore al 10% rispetto al limite.
- e) novella il comma *2-ter*, che attualmente prevede che il trasgressore che non si avvalga della facoltà di pagamento immediato di cui al comma *2-bis*, sia tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, riducendo tale cauzione all'importo minimo della sanzione prevista.

Il nuovo **comma 5-ter** stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, promuova la stipula di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo **comma 5-quater** demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l'addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La posta elettronica certificata (PEC) viene definita dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005<sup>110</sup>) come il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. Il decreto-legge n. 185/2008<sup>111</sup> ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di istituire una casella di posta elettronica certificata. Inoltre, in base al decreto legislativo n. 235/2010 (correttivo del 185/2008) le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare la PEC ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna a soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; la

---

<sup>110</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

<sup>111</sup> Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

trasmissione del documento informatico tramite PEC equivale, altresì, alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.



**Articolo 20**  
*(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)*

**Comma 5-bis**

<b>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b> <i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 202 <i>Pagamento in misura ridotta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.</p>	<p>1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. <b>Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida</b></p>
<p>2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente</p>	<p>2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente</p>

<b>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b> <i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 202 <i>Pagamento in misura ridotta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.	bancario <b>ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico</b> . All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario <b>ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico</b> .
	<b>2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo</b>
<i>2-bis</i> . In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli <i>articoli 142</i> , commi 9 e <i>9-bis</i> , <i>148</i> , <i>167</i> , in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, <i>174</i> , commi 5, 6 e 7, e <i>178</i> , commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura	<i>2-bis</i> . In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli <i>articoli 142</i> , commi 9 e <i>9-bis</i> , <i>148</i> , <i>167</i> , in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, <i>174</i> , commi 5, 6 e 7, e <i>178</i> , commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura

<b>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b>	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 202	
<i>Pagamento in misura ridotta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.	ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. <b>Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico</b>
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.	2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari <b>al minimo</b> della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell' <i>articolo 214-bis</i> .	2-quater. <i>Identico.</i>
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285</b>	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 202	
<i>Pagamento in misura ridotta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell'identificazione.</p>	
<p><i>3-bis.</i> Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli <i>articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.</i> Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.</p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p>

## Articolo 21

*(Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

1. *Identico.*

L'**articolo 21** reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (*cd. performance bond*) di cui alla parte II, titolo VI, capo II, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#) d'ora in avanti Regolamento). In particolare, il termine per l'entrata in operatività del sistema di garanzia globale – già prorogato di un anno, ossia fino all'8 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/2012<sup>112</sup> – è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Il comma 5 dell'articolo 357 del Regolamento ha previsto che le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento.

La parte II del Regolamento disciplina i contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari e il capo II, del titolo VI, istituisce (art. 129) il sistema di garanzia globale di esecuzione che consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento e nella garanzia di subentro ed è obbligatoria “per gli appalti di

---

<sup>112</sup> D.L. 6 giugno 2012, n. 73, *Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione*, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2012, n. 119.

progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro". Gli articoli da 129 a 136 del Regolamento disciplinano, tra l'altro, l'istituzione e la definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione, nonché le modalità di presentazione, l'oggetto, la durata, l'attivazione, i rapporti tra le parti.

Le motivazioni addotte dalla relazione illustrativa allo scopo di giustificare l'ulteriore differimento del termine di entrata in operatività della garanzia globale di esecuzione sono analoghe a quelle contenute nella relazione di accompagnamento del decreto legge n. 73 del 2012 relativamente alla proroga ivi recata e risiedono nelle difficoltà degli operatori del settore (banche e imprese) di porre in essere un tale sistema di garanzia.

**Articolo 22 (e TAF della novelle)**  
*(Misure per l'aumento della produttività nei porti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico.*

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;

*b)* al comma 2, lettera *a)*, le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

*c)* al comma 2, lettera *c)*, le parole

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

«con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

*d)* al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente

2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un **limite** massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate **rivenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali**, nonché la compensazione, con riduzioni di spese



## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni **sul** bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. **Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

3. *Identico.*

L' **articolo 22** prevede tre tipologie di interventi in materia di porti.

## 1) Dragaggi nei porti

Il primo intervento, di cui al **comma 1, lett. a)**, semplifica la disciplina in materia di dragaggi dei porti: viene in particolare modificata la legge [84/1994](#)<sup>113</sup> di riordino della legislazione in materia portuale. All'articolo 5-*bis* (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) si prevede che la contestualità tra

<sup>113</sup> Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*”.

operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica ivi prevista avvenga non genericamente nei siti oggetto degli interventi, bensì più specificatamente nelle aree portuali e marino costiere poste in tali siti.

Viene poi previsto che il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare debba intervenire entro trenta giorni e che la sottomissione del progetto sui dragaggi alla Commissione di valutazione di impatto ambientale sia limitata al caso in cui il progetto preveda anche infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della valutazione di impatto ambientale o nei piani regolatori portuali di riferimento.

Il **comma 1, lett. b)**, relativamente ai materiali derivanti dalle attività di dragaggio, consente la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino<sup>114</sup>, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo, mantenendo l'unico requisito della idoneità al sito di destinazione.

Il **comma 1, lett. c)** novella la corrispondente lettera del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, che consente l'utilizzo dei materiali non pericolosi<sup>115</sup> per il refluito all'interno di casse di colmata di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento in possesso di determinati requisiti<sup>116</sup>. La modifica elimina il rinvio alle modalità operative adottate dal Ministero dell'ambiente, alla luce del fatto che il comma 6 non demanda più (per quanto previsto dalla lettera d) successiva) l'individuazione delle citate modalità al decreto del Ministero dell'ambiente.

Il **comma 1, lett. d)** prevede che il decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, per la definizione delle modalità e delle norme tecniche applicabili ai dragaggi dei materiali sia adottato anche senza il parere della Conferenza Stato-regioni e sia limitato alle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non più anche alle modalità dello stesso.

## 2) Tasse di ancoraggio e portuali

Il secondo intervento, di cui al **comma 2**, attiene al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali consentendogli di variare le tasse sulle merci e per l'ancoraggio: si consente in particolare di diminuire le tasse fino all'azzeramento, ovvero di aumentarle fino a un tetto massimo pari al doppio. La norma è finalizzata a consentire alle autorità portuali di modulare la

---

<sup>114</sup> All'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi.

<sup>115</sup> all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione.

<sup>116</sup> Vale a dire che presentino che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s.

propria offerta in relazione alle condizioni di svantaggio concorrenziale in cui possono trovarsi rispetto ad altri porti, anche stranieri.

La misura fa seguito all'applicazione in via sperimentale da parte delle autorità portuali, negli anni 2010, 2011 e 2012, della facoltà loro consentita dall'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 194/2009<sup>117</sup> di abbattere le tasse portuali e, in particolare, la tassa di ancoraggio. In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 388, della legge n. [228/2012](#) (legge di stabilità 2013) tale disposizione cesserà di avere effetto dal 30 giugno 2013.

Con D.M. 24 dicembre 2012 sono state recentemente adeguate le aliquote della tassa di ancoraggio e della tassa portuale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ( 6 gennaio 2013).

Il periodo preso in considerazione per l'adeguamento è quello compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 nel quale è stato accertato che il tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT è stato pari al 59,3%. Secondo il principio della gradualità triennale previsto dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 107, l'applicazione dell'adeguamento è stata ripartita nel triennio 2012, 2013 e 2014, nelle rispettive misure del 33%, 33% e 34%, così come l'applicazione degli adeguamenti annuali previsti nella misura del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione è effettuata a partire dall'anno 2015.

Il **comma 2, oggetto di modifiche solo formali**, prevede che l'utilizzo delle entrate derivanti dalla autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, siano adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale.

Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, viene esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti deve attestare la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Si prevede infine che dalla misura non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 3) Autonomia finanziaria delle autorità portuali

Il **comma 3** modifica il comma 1 dell'articolo 18-*bis* della legge 84/1994, introdotto dal decreto-legge 83/2012<sup>118</sup>, in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali (si veda il testo a fronte).

L'articolo 18-*bis* nella legge n. 84/1994 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per interventi infrastrutturali nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base

---

<sup>117</sup> Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

<sup>118</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.

Circa la ripartizione del Fondo, il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo. Il comma 4 prevede che il fondo sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, seguendo questi criteri:

- a ciascun porto dovrà essere attribuito un importo pari all'ottanta per cento della quota dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite;

- il restante venti per cento del fondo complessivo dovrà essere ripartito tra i porti con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali (e quindi, sembra intendersi, dei programmi di investimento prospettati in tali documenti).

Il decreto non risulta ancora emanato.

Il **comma 3** novella tale disciplina prevedendo:

- a) l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti;
- b) la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

**Articolo 22**  
*(Misure per l'aumento della produttività nei porti)*  
**Comma 1**

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b> <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis <i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, é presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.</p> <p>Il decreto di approvazione del Ministero</p>	<p>1. <b>Nelle aree portuali e marino costiere poste in</b> siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, é presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.</p> <p>Il decreto di approvazione del Ministero</p>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. <b>Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.</b>	dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, <b>solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difforni da quelle oggetto dei provvedimenti</b> , della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale.
2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:	2. <i>Identico</i>
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche <b>analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione</b> , e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero	a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;</p>	<p>arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;</p>
<p>b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;</p>	
<p>c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a <math>1,0 \times 10^{-9}</math> m/s, <b>con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6.</b></p>	<p>c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a <math>1,0 \times 10^{-9}</math> m/s.</p>
<p>d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale,</p>	<p>d) <i>identica.</i></p>



<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.</p>	
<p>3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati' elaborati dall'ISPRA,</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.</p>	
<p>4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali,</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.	5. <i>Identico.</i>
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza	6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, <b>adotta con proprio decreto le</b>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 5-bis	
<i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p><b>norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.</b> Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>
<p>8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione</p>	<p><i>8. Identico.</i></p>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b> <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
<i>Articolo 5-bis</i> <i>Disposizioni in materia di dragaggio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.	

**Articolo 22**  
*(Misure per l'aumento della produttività nei porti)*

**Comma 3**

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 18-bis	
<i>Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui.</p>	<p>1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e <b>gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali</b>, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di <b>90</b> milioni di euro annui.</p>
<p>2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b>	
<i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 18-bis	
<i>Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.	3. <i>Identico.</i>
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.	4. <i>Identico.</i>
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati,	5. <i>Identico.</i>

<b>Legge 28 gennaio 1994, n. 84</b> <i>Riordino della legislazione in materia portuale</i>	
Articolo 18-bis <i>Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.	
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	6. <i>Identico.</i>



**Articolo 23 (e TAF delle novelle)**

*(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».**

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a **quarantadue** giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono soppresse e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere *a)* e *b)* sono **abrogate** e le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

«*c)* *identica*;

*d)* euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».

*d)* *identica*».

**Il comma 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, novella l'articolo 49-*bis*, comma 5, del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo [171/2005](#) di seguito codice) in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni (**secondo un emendamento approvato nel corso dell'esame presso la Camera**, nel testo vigente del decreto sono previsti 40 giorni), indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Rimane ferma l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Si ricorda che l'articolo 49-*bis*, che viene qui modificato (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) e con il quale è stata disciplinata per la prima volta l'attività di noleggio occasionale, è stato recentemente introdotto nel Codice della nautica da diporto dall'art. 59-*ter* D.L. 1/2012<sup>119</sup>, con finalità di incentivazione del turismo nautico. La norma ha infatti consentito al titolare persona fisica, ovvero all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare, in forma occasionale e senza quindi che potesse essere qualificata come attività commerciale ai fini fiscali, l'attività di noleggio di tali unità. Per i proventi derivanti da tale attività, purché non superassero i 30.000 euro annui, è stato consentito l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%. In attuazione della norma, con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 26 febbraio 2013 sono state definite le modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.

**Con un nuovo comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati**, si modifica l'articolo 49-*bis* del codice, estendendo anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, oltre che alle persone fisiche, l'attività di noleggio occasionale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma - premesso che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, - si tratta, come già previsto nell'art. 49-*bis*, delle sole imbarcazioni e navi da diporto come definite nell'art. 3, comma 1 del Codice della nautica da diporto.

Si tratta quindi solamente delle seguenti:

---

<sup>119</sup> D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

- le imbarcazioni da diporto, cioè le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);
- le navi da diporto, definite dal codice come le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666).

Sono quindi escluse le altre tipologie di imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto che sono contemplate nell'art. 3, comma 1 del codice e precisamente i natanti da diporto (unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri) e le generiche unità da diporto (definizione residuale che individua ogni altra costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto). Dovrebbero essere altresì esclusi, in base al fatto che sono equiparati ai fini dell'abilitazione al comando alle unità da diporto, i motoscafi ad uso privato (art. 39, co. 5, del codice).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali il comma 5 dell'articolo 49-*bis* del codice, introdotto dall'articolo 59-*ter*, del D.L. n. 1/2012, ha istituito un regime fiscale agevolato opzionale (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 20 per cento<sup>120</sup>) per i proventi derivanti dal noleggio occasionale (la cui durata complessiva non deve essere superiore a 40 giorni, come modificato dal presente articolo).

Nel dettaglio, si accede a tale regime agevolato a condizione che:

- il percipiente ne faccia richiesta. Si tratta infatti di un regime opzionale;
- i proventi derivino dall'attività di noleggio occasionale. Tale noleggio deve essere esercitato dunque da persona fisica (titolare o utilizzatore) ed avere ad oggetto imbarcazioni e navi da diporto;
- i proventi non siano superiori a 30.000 euro annui (*ora soppresso*);
- il contribuente effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, pena l'impossibilità di fruire del regime agevolato o, se ne fruisce già, la decadenza dallo stesso.

L'opzione per l'imposta sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all'attività di noleggio.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta, esso si effettua al medesimo termine fissato per il versamento del saldo IRPEF; di conseguenza l'acconto IRPEF verrà calcolato senza tenere conto delle disposizioni così introdotte.

---

<sup>120</sup> Si ricorda che i proventi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nonché i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o quelli derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientrano nella categoria di "redditi diversi" a fini IRPEF (articolo 67, comma 1 del TUIR), ove non costituiscano redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in qualità di lavoro dipendente. In rapporto alle predette attività, il reddito imponibile (articolo 71, comma 2 del TUIR) è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito medesimo.

Si rimanda all'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dell'imposta sostitutiva.

Si demanda infine a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non ancora emanato) la definizione di modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei predetti proventi, nonché la fissazione delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e delle altre disposizioni di attuazione.

Il **comma 2** modifica l'articolo 16, comma 2, del D.L. 201 2011<sup>121</sup> (in allegato il testo a fronte) che ha istituito la tassa sulle unità da diporto a decorrere dal 1° maggio 2012. La norma è stata successivamente interamente sostituita dall'art. 60-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 1 del 2012.

L'articolo 60-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 1 del 2012, al fine di semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, ne ha previsto la definizione su base annuale, anziché su un calcolo giorno per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche, come previsto dal testo originario. La tassa annuale per le unità da diporto, da pagare dal 1° maggio di ogni anno, era, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla disposizione in commento, determinata nelle seguenti misure in base alla lunghezza dello scopo:

<i>Tassa annuale unità da diporto</i>		
<i>Comma 2, lett.</i>	<i>euro</i>	<i>lunghezza dello scafo</i>
a)	800	10,01 - 12 metri
b)	1.160	12,01 - 14 metri
c)	1.740	14,01 - 17 metri
d)	2.600	17,01 - 20 metri
e)	4.400	20,01 - 24 metri
f)	7.800	24,01 - 34 metri
g)	12.500	34,01 - 44 metri
h)	16.000	44,01 - 54 metri
i)	21.500	54,01 - 64 metri
l)	25.000	superiore a 64 metri

Il **comma 2** in esame dispone ora la soppressione delle lettere a) e b) – esentando quindi dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri – e ne riduce l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri (lettere c) e d)), che viene rideterminato in 870

<sup>121</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

euro annui (in luogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.

Conseguentemente la tassa annuale per le unità da diporto verrebbe ad essere così rideterminata:

<i>Tassa annuale unità da diporto</i>		
<i>Comma 2, lett.</i>	<i>euro</i>	<i>lunghezza dello scafo</i>
a)	esente	10,01 - 12 metri
b)	esente	12,01 - 14 metri
c)	870	14,01 - 17 metri
d)	1.300	17,01 - 20 metri
e)	4.400	20,01 - 24 metri
f)	7.800	24,01 - 34 metri
g)	12.500	34,01 - 44 metri
h)	16.000	44,01 - 54 metri
i)	21.500	54,01 a 64 metri
l)	25.000	superiore a 64 metri

Circa l'ambito di applicazione, si ricorda che il comma 7 dell'articolo 16, specifica che la tassa si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;

La tassa non si applica invece:

- ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;
- alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

Si ricorda infine che il comma 3 dell'articolo 16 specifica che la riduzione della tassa al 50% prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5, nonché prevede la riduzione al 50% anche per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia.

Si ricorda che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012 sono state definite modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale. In particolare

l'articolo 2, nello specificare che la tassa (da pagare dal 1° maggio ai sensi del comma 2 dell'articolo 16) è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo, stabilisce che il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

**Articolo 23**

*(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)*

**Commi 01 e 1**

<p><b>Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</b></p> <p><i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172</i></p>	
<p>Articolo 49-bis</p> <p><i>Noleggio occasionale</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità'.</p>	<p>1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica <b>o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione</b>, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità'.</p>
<p>2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</b>	
<i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172</i>	
Articolo 49-bis <i>Noleggio occasionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.	
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalit� telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonch� all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.	3. <i>Identico.</i>
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalit� di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.	4. <i>Identico.</i>
5. I proventi derivanti dall'attivit� di noleggio di cui al comma 1 sono	5. I proventi derivanti dall'attivit� di noleggio di cui al comma 1, <b>di durata</b>



<b>Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</b> <i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172</i>	
Articolo 49-bis <i>Noleggio occasionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>assoggettati, a richiesta del percipiente, <b>sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui</b>, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.</p>	<p><b>complessiva non superiore a quarantadue giorni</b>, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.</p>

**Articolo 23**

*(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico)*

**Comma 2**

<b>Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 16	
<i>Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt."	1. <i>Identico.</i>
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:	2. <i>Identico:</i>
<b>a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;</b>	<i>a) abrogata</i>
<b>b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;</b>	<i>b) abrogata</i>
<i>c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;</i>	<i>c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;</i>

<b>Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 16	
<i>Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<i>d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;</i>	<i>d) euro <b>1.300</b> per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;</i>
<i>e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;</i>	<i>i) identica;</i>
<i>l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.</i>	<i>l) identica.</i>
(...)	(...)



**Articolo 24 (e TAF delle novelle)**  
*(Disposizioni in materia ferroviaria)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «d'intesa», sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «approva la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE,

1. *Identico:*

a) al comma 1, le parole: «d'intesa **con** », sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «è **approvata** la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e **dei** corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.»

3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

«4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, **il pagamento** di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. **L'importo di tali diritti deve, in linea**

## Testo del decreto-legge

eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

*4-ter.* Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

## Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico.** Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni **nel diritto di** far salire o scendere le persone fintanto che non si **verifichino** nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

*4-ter.* Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli **medi** tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

**3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è inserito il seguente:**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un'analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione».**

- L'**articolo 24** interviene in materia ferroviaria, nei seguenti ambiti:  
con il **comma 1** in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi relativi, modificando il decreto legislativo [188/2003](#)<sup>122</sup>;
- con il **comma 2** sulla separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie;
  - con il **comma 3** (modificato **dalla Camera dei deputati**) sul cabotaggio per i servizi passeggeri ferroviari nazionali a media e lunga percorrenza, modificando la legge 99/2009<sup>123</sup>.
  - con il **comma 3-bis**, introdotto **dalla Camera dei deputati**, in materia di standard di sicurezza definiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria

#### Canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e ai servizi (**comma 1**)

Il **comma 1, lett. a)**, modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 188/2003 (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria e che disciplina i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria. L'art. 17 in particolare, nel testo previgente, definiva la procedura per la determinazione del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale prevedendo che, ai fini dell'accesso e

---

<sup>122</sup> Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria".

<sup>123</sup> Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".



dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, il canone fosse stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (vale a dire Rfi Spa), previo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza.

Con la modifica del comma 1 lett. *a*) in commento si prevede invece che il decreto ministeriale debba solo approvare la proposta del Gestore per l'individuazione del canone dovuto e che il decreto stesso sia adottato semplicemente sentita la Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa con la Conferenza stessa, come previsto in precedenza.

La determinazione dei canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria potrebbe rientrare tra le future competenze dell'Autorità di regolazione per i trasporti, istituita dal decreto-legge 201/2011<sup>124</sup> ma non ancora operativa. Tra le competenze dell'Autorità rientrano infatti il compito di garantire “condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali” e quello di “definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi”, nonché, con riferimento specifico al trasporto ferroviario, quello di - sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati - definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento” (art. 37 del decreto-legge n. 201/2011).

Il **comma 1 lett. b)** sostituisce poi il comma 11 dell'art. 17, aggiungendo, rispetto al testo vigente, la previsione dell'emanazione di uno o più decreti ministeriali che possano regolare anche i corrispettivi dei servizi non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura.

L'art. 17, nel testo previgente, rinvia attualmente a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per:

- 1) la definizione del quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del decreto;
- 2) il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
- 3) i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20;
- 4) le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.

Con la modifica della lett. *b*), che interviene sul sopra citato punto 3), il decreto ministeriale potrà anche prevedere i corrispettivi dei servizi di cui

---

<sup>124</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

all'articolo 20 non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura. L'art. 20 ricomprende infatti una elencazione di servizi la cui fornitura è ricompresa obbligatoriamente nel canone ed una seconda elencazione di servizi a cui le imprese hanno diritto ma senza che sia specificato nella sul fatto che il loro costo sia ricompreso nel canone, consistenti ad esempio nell'accesso a stazioni passeggeri, ad aree di sosta e ricovero treni, ai centri di manutenzione, alle aree smistamento treni, agli scali merci ed agli impianti di combustibile, nonché in altri servizi complementari.

**Separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie (comma 2)**

Il **comma 2 dell'articolo 24** reca una norma che intende rispondere ai rilievi della Commissione europea nella procedura di infrazione 2012/2213 nella quale si chiede di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, in materia di separazione contabile e dei bilanci, attuata nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 188 del 2003.

La disposizione aggiunge a tal fine all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, un nuovo comma 4-*bis* in base al quale la separazione contabile e dei bilanci dovrà fornire la rappresentazione trasparente delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.

**Cabotaggio e limitazioni di accesso al mercato per i servizi passeggeri ferroviari nazionali (comma 3)**

Il **comma 3 dell'articolo 24**, interviene in vario modo sulle procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché per integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE.

Il **comma 3, lett. a)** dell'art. 24, modifica innanzitutto l'articolo 59 della citata legge 99/2009 (si veda il testo a fronte) relativamente alle limitazioni allo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale. La norma previgente prevede che lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, possa essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico (del quale è titolare Trenitalia Spa, società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa) in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.

La modifica del comma 3, lett. a) consiste nel sostituire le parole: "diritto di far salire e scendere" con il "diritto di far salire o scendere", circoscrivendo quindi la limitazione, per le imprese concorrenti dell'impresa titolare del contratto di servizio pubblico, alla salita alternativamente alla discesa.

La **lett. b) del comma 3** inserisce poi i nuovi commi *4-bis* e *4-ter* allo stesso articolo 59 della sopra citata legge n. 99/2009, introducendo per l'autorità competente la possibilità di imporre, in alternativa alle limitazioni sopra richiamate, il pagamento di diritti di compensazione da parte delle imprese ferroviarie diverse dall'impresa titolare del contratto di pubblico servizio che intendono far salire o scendere passeggeri in stazioni italiane.

In dettaglio, il nuovo comma *4-bis* prevede che l'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, possa richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione.

**Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, si è specificato che l'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la compromissione dell'equilibrio economico. Inoltre, i diritti di compensazione, come stabilito dal testo vigente, non possono eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. **La Camera dei deputati** ha precisato che i diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico.

Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei diritti alla competente autorità, queste non saranno più soggette alle limitazioni nel diritto di far salire o scendere i passeggeri fintanto che non si verifichino nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

Con il nuovo comma *4-ter* si dispone che si prescinda dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti (vale a dire la possibilità per l'autorità competente di imporre limitazioni o il pagamento di diritti di compensazione), qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli **medi (secondo una precisazione introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati)** tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.

In sostanza: le imprese ferroviarie che vogliano far salire i propri passeggeri in stazioni italiane, anche nell'ambito di treni di collegamento internazionale, non potranno essere soggette a limitazioni o al pagamento di diritti di compensazione se la distanza tra le fermate intermedie superi i 100 km e se le **medie** tariffarie relative sono almeno del 20% superiori a quelle dei servizi a committenza pubblica.

Si ricorda che nell'ambito del "quarto pacchetto ferroviario" è compresa una proposta di regolamento sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto

nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28) adottata dalla Commissione europea il 30 gennaio 2013 e trasmessa al Parlamento europeo.

La proposta prevede, con la finalità di aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri, norme comuni in materia di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico mediante gara nel trasporto di passeggeri per ferrovia, che diventa la regola generale anche nel trasporto ferroviario (con un periodo decennale di transizione fino al 2 dicembre 2019), consentendo anche alle autorità competenti di aggiudicare a imprese ferroviarie diverse contratti di trasporto passeggeri per ferrovia che riguardano parti della stessa rete o un complesso di tragitti. La possibilità di aggiudicazione diretta a un operatore interno per un contratto di volume esiguo o quale misura di emergenza e la verifica giuridica della decisione di aggiudicazione saranno disposizioni di applicazione immediata. I contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario che sono aggiudicati direttamente tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2019, potranno restare in vigore fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2022. Si prevedono inoltre misure di accompagnamento atte a migliorare l'esito delle procedure di gara.

**Nel corso dell'esame presso la Camera** sono state introdotte disposizioni sugli *standard* di sicurezza definiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (**comma 3-bis**)

Il nuovo **comma 3-bis dell'art. 24** modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 162/2007<sup>125</sup> che ha dato attuazione alle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE sulla sicurezza e lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in materia di standard di sicurezza definiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'art. 12 prevede attualmente che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita dallo stesso decreto legislativo n. 162/2007 con sede a Firenze, provveda affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza. L'Agenzia può inoltre apportare, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali e le notifica alla Commissione. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST (cioè, in base alla definizione recata dall'articolo 3, gli obiettivi comuni di sicurezza, ovvero i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio), o comunque le norme riguardino l'attività di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione.

---

<sup>125</sup> Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

Il nuovo comma 3-*bis* prevede che le modifiche apportate dall'Agenzia agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali non possano prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dagli obiettivi minimi di sicurezza CST se non sono accompagnate da una stima dei sovra costi necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

**Articolo 24**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188</b>	
<i>Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 17	
<i>Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, è stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.</p>	<p>1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e <b>sentita</b> la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, <b>è approvata la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto</b> per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.</p>
(...)	(...)
<p>11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i principi e procedure per</p>	<p>11. Con <b>uno o più decreti</b> del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e le procedure per</p>

<b>Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188</b>	
<i>Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria</i>	
Articolo 17	
<i>Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria</i>	
Testo previgente	Testo modificato
l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi <b>per la fornitura</b> dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.	l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 <b>del presente decreto</b> , per il calcolo del canone <b>ai fini dell'</b> utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 <b>del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché</b> le regole in materia di servizi di cui <b>al medesimo</b> articolo 20.
(...)	(...)

**Articolo 24**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99)*

**Comma 3**

<b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b>	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 59	
<i>Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione e' valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate</p>	<p>2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate</p>



<b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b>	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 59	
<i>Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.	lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta: a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) del gestore dell'infrastruttura; c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico; d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.	3. <i>Identico.</i>
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative	4. <i>Identico.</i>

<b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b>	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 59	
<i>Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
condizioni cui questo e' assoggettato.	
	<p><b>4-bis.</b> L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni nel diritto di far salire o scendere le persone fintanto che non si verificano nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.</p>

<b>Legge 23 luglio 2009, n. 99</b> <i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Articolo 59 <i>Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.</b>



**Articolo 25, commi 1-4 e 7-8 (e TAF della novella)**  
*(Disposizioni conseguenti alla soppressione dell'Agazia per le  
infrastrutture stradali ed autostradali)*

Testo del decreto-legge

---

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

---

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. **Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.**

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali – destinate **a coprire gli** oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento **dell'ammontare degli importi dovuti per il** corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
5. (...)	5. (...)
	<b>5-bis (...)</b>
	<b>5-ter (...)</b>
6. (...)	6. (...)
	<b>7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</b>
	<b>a) al comma 2:</b>
	<b>1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.» sono soppresse;</b>
	<b>2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse;</b>
	<b>3) alla lettera b), il numero 3) è abrogato;</b>



Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse.**

7. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012.».

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo,** le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;

**b) al secondo periodo,** le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio **per** l'esercizio 2012.»;

**c) il terzo periodo è soppresso.**

**I commi da 1 a 4 dell'articolo 25** recano disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali, transitate al MIT a decorrere dal 1° ottobre 2012, unitamente alle altre competenze individuate dall'art. 36 del D.L. [98/2011](#)<sup>126</sup>, in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali.

A tal fine vengono disciplinate idonee modalità di trasferimento al MIT delle necessarie risorse umane (comma 1) e finanziarie (commi 2, 3 e 4).

---

<sup>126</sup> D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

Relativamente alla richiamata Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali si ricorda che essa è stata istituita (a decorrere dal 1° gennaio 2012) dall'art. 36 del D.L. 98/2011, che ha introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. L'art. 36, comma 2, ha quindi provveduto ad elencare le funzioni attribuite all'Agenzia. Il successivo comma 4 ha disposto il subentro (entro il 30 settembre 2012) dell'Agenzia ad ANAS s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data, mentre il comma 5 ha disposto, relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, che l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di ANAS s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi. A tal fine lo stesso comma 5 ha previsto il trasferimento all'Agenzia del personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e di risorse finanziarie.

Nelle more dell'adozione dello statuto della nuova Agenzia, l'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011<sup>127</sup> (come novellato dall'art. 12, comma 79, lett. a, del D.L. 95/2012<sup>128</sup>) ha previsto, in caso di mancata adozione entro il 30 settembre 2012 dello statuto e del D.P.C.M. di individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, a decorrere dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima. Lo stesso comma 5 dell'art. 11 ha chiarito che il MIT, in caso di soppressione dell'Agenzia, sarebbe rimasto titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del D.L. 98/2011.

Scaduto inutilmente il termine per l'emanazione dello statuto, l'Agenzia è stata considerata soppressa (ai sensi del citato art. 11) e quindi con il [decreto 1° ottobre 2012, n. 341](#), il MIT ha provveduto all'istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui è stata affidata la gran parte delle funzioni indicate dal comma 2 dell'art. 36, del D.L. 98/2011, che inizialmente erano state affidate all'Agenzia.

Nel dettaglio, **il comma 1**, per la finalità suindicata, demanda ad un D.P.C.M. le modalità di individuazione delle risorse umane che devono essere trasferite dall'A.N.A.S. S.p.A. al MIT, nonché la definizione della tabella di equiparazione tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. Il personale così trasferito, a cui continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, del D.L. 98/2011, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero nelle forme sostitutive o esclusive della predetta assicurazione.

---

<sup>127</sup> Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

<sup>128</sup> Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

*Il testo non prevede esplicitamente un termine entro il quale il suddetto D.P.C.M. debba essere adottato.*

Il comma 1 è stato integrato **dalla Camera dei deputati** con un periodo che prevede l'incremento della dotazione organica del MIT di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che saranno trasferite ai sensi del citato D.P.C.M.

Ai fini della copertura degli oneri connessi al trasferimento di personale previsto dal comma 1, il **comma 2** prevede che il D.P.C.M. predetto provveda all'individuazione delle risorse derivanti:

- dalle sub-concessioni su sedime autostradale;  
La relazione tecnica quantifica le risorse derivanti dai canoni di sub-concessione, già dovuti al concedente ai sensi delle convenzioni, “in 21,7 milioni di euro come da bilancio ANAS 2011 e previsti per il 2013 nell'ordine di 17 milioni di euro”.
- e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 1020, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (296/2006) anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali.

L'art. 10, comma 3, della legge 537/1993<sup>129</sup> ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dall'art. 1, comma 1020, della L. 296/2006 (finanziaria 2007), dall'art. 1-bis del D.L. 162/2008<sup>130</sup> e dall'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009<sup>131</sup>.

A seguito di tali modifiche, la misura del canone annuo è fissata nel 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

In particolare, per quanto rileva ai fini della disposizione in commento, si evidenzia che, ai sensi del secondo periodo del comma 1020 della L. 296/2006, il 42% di tale canone è corrisposto direttamente all'ANAS che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario e lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari predetti, fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal MIT volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia.

---

<sup>129</sup> Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

<sup>130</sup> Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997”.

<sup>131</sup> Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.

Si ricorda, inoltre, che il D.L. 78/2009 ha aumentato il canone incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (che era previsto dall'art. 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007, abrogato dal citato comma 9-*bis* dell'art. 19 del D.L. 78/2009) e che un ulteriore aumento, basato sulla percorrenza chilometrica dei veicoli, è stato disposto dal comma 4 dell'art. 15 del D.L. 78/2010<sup>132</sup>.

Si ricorda infine che l'art. 33, comma 4, del D.L. 179/2012<sup>133</sup> ha trasferito alla Regione Toscana i canoni di cui all'art. 1, comma 1020, della L. 296/2006 derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del 75%.

Il comma 2 dispone, altresì, che le citate risorse dovranno essere iscritte nello stato di previsione del MIT e che ANAS S.p.a. provvederà a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

Il **comma 3** disciplina le modalità di versamento al bilancio dello Stato, da parte dell'ANAS, dei canoni relativi alle sub-concessioni sul sedime autostradale, per la successiva riassegnazione (con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) ad apposito capitolo dello stato di previsione del MIT.

Il **comma 4** dispone che il MIT assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni trasferite (indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. 98/2011 e ribadite dall'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011) e l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione lascia in capo all'ANAS la legittimazione processuale attiva e passiva per i contenziosi instaurati in data antecedente al 1° ottobre 2012, dato che le risorse per far fronte a detti contenziosi sono nella disponibilità dell'ANAS stessa.

#### Disposizioni concernenti ANAS (**commi 7-8**)

I commi 7 e 8 sono stati **reformulati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**.

Il **comma 7** introduce disposizioni, **non presenti nel testo vigente del decreto-legge**, che novellano in più punti i commi 2 e 3 dell'art. 36 del D.L. 98/2011 (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) al fine di eliminare la possibilità, attualmente prevista:

- dell'affidamento diretto ad ANAS S.p.A. della costruzione di nuove autostrade, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza

---

<sup>132</sup> Per i dettagli relativi agli aumenti disposti dai decreti-legge nn. 78/2009 e 78/2010 si rinvia al paragrafo "Disciplina del canone annuo e del sovrapprezzo autostradale" del dossier "[L'Anas e le concessioni autostradali](#)" del 6 luglio 2011.

<sup>133</sup> D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*".

pubblica, ovvero delle concessioni per la costruzione e la gestione di nuove autostrade;

- del subentro, da parte dell'ANAS, subordinatamente alla citata condizione di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica e con le modalità dell'affidamento diretto, nelle concessioni di gestione di autostrade in scadenza o revocate.

Viene altresì eliminata la disposizione che consente all'Agenzia (e quindi attualmente al MIT, che ne ha rilevato i compiti in seguito alla sua soppressione) di avvalersi dell'ANAS nello svolgimento dei compiti ad essa affidati (numero 1) della lettera a) del comma in esame).

Il **comma 8** riproduce le disposizioni dettate dai commi 7 e 8 del testo vigente - che prevedono alcune novelle all'art. 36 del D.L. 98/2011, finalizzate essenzialmente a differire i termini (in esso previsti) per l'adozione del nuovo statuto dell'ANAS e per la ricostituzione del consiglio di amministrazione della medesima società. Rispetto al testo dei commi 7-8 vigenti, **la Camera dei deputati** ha soppresso l'ultimo periodo del comma 9 del citato art. 36 ove si impone, al nuovo statuto dell'Anas S.p.A., di prevedere i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del MIT e del MEF sulla società stessa, al fine di assicurare la funzione di organo *in house* dell'amministrazione.

La Corte dei conti, nella sua [Determinazione n. 36/2013](#), con riguardo ad una revisione della disciplina prevista dall'art. 36 del D.L. 98/2011. V a segnalato, nelle conclusioni della relazione allegata alla citata determinazione, che l'inquadramento dell'ANAS quale organo *in house* dell'amministrazione "potrebbe risultare problematico con il processo di forte apertura al mercato di ANAS che l'art. 36 intende perseguire, in quanto la Società, avendo dismesso le funzioni di concedente, dovrebbe poter operare in condizioni tali da competere con prerogative analoghe a quelle degli altri concessionari. L'obiettivo perseguito di affidare ad ANAS senza gara le concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade esistenti ovvero le concessioni di nuove autostrade, purché in assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, è risultato molto problematico – e finora non attuato – sulla base dell'interpretazione, fornita dai competenti Ministeri, che considera ogni indebitamento incidere sul bilancio dello Stato. Ne deriva come, per conseguire un effettivo potenziamento di ANAS nel ruolo di Concessionaria e consentire alla Società di svolgere attività di mercato, sia opportuna, anche nell'ipotesi in cui la stessa resti nel perimetro della P.A., una riflessione sulla disciplina de qua in modo da apportare eventuali, necessari correttivi".

**Articolo 25**  
*(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti)*  
**Comma 7**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attività di cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'Agenzia, <b>anche avvalendosi di Anas s.p.a.</b>, svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:</p>	<p>2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attività ferme restando le competenze e le procedure previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli specifici scopi:</p>
<p>a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali,</p>	<p>a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali,</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>della costruzione di nuove autostrade, in concessione <b>ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata;</b></p>	<p>della costruzione di nuove autostrade, in concessione;</p>
<p><i>b)</i> quale amministrazione concedente:</p> <p>1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;</p> <p>2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;</p> <p><b>3) in alternativa a quanto previsto al numero 1), affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</b></p> <p>4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a,</p>	<p><i>b)</i> quale amministrazione concedente:</p> <p>1) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;</p> <p>2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;</p> <p>3) <i>abrogato</i>;</p> <p>4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del Molise s.p.a,</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;	Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità;	
d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;	d) <i>identica</i> ;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;	e) <i>identica</i> ;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;	f) <i>identica</i> ;



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;	<i>g) identica;</i>
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.	<i>h) identica;</i>
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente a:	
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, <b>anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)</b> incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;	a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;	<i>b) identica;</i>
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali;	<i>c) identica;</i>
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica	<i>d) identica;</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b> <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.</i>	
Testo previgente	Testo modificato
16 dicembre 1992, n. 495, nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere <i>f)</i> , <i>g)</i> , <i>h)</i> ed <i>i)</i> , del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;	
<i>d-bis)</i> approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.	<i>d - bis) identica;</i>
(...)	(...)

## Articolo 25, comma 5

*(Utilizzo di risorse per i contratti di servizio con l'ENAV)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

5. *Identico.*

**Il comma 5 dell'articolo 25** consente che le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. (l'Ente nazionale di assistenza al volo), di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge [77/1989](#)<sup>134</sup>, possano essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge [203/2005](#)<sup>135</sup>.

L'art. 11-*septies* richiamato ha novellato l'art. 2, comma 1, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) che aveva istituito ai fini del miglioramento della sicurezza l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili destinata a

---

<sup>134</sup> Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime".

<sup>135</sup> Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio, anche dei costi per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa.

**Articolo 25, commi 5-bis e 5-ter**

*(Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**5-bis.** Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la società di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

**5-ter.** All'accordo di programma di cui al comma **5-bis** può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'articolo **11-decies** del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**pubblica.**

**Il nuovo comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera,** prevede che venga stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa, al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa.

Nello stesso Accordo dovranno essere previste le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse per il finanziamento e i termini di erogazione, nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

In base al successivo **neo introdotto comma 5-ter**, all'accordo di programma potrà essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-*decies* del decreto-legge [203/2005](#)<sup>136</sup>, nella misura massimo di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che il richiamato articolo 11-*decies* ha previsto la riduzione del 75 per cento, fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali, dei canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge [251/1995](#)<sup>137</sup> ed ha analogamente ridotto la misura dei diritti aeroportuali.

A tale proposito l'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 248/2007 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) ha poi previsto che fino all'emanazione dei decreti di rideterminazione complessiva dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 10, comma 10 della legge [537/1993](#)<sup>138</sup> da adottare entro il 31 dicembre 2012, il Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. La disposizione prevede inoltre che l'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2012.

---

<sup>136</sup> Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

<sup>137</sup> Decreto-legge 28 giugno 1995 "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza".

<sup>138</sup> Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"

Recentemente peraltro, gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1/2012<sup>139</sup> hanno recepito la direttiva 2009/12/CE che ha introdotto un nuovo sistema per la determinazione dei diritti aeroportuali basato sul confronto tra utenti e gestori aeroportuali. La determinazione dei diritti aeroportuali, che deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge n. 203/2005, è affidata all'istituenda Autorità dei trasporti e, nelle more della sua costituzione, all'ENAC.

Con D.P.C.M. 26 giugno 2013 sono stati recentemente prorogati al 31 dicembre 2013 alcuni termini, in scadenza il 30 giugno 2013, di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra cui il termine per la rideterminazione con D.P.R. dei diritti aeroportuali.

Per quanto riguarda i diritti per l'aeroporto di Pisa (nonché per quelli di Napoli, Brindisi, Bari e Bologna) questi sono definiti nei relativi Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con le società Concessionarie.

Per gli altri aeroporti si applica invece il D.M. 7 febbraio 2013 del Ministero delle infrastrutture e trasporti (in G.U. del 17/5/2013) con il quale è stata aggiornata la misura dei diritti aeroportuali per l'anno 2012 in base al tasso di inflazione programmato. E' prevista inoltre una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali e' stato già stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per questi aeroporti, pertanto, l'aggiornamento decadrà in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei rispettivi contratti.

---

<sup>139</sup> D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.





**Articolo 25, comma 6**  
*(Sicurezza grandi dighe)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti».

6. *Identico.*

**Il comma 6** precisa, in relazione all'assunzione di 32 unità di personale già disposta dall'articolo 55, comma 1-ter del D.L. [1/2012](#)<sup>140</sup>, che venga corrispondentemente adeguata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<sup>141</sup> (MIT) attraverso l'inserimento di un periodo aggiuntivo a tale disposizione.

La norma precisa, inoltre, che l'adeguamento della dotazione organica del Ministero è volta a superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario<sup>142</sup>.

---

<sup>140</sup> D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.

<sup>141</sup> Le funzioni del RID, soppresso dai commi 170-171 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, sono state assegnate alla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e gli Uffici Tecnici per le dighe, istituita dal D.P.R. 211/2008 di riorganizzazione del MIT.

<sup>142</sup> Si veda [La relazione sullo stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe](#) (Doc. CXII n. 3, aggiornata al 29 febbraio 2012), presentata nella XVI Lgs. dal MIT per l'individuazione di tali dighe.

Il D.P.C.M. 10 marzo 2011<sup>143</sup> ha prorogato fino al 29 febbraio 2012 il regime straordinario di protezione civile instaurato dal D.P.C.M. 18 novembre 2004, per l'accelerazione degli interventi di messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessione, individuate dal soppresso RID (Registro Italiano Dighe), ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. [79/2004](#)<sup>144</sup>, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della citata deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge [225/1992](#)<sup>145</sup>. Successivamente, sono state emanate diverse ordinanze di protezione civile, al fine di procedere alla messa in sicurezza dei citati invasi.

L'O.P.C.M. 3920/2011, modificando l'ordinanza 3736/2009, ha consentito tra l'altro al MIT di stipulare, per i suddetti scopi, fino ad un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, di durata annuale.

Successivamente, l'art. 55, comma 1-ter, del D.L. [1/2012](#)<sup>146</sup> ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, ad assumere a tempo indeterminato 32 unità di personale, anche in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni, stanziando a tale scopo la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Per la copertura di tali oneri, viene parzialmente utilizzata una quota delle entrate, previste per il 2013 dall'art. 2, comma 172, del decreto-legge n. 262/2006<sup>147</sup>, utilizzate per il finanziamento delle attività già facenti capo al RID, provenienti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi delle grandi dighe riscossa dai concessionari, non coperte dal finanziamento a carico dello Stato<sup>148</sup>. In attuazione del comma 173, che ha demandato ad apposito decreto interministeriale la fissazione dei criteri e dei parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al RID, sono stati emanati due decreti, in data 4 giugno 2009<sup>149</sup>.

Si ricorda inoltre che una serie di misure volte a migliorare la sicurezza delle grandi dighe gestite da concessionari sono state introdotte dall'art. 43, commi 7-15, del decreto legge n. 201/2011<sup>150</sup>.

---

<sup>143</sup> Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria).

<sup>144</sup> Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali.

<sup>145</sup> Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

<sup>146</sup> D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

<sup>147</sup> Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

<sup>148</sup> L'art. 1, comma 69, della L.228/2012 (legge di stabilità 2013) ha novellato il citato comma 172 e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha portato il contributo dei concessionari delle grandi dighe ad euro 2.500.000 per l'anno 2012, ad euro 2.673.000 per l'anno 2013, ad euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015, a favore del bilancio dello Stato.

<sup>149</sup> "Disciplina dei criteri di determinazione del contributo annuo da parte dei concessionari di dighe per le attività di vigilanza e controllo svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e "Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la concessione o dei concessionari, per le attività espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe".

<sup>150</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

**Articolo 25, commi 9-11**  
*(Collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. *Identico.*

10. All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

10. All'articolo 6, comma 19, **del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135**, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012,

11. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

necessarie all'adeguamento alle presenti  
disposizioni.

**L'articolo 25, commi da 9 a 11**, trasferisce alla Regione siciliana sia le funzioni che i compiti di vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con isole minori siciliane, sottoscritta in data 30 luglio 2012.

Si tratta della Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e i trasporti e la Società Compagnia delle Isole S.p.A, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge finanziaria 2007 ([296/2006](#)) e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009<sup>151</sup> che disciplina il complesso degli obblighi e dei diritti derivanti dall'esercizio dei servizi di collegamento marittimo tra la Sicilia e le Isole minori siciliane: Vulcano, Lipari, Panarea, Salina, Rinella, Stromboli, Ginostra, Filicudi, Alicudi, Favignana, Marettimo, Levanzo, Ustica, Pantelleria, Linosa, Lampedusa. La Convenzione ha efficacia dal 30 luglio 2012 fino al 30 luglio 2024 (art. 4 della Convenzione) e per lo svolgimento dei servizi della Convenzione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è obbligato a versare alla Società un corrispettivo annuo di euro 55.694.895.

Si ricorda che l'art. 6, comma 19 del D.L. n. 95/2012<sup>152</sup> ha approvato *ex lege* le convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A. La norma ha inoltre previsto che le convenzioni producono effetti a far data dalla sottoscrizione e che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni sia approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.

L'attività di vigilanza (art. 10 della Convenzione) è attualmente svolta dai Ministeri vigilanti (il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'economia e finanze) e riguarda:

- il rispetto degli obblighi della Convenzione, la richiesta di informazioni e l'effettuazione di controlli anche con poteri di ispezione e di acquisizione della documentazione;
- la richiesta semestrale di dati contabili;
- la verifica dell'idoneità delle navi adibite ai servizi di collegamento;

---

<sup>151</sup> Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

<sup>152</sup> Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

- li approvazione dei piani delle navi;
- la proposta di risoluzione del rapporto per inadempimento.

Si ricorda che la Convenzione del 2012 ha sostituito la precedente Convenzione fra lo Stato e la Società Siremar, stipulata il 17 dicembre 1991 e modificata nel 1994 e 1995. Circa la procedura di privatizzazione di Siremar, già intestataria delle convenzioni per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo fra il continente e la regione Sicilia ed in regime di amministrazione straordinaria, si ricorda che la procedura di gara è stata espletata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nell'ottobre 2011 si è aggiudicata la gara per la cessione la Compagnie delle isole, società controllata da Mediterranea Holding SpA, la quale a sua volta vede una significativa partecipazione azionaria della Regione Siciliana, oltre che di altri operatori del settore come Lauro, Isolemar, Acies. L'acquisizione di Siremar da parte della Compagnia delle isole è stata ritenuta non lesiva della concorrenza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 23023 del 23 novembre 2011, in quanto nelle rotte nelle quali Siremar detiene significative quote di mercato i soci di Mediterranea Holding ed in particolare il gruppo Lauro non risultano attivi. Tuttavia, la società di navigazione siciliana (composta dalle società Caronte & Tourist e Ustica Lines), che aveva partecipato alla gara, ha richiesto al TAR del Lazio l'annullamento della stessa. In particolare oggetto di contestazione è stata la controgaranzia finanziaria offerta dalla Regione Siciliana alla Compagnie delle Isole, che costituirebbe un aiuto di Stato illegittimo. Il TAR del Lazio, con ordinanza del 7 luglio 2012, ha sospeso l'esito della gara; il Consiglio di Stato con sentenza del 18 luglio 201 ha poi revocato la sospensiva.

Il **comma 10** prevede, in conseguenza del trasferimento delle funzioni alla Regione Sicilia operato dal comma 9, il trasferimento, dai Ministeri vigilanti alla Regione Sicilia, di ogni successiva modifica o integrazione della Convenzione, che dovrà essere approvata con decreto del Presidente della Regione. La disposizione novella quanto previsto dall'art. 6, comma 19 del D.L. n. 95 /2012 che ha approvato la Convenzione, in base al quale la convenzione produce effetti a far data dalla sottoscrizione e ogni successiva modificazione ovvero integrazione deve essere approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.

Il **comma 11** rinvia infine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modifiche, nei successivi trenta giorni, del testo della Convenzione, per adeguarla alle nuove disposizioni previste dai commi in esame.



**Articolo 25, comma 11-bis**

*(Attribuzione prioritaria di risorse revocate per interventi infrastrutturali)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**11-bis.** Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

*a)* al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

*b)* alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

*c)* al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

*d)* alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**213 dell'11 settembre 2008;**

**e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

**L'articolo 25, comma 11-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, disciplina l'attribuzione prioritaria delle risorse che non conseguono le finalità di cui all'articolo 18, commi 1-3 e che, revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge in esame, confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge [98/2011](#)<sup>153</sup>.**

Tali risorse sono attribuite prioritariamente ad alcuni interventi ed infrastrutture di seguito elencati:

- al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;  
Si segnala che con delibera del CIPE 26 ottobre 2012, n. 101, è stato approvato il progetto definitivo dell'interconnessione tra la linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo, opera inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche<sup>154</sup>. Si ricorda che il CIPE, con Delibera 23 marzo 2012, preso atto

---

<sup>153</sup> D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”.

<sup>154</sup> Si veda la [scheda n. 193](#) del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della “legge obiettivo” predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che reca dati ed informazioni al 30 settembre 2012.



che la realizzazione del collegamento della ferrovia Torino – Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo riveste un ruolo strategico nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano, anche in relazione alle opere prioritarie di prima fase legate alla «Nuova linea Torino – Lione, che il costo dell'opera e' pari a 162 milioni di euro, ha disposto a favore del soggetto aggiudicatore dell'intervento, Società di committenza regionale S.p.A. Piemonte, l'assegnazione di risorse pari a euro 20.000.000 secondo la seguente articolazione temporale: 3 milioni per il 2012, 2 milioni per il 2013, 3 milioni per il 2014, 12 per il 2015.

- alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

- al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

L'opera, inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche, secondo quanto riportato nell'11° Allegato al Documento di economia e finanza 2013, presentato al Parlamento nel mese di aprile 2013, ha un costo di 78,85 milioni di euro al mese di dicembre 2012, mentre lo stato di attuazione rientra nella progettazione definitiva<sup>155</sup>.

- alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. [79/2012](#)<sup>156</sup> ha salvaguardato gli effetti della deliberazione del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Tra i provvedimenti i cui effetti sono salvaguardati, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali disposto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. [59/2012](#)<sup>157</sup>, rientra anche l'O.P.C.M. del 5 settembre 2008, n. 3702. Con tale ordinanza si è provveduto alla nomina del commissario delegato nel Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il compito di provvedere: alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia; alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza; alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla

---

<sup>155</sup> Si veda la [scheda n. 12](#) del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della “legge obiettivo” predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che reca dati ed informazioni al 30 settembre 2012.

<sup>156</sup> Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile”.

<sup>157</sup> Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”.

concessionaria Autovie Venete S.p.A. Con l'art. 1 dell'O.P.C.M. del 22 luglio 2011, n. 3954 si è provveduto a sostituire il Commissario delegato Presidente della regione autonoma, con l'ing. Riccardo Riccardi, assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della regione autonoma. Con D.P.C.M. 22 dicembre 2012, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2014, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia subentra all'ing. Riccardo Riccardi nelle funzioni di Commissario delegato.

L'opera è inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche <sup>158</sup>.

- agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il 10° Allegato infrastrutture strategiche alla Nota di aggiornamento del DEF 2012, che è stato approvato con delibera del CIPE 136/2012, per l'Asse ferroviario interregionale Bologna-Bari-Lecce riporta un costo di 1.097,37 milioni di euro di cui disponibili 653,26. L'ultimo aggiornamento 2009-2011 del Contratto di Programma con RFI prevede allocazione di nuove risorse solo in relazione alla

Si ricorda che i nuovi orientamenti comunitari per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650), nell'ambito della rete centrale, individuano dieci corridoi, di cui quattro interessano l'Italia e di cui non fa parte l'Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce. I corridoi sono i seguenti:

- il corridoio 1 Baltico-Adriatico che collegherà Helsinki a Ravenna, nell'ambito del quale sono previsti i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna e Trieste-Venezia-Ravenna;
- il corridoio 3 Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese che comprenderà, tra l'altro, i collegamenti ferroviari Lione-Torino, Milano-Brescia, Brescia-Venezia-Trieste, Milano-Mantova-Venezia-Trieste e Trieste-Diva;
- il corridoio 5 Helsinki-La Valletta che comprenderà il tunnel di base del Brennero nonché i collegamenti ferroviari Fortezza-Verona, Napoli-Bari, Napoli-Reggio Calabria, Messina-Palermo e Palermo-La Valletta;
- il corridoio 9 Genova-Rotterdam che comprenderà i collegamenti ferroviari Genova-Milano-Novara (cosiddetto "terzo valico appenninico").

---

<sup>158</sup> Si veda la [scheda n. 15](#) del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che reca dati ed informazioni al 30 settembre 2012.

Per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650) , è prevista infatti una **rete centrale (core network)** che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto, da realizzare entro il 2030, basata su un “**approccio per corridoi**”, ed una **rete globale** (da realizzare entro il 2050), che comprenderà le altre infrastrutture a livello nazionale e regionale. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispecchiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale. La rete centrale interesserà 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali, 37 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città, 15.000 km di linee ferroviarie ad alta velocità e 35 grandi progetti transfrontalieri per ridurre le strozzature.



**Articolo 25, comma 11-ter**  
*(Adeguamento della SS "Telesina" e del collegamento Termoli San Vittore)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**11-ter.** Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

**Il comma 11-ter introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce che le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS "Telesina" e del collegamento Termoli-San Vittore devono essere sottoposte all'approvazione dal CIPE entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Si tratta, in entrambi i casi, di operazioni di finanza di progetto. Si prevede, inoltre, che i progetti preliminari possono anche essere suddivisi per lotti funzionali, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.

La norma fa riferimento in particolare ai progetti della S.S. 372 Telesina tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88, nonché al collegamento autostradale Termoli-San Vittore.

Si prevede, inoltre, che la mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

Per quanto riguarda la SS 372, la norma precisa che le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione) assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della predetta opera.

L'intervento SS "Telesina", inserito fra le opere strategiche già nel 2001 (delibera CIPE 121/2001), consiste nell'adeguamento in sede, a quattro corsie, della Statale 372 "Telesina", con la realizzazione anche di nuovi svincoli. Il tratto interessato, di circa 61 chilometri, è quello fra lo svincolo di Benevento sulla Statale 88 e lo svincolo di Caianello sulla A1<sup>159</sup>.

La delibera CIPE 62/2011 ha individuato gli interventi strategici prioritari per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud e ha assegnato all'opera SS 372 Telesina, 90 milioni, a copertura della quota pubblica, cui va aggiunta l'assegnazione programmatica, ai sensi della delibera CIPE n. 100/2006, pari a 110 milioni.

Il Piano nazionale per il Sud (PNS) intende realizzare grandi progetti infrastrutturali a rete, materiali e immateriali, destinati principalmente al sistema dei collegamenti dorsali e trasversali, con specifico riferimento al sistema ferroviario Alta Capacità/Alta Velocità, alle opere logistiche ed in particolare ai seguenti sistemi ferroviari e viari: a) i sistemi ferroviari Napoli - Bari - Lecce - Taranto, Salerno - Reggio Calabria e Catania - Palermo; b) i sistemi stradali Olbia - Sassari ed il completamento della autostrada Salerno - Reggio Calabria.

Il collegamento autostradale Termoli-San Vittore per cui il 18 gennaio 2008 è stata costituita "Autostrada del Molise S.p.A.", società mista Anas Regione Molise, prevede un tracciato di circa 150 km, che si svilupperà in due tratte: San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso e Bojano-Termoli, di due corsie per senso di marcia, più corsia di emergenza; 121 viadotti (per complessivi 40,3 km); 15 gallerie (per uno sviluppo lineare complessivo di 11,8 km); e 35 svincoli di collegamento con la viabilità esistente. Per la realizzazione della prima tratta, San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-

---

<sup>159</sup> Per elementi di dettaglio sullo stato di attuazione dell'opera, si veda la [scheda n. 77](#) del 7° Rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che reca dati ed informazioni al 30 settembre 2012

Campobasso, "Autostrada del Molise S.p.A." ha approvato il 1° febbraio 2011 il progetto preliminare<sup>160</sup>. Con la predetta deliberazione 62/2011, per la realizzazione della prima tratta, sono stati assegnati dal CIPE 200 milioni di euro. L'intervento rientra nel Programma delle infrastrutture strategiche.

---

<sup>160</sup> Fonte [Anas S.a.P.](#)





**Articolo 25, comma 11-quater**  
*(Inquinamento acustico delle aviosuperfici)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**11-quater.** All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici,». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «di aviosuperfici». All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo le parole: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «di aviosuperfici». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aviosuperfici».

**Il comma 11-quater, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei,** è volto a inserire nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dalle attività delle aviosuperfici, cioè di quelle aree idonee alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartengano al demanio aeronautico<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio).

In particolare, la norma modifica l'art. 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico ([447/1995](#)<sup>162</sup>) che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali<sup>163</sup>, inserendo come sorgente sonora le attività delle aviosuperfici.

Conseguentemente:

- le attività delle aviosuperfici vengono di fatto assimilate, per le emissioni sonore prodotte, alle attività motoristiche, disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. [304/2001](#)<sup>164</sup> in conseguenza della novella apportata dalla norma all'articolo 1, comma 1, del citato D.P.R.;
- non si applicano alle aviosuperfici, come per le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, i valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi, a seguito di una modifica all'art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 447/1995 per valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Ai sensi della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 2, i valori limite differenziali sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

- sono applicati anche alle aviosuperfici, i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali in conseguenza della modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 sulla metodologia di misura del rumore aeroportuale.

Si ricorda che l'articolo 8 della suddetta legge quadro 447/1995 sull'inquinamento acustico prevede che i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Si prevede quindi che nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, la realizzazione, la modifica ed il potenziamento di determinate tipologie di opere sia accompagnata dalla documentazione di impatto acustico fornita da parte dei competenti soggetti titolari dei progetti o opere da realizzare. Tra tali opere soggette a valutazione di impatto ambientale sono considerate anche le aviosuperfici.

---

<sup>162</sup> Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

<sup>163</sup> Relativamente al traffico ferroviario, il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, relativamente alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 e, relativamente al traffico veicolare, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

<sup>164</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

**Articolo 25, commi 11-quinquies e 11-sexies**  
*(Trasporto pubblico locale)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**11-quinquies.** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.**

**11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nel limite di 60 milioni di euro per**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.**

**Il comma 11-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, consente alle regioni interessate di predisporre, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012. Per il finanziamento del piano ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare le risorse alla stessa assegnate, in base alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, sul fondo sviluppo e coesione (ex-fondo per le aree sottoutilizzate) per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea (la delibera n. 1/2011 concerne *Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013*). Tali risorse possono essere utilizzate nel limite massimo concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano medesimo. Conseguentemente il CIPE provvederà alla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La disposizione appare finalizzata, in base al testo della stessa, a:

- rimuovere lo squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

- applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. [95/2012](#)<sup>165</sup>. Conseguentemente si prevede che il piano di rientro predisposto dalle regioni interessate debba individuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento alla luce di tali criteri.

La disposizione richiamata, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico regionale e locale, anche ferroviario, istituito dal medesimo articolo 16-*bis* (ed alimentato con i proventi di un'aliquota di compartecipazione sulla benzina e sul gasolio per autotrazione)<sup>166</sup> siano definiti, entro il 31 gennaio 2013, con D.P.C.M., su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata. Sulla base dei criteri individuati le regioni dovranno adottare (in base al comma 4) un piano di programmazione dei servizi. Il comma 3 già indica alcuni criteri, prevedendo che si tenga conto, in particolare, del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando esigenze della mobilità nei territori, anche con differenziazione dei servizi. Si richiamano inoltre:

- a) il miglioramento dell'offerta di servizio, rendendola più idonea, efficiente ed economica per il soddisfacimento della relativa domanda;
- b) l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
- c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in misura eccessiva rispetto alla domanda e il corrispondente incremento, qualitativo e quantitativo, dei servizi per i quali si registra una domanda elevata;
- d) la definizione di appropriati livelli occupazionali;
- e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica.

In attuazione della disposizione è stato emanato il DPCM 11 marzo 2013 che prevede che le risorse stanziare sul Fondo siano ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata. La ripartizione è effettuata per il 90% sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10% in base alle medesime percentuali ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di: a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. A titolo di anticipazione il 60% delle risorse viene ripartito ed erogato alle

---

<sup>165</sup> Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

<sup>166</sup> Non risulta ancora emanato il DPCM che doveva stabilire, entro il 31 gennaio 2013, la misura dell'aliquota di compartecipazione. Su uno schema di D.P.C.M. predisposto non è stata raggiunta la necessaria intesa in sede di Conferenza unificata.

regioni sulla base delle percentuali della Tabella 1, mentre Il residuo 40%, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

La disposizione inoltre fa salvo quanto disposto:

- dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge [35/2013](#)<sup>167</sup> che ha introdotto un analogo meccanismo limitatamente alla regione Piemonte (possibilità di attingere, per la copertura del disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione assegnate al Piemonte previa presentazione di un piano di razionalizzazione dei servizi);
- dall'articolo 16, commi 4 e 9 del decreto-legge n. 83/2012<sup>168</sup>.

Tali disposizioni prevedono:

- un'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per il 2012 per garantire il trasferimento alle regioni Calabria e Puglia della proprietà delle società Ferrovie della Calabria S.r.l e Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l.(individuando la copertura, per la regione Calabria, nelle risorse del Fondo sviluppo e coesione; comma 4);
- l'utilizzo delle risorse del fondo sviluppo e coesione, per gli anni 2012 e 2013, a copertura dei debiti del trasporto regionale su ferro della Campania (comma 9).

Il **comma 11-sexies** contiene una disposizione analoga a quella del comma 11-*quinquies*, con riferimento specifico alla regione Calabria. Tale regione è infatti autorizzata, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad attingere, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il biennio 2013-2014, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alla Calabria per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea. Tali risorse sono finalizzate a:

- nel limite di 40 milioni di euro, interventi per l'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario;
- nel limite di 60 milioni di euro, per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti di efficientamento e di razionalizzazione previsti dal già sopra richiamato articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95/2012.

*Non appare prevista però la presentazione di uno specifico piano di razionalizzazione.*

---

<sup>167</sup> Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali".

<sup>168</sup> D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

Il decreto-legge [76/2013](#)<sup>169</sup> (in corso di conversione) all'articolo 11, commi 13-16, interviene in materia di trasporto ferroviario regionale della Regione Campania, integrando le disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro.

---

<sup>169</sup> Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.



## Articolo 26

### *(Proroghe in materia di appalti pubblici)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

1. *Identico.*

«418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».

2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico:*

a) al comma 9-*bis*, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

a) al comma 9-*bis*:

**1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;**

**2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;**

b) al comma 15-*bis* le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) *identica*;

c) al comma 20-*bis* le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

c) *identica*.

**Il comma 1** sostituisce l'articolo 1, comma 418, della legge [228/2012](#) (legge di stabilità 2013), prorogando al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012 in materia di procedimenti di scelta del contraente.

Il comma 32 dell'art. 1 della [190/2012](#) (sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) prevede i seguenti adempimenti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)), devono pubblicare una serie di informazioni (struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate), relativamente all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Lo stesso comma prevede che le medesime informazioni siano trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ai fini della successiva pubblicazione sul sito web dell'Autorità stessa;
- entro il 30 aprile di ogni anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, in formato digitale standard aperto, le informazioni suddette.

Il testo previgente del comma 418 prevedeva che, in sede di prima applicazione (quindi in sostanza per i dati relativi al 2012), i termini citati fossero differiti al 31 marzo 2013 e al 30 giugno 2013.

Si segnala che l'AVCP ha provveduto in data 26 maggio 2013, con la deliberazione n. 26, ad emanare le prime indicazioni per l'assolvimento degli adempimenti in questione.

**Il comma 2** proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015, i termini fissati dalle seguenti disposizioni recate dall'art. 253 del citato Codice dei contratti pubblici, che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario:

- comma 9-*bis*, che disciplina le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese. In particolare il comma riguarda:
  - la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo. A tal fine, la norma previgente prevede che sino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto

con la SOA (Società Organismo di Attestazione) per il conseguimento della qualificazione. **Nel corso dell'esame presso la Camera** è stata approvata una modifica volta a sostituire il riferimento ai migliori cinque anni del decennio con il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con le SOA.

- la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria. A tal fine, sino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8 (imprese affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro), per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste.

Le citate agevolazioni operano in luogo delle disposizioni del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) che fanno riferimento all'ultimo quinquennio (articoli 79, 83 e 90 del Regolamento).

- comma 15-*bis*, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 91 (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo).

Nel dettaglio il comma citato prevede che, per le finalità indicate, sino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste;

Le citate agevolazioni operano in luogo delle disposizioni dettate dall'art. 263 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, di cui al D.P.R. 207/2010.

- comma 20-*bis*, che consente fino al 31 dicembre 2013 (ora 2015), alle stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8 (che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale) a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice.



**Articolo 26-bis (e TAF delle novelle)**  
*(Suddivisione in lotti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».**

**2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».**

**3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le seguenti: «, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,».**

**L'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera,** prevede, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture.

**Il comma 1** novella l'articolo 2, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#) di seguito codice) prevedendo che la stazione appaltante, nella determina a contrarre<sup>170</sup>, deve indicare la motivazione della mancata suddivisione degli appalti in lotti funzionali (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda).

L'art. 2, comma 1-bis, del codice prevede, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Si prevede, inoltre, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

**Il comma 2** dispone, attraverso una novella all'articolo 6, comma 5, del codice (si veda il testo a fronte) che, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui contratti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici deve garantire il rispetto della tutela delle piccole e medie imprese, attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.

L'articolo 6, comma 5 del codice disciplina le funzioni di vigilanza dell'Autorità sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice medesimo, al fine di garantire l'osservanza dei principi previsti e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

In merito alle comunicazioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori all'Osservatorio dei contratti pubblici per contratti di importo superiore a 50.000 euro, **il comma 3** introduce, per i dati concernenti il contenuto dei bandi, la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti.

La novella riguarda le comunicazioni previste all'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice (si veda il testo a fronte) per cui le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a fornire all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il

---

<sup>170</sup> Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006). In sostanza, la determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, vedi anche l'[approfondimento](#) dell'AVCP.

contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista.

**Articolo 26-bis**  
*(Suddivisione in lotti)*

**Comma 1**

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b></p> <p><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.</p>	<p>1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. <b>Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</b> I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.</p>
<p>1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle</p>	<p>1-ter. <i>Identico.</i></p>



<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b></p> <p><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Principi(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.	
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.	2. <i>Identico.</i>
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.	3. <i>Identico.</i>
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 26-bis**  
*(Suddivisione in lotti)*

**Comma 2**

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b></p> <p><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p><b>Articolo 6</b></p> <p><i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 6	
<i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.</p>	
<p>4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.</p>	<p>5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, <b>di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali</b> e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.</p>

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b></p> <p><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p><b>Articolo 6</b></p> <p><i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.	6. <i>Identico.</i>
(...)	(...)

**Articolo 26-bis**  
*(Suddivisione in lotti)*

**Comma 3**

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b></p> <p><i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p><b>Articolo 7</b></p> <p><i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.</p>	
<p>4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:</p> <p><i>a)</i> provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;</p> <p><i>b)</i> determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;</p> <p><i>c)</i> determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;</p> <p>d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;</p> <p>e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;</p> <p>f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;</p> <p>g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;</p> <p>h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;</p> <p>i) gestisce il proprio sito informatico;</p> <p>l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di</p>	

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
area geografica).	
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).	5-bis. <i>Identico.</i>
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e	6. <i>Identico.</i>



<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.	
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.	7. <i>Identico.</i>
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:	8. <i>Identico:</i>
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il	a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, <b>con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi</b>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 7	
<i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nominativo dell'affidatario e del progettista;	<b>dell'articolo 2, comma 1-bis</b> , dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
<p><i>b)</i> limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.</p> <p>Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.</p>	<i>b) identica.</i>
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li	<i>9. Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>  <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 7  <i>Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
trasmettono alla sezione centrale.	
<p>10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 26-ter**  
*(Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**1. Nei contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.**

**L'articolo 26-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera,** prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La norma introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 1 dell'articolo 140 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. [207/2010](#)) d'ora in avanti Regolamento) prevede l'applicazione del divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. [79/1997](#)<sup>171</sup>. Tale norma, inclusa tra varie disposizioni di contenimento della spesa pubblica, vieta alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto

---

<sup>171</sup> Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

La norma si applica ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) affidati a seguito dello svolgimento di procedure di gara bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

Da ultimo, si prevede l'applicazione degli articoli 124, commi 1 e 2, e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento.

Il comma 1 dell'articolo 124 prevede che l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il comma 2 del medesimo articolo 124 dispone che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 2 dell'articolo 140 prevede che, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Il comma 3 del medesimo articolo 140 dispone la decadenza del beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**Articolo 27 (e TAF delle novelle)**

*(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

*Identico.*

«5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».

2. All'articolo 169-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la programmazione economica della

## Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato»;

*b)* al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

Il **comma 1** sostituisce l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge [355/2003](#)<sup>172</sup>, modificando la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale (sulle concessioni autostradali interviene anche l'articolo 25, commi 1-4 e 7-8, del decreto-legge in esame). Ciò spiega l'eliminazione della parte della disposizione che disciplinava, nell'ambito della citata procedura, il rapporto tra concedente e MIT, cioè tra due soggetti che nel mutato assetto vengono a coincidere. Si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda.

Si ricorda che la componente investimenti del parametro K (indicata anche con la simbologia  $K_{\text{INVESTIMENTI}}$ ) rappresenta, nelle formule di adeguamento tariffario, la

<sup>172</sup> Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".



variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione.

Benché non contemplata dal testo previgente, il parametro K era comunque già tenuto in considerazione nell'ambito della procedura di cui trattasi.

**Il comma 2, lettera a)**, interviene sulla disciplina delle opere strategiche, al fine di accelerare la nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare (PP) da parte del CIPE, prevista dall'art. 169-*bis* del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) introdotto dall'art. 41, comma 2, lett. a), del D.L. 201/2011<sup>173</sup>).

Viene altresì inserita la corretta denominazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (istituito con D.P.C.M. 21 giugno 2007), in luogo di quella errata (Dipartimento per la programmazione economica) recata dal testo previgente.

Relativamente alla citata procedura di approvazione unica del progetto preliminare (PP), si ricorda che il testo del comma 1 dell'art. 169-*bis* del Codice dei contratti pubblici, nella parte non novellata, prevede che, su proposta del MIT, il CIPE possa valutare il PP ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al PP deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del PP, il progetto definitivo è approvato con decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministeri delle infrastrutture, dell'economia e dell'ambiente, per i profili di rispettiva competenza), sentito il citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'accelerazione della citata procedura viene impressa attraverso la previsione:

- di un termine (di 60 giorni) per il pronunciamento da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- del meccanismo del silenzio-assenso nei casi di mancato rispetto del termine citato, per cui il provvedimento di approvazione può essere comunque adottato.

**Il comma 2, lettera b)**, interviene ulteriormente sulla medesima procedura di approvazione, ma con riguardo all'iter del progetto definitivo (PD), disciplinato dal comma 3 dell'art. 169-*bis* del D.Lgs. 163/2006.

Relativamente al citato iter approvativo del PD, si ricorda che il testo del comma 3, nella parte non novellata, prevede che il PD sia rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle

---

<sup>173</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.

amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento del progetto le P.A. competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il PD o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei 30 giorni successivi il MIT valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 2, il PD viene approvato con il decreto interministeriale previsto dal comma 1.

La citata procedura viene integrata con la previsione di un periodo aggiuntivo, alla fine del comma 3 dell'art. 169-*bis*, che, in caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del citato termine di 30 giorni per l'adozione del decreto, dispone che il MIT riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.

**Articolo 27***(Semplificazione in materia di procedure CIPE e concessioni autostradali)***Comma 1**

<b>Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 21	
<i>Concessioni autostradali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	
<p>5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.</p>	<p>5. Il concessionario <b>formula</b> al concedente, entro il <b>15</b> ottobre di ogni anno, <b>la proposta di</b> variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri <b>X e K relativi</b> a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. <b>Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.</b></p>
(...)	

**Articolo 27***(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali)***Comma 2, lett. a) e b)**

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 169-bis	
<i>Approvazione unica progetto preliminare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE</p>	<p>1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione unica dello stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell'articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva competenza, sentito il <b>Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, con le modalità di cui al presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. <b>Il Dipartimento per la</b></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 169-bis <i>Approvazione unica progetto preliminare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.	<b>programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato.</b> Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
<p>2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del progettista prevista dall'art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti:</p> <p>a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;</p> <p>b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;</p> <p>c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare.</p>	2. <i>Identico.</i>
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di	3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 169-bis	
<i>Approvazione unica progetto preliminare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.</p>	<p>opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1. <b>In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.</b></p>
<p>4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo 166 comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Per quanto riguarda l'avvio</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
<i>Articolo 169-bis</i> <i>Approvazione unica progetto preliminare</i>	
Testo previgente	Testo modificato
del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si applica l'articolo 166, comma 2.	
5. Il termine di cui all'articolo 170, comma 3, per l'indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore é pari a quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio, con gli effetti dell'articolo 170, commi 4 e 5.	5. <i>Identico.</i>







# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>33</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
<a href="#"><u>34</u></a>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<a href="#"><u>35</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<a href="#"><u>36/I</u></a>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<a href="#"><u>37</u></a>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
<a href="#"><u>38</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi
<a href="#"><u>39</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<a href="#"><u>40</u></a>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<a href="#"><u>41</u></a>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<a href="#"><u>42</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<a href="#"><u>43</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".